

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### Del 03/12/2018 n. 1265

#### Settore IV

#### 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

#### 4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

**OGGETTO:** PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) EX ARTT. 12 L.R. 3/2012 E 23 D.LGS. 152/2006 - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI DI POTENZA PARI A 990 KWE MEDIANTE DIGESTIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE PROVENIENTI DA FILIERA CORTA. PROPONENTE: AZIENDA AGRARIA GREEN FARM DI GUIDO LEOPARDI DITTAJUTI & C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE. GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE NEGATIVO.

#### **Il Funzionario incaricato di Alta professionalità delegato dal Dirigente (art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)**

PREMESSO che:

il 31.12.2013, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 202777 di pari data, è pervenuta a questa Area da parte dell'Azienda Agraria Green Farm di Guido Leopardi Dittajuti & C. - Società Agricola Semplice (d'ora in poi Proponente), Partita IVA 02408710420 e sede legale nel comune di Osimo (AN), Via Monte S. Pietro n. 6 - istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo III L.R. n. 3/2012 "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*" e dell'art. 23 d.lgs. 152/2006, relativa ad un progetto denominato "**Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 990 kWe mediante digestione anaerobica di biomasse provenienti da filiera corta**" corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo*, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), nonché della pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 13 della citata legge regionale, sul quotidiano a diffusione regionale "*Il Messaggero*" di pari data;

l'intervento di cui trattasi è stato sottoposto a Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*screening*) ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2004, conclusasi con Determinazione del Direttore del Dipartimento III – Governo del Territorio della scrivente Amministrazione n. 95 del 03.05.2011 di *Assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale*;

PRESO ATTO che, come riportato nella documentazione di progetto allegata all'istanza:

il progetto sottoposto a VIA ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante del presente provvedimento



Provincia  
di Ancona

(*Allegato 1*), un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 990 kWe mediante digestione anaerobica di biomasse provenienti da filiera corta nel comune di Osimo;

l'area interessata dall'impianto è identificata catastalmente al foglio n. 10 particelle n. 53, 70, 71 e 34 (parte);

l'impianto per la produzione combinata di energia elettrica e termica, alimentato con biogas da biomassa, sarà caratterizzato da una potenza elettrica nominale di 990 kWe e termica di 2,46 MWt e funzionerà per circa 8.000 ore/anno con una produzione lorda di energia elettrica pari a circa 7.900 MWh (7,90 GWh) e 11.780 MWh termici;

il sito di ubicazione dell'impianto si trova al centro di un consistente podere di circa 40 Ha di proprietà del titolare della azienda ed è a confine con una serie di aziende agricole di proprietà di terzi, che collaborano con il Proponente fornendo parte della biomassa agricola occorrente all'impianto;

l'impianto è localizzato nella zona più bassa e pianeggiante dell'area agricola denominata "San Vincenzo" compresa tra le strade comunali di via Coppa a Ovest, di via Striscioni a Est e le strade Provinciali di via Chiaravallese a Nord e di via di Jesi a sud;

l'ambito ambientale e paesaggistico è costituito dalla vallecchia attraversata dal fosso di Valle Strescio, che inizia il suo breve corso dal Monte della Crescia per confluire nel fiume Musone, a circa 3 km di distanza dall'impianto;

la Regione Marche ha rilasciato per l'impianto in oggetto l'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 22/EFR del 20.04.2012, nonché relativa variante con Decreto n.104/EFR del 24.10.2012 a seguito delle quali Green Farm ha dato avvio ai lavori di realizzazione dell'impianto;

CONSIDERATO che:

Il Decreto n. 22/EFR del 20.04.2012 è stata annullato con sentenza sez. V n. 4729 del 22.09.2014 del Consiglio di Stato;

avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 25629 del 14.12.2016, lo ha respinto "*ritenendo che la questione non integra una violazione dei limiti esterni della giurisdizione e che comunque si rinviene nella sentenza del Consiglio di Stato una motivazione implicita del mancato rinvio.*";

DATO ATTO che con nota prot. n. 7298 del 15.01.2014 di *Comunicazione ex art. 12, c. 5 l.r.3/2012* si è provveduto a richiedere al Proponente il perfezionamento dell'istanza ai fini dell'avvio del procedimento di VIA, visto che la stessa risultava priva di alcuni elementi necessari al corretto svolgimento dell'*iter* procedimentale;

PRESO ATTO che, in risposta alla comunicazione di cui al precedente punto, il 13.02.2014 (ns. prot. n. 23046 di pari data), il Proponente ha rinnovato l'istanza di VIA;

ACCERTATO che lo stesso ha trasmesso la documentazione relativa al progetto di cui trattasi, oltre che al Comune di Osimo, luogo di localizzazione dell'impianto, ai Comuni di Polverigi, Offagna, Filottrano, Santa Maria Nuova e Castelfidardo, interessati a vario titolo dagli impatti dello stesso, ai fini del deposito di cui al comma 3 dell'art. 12 della l.r. 3/2012 per i sessanta giorni previsti per legge al fine di garantire il perfetto contraddittorio da parte di eventuali controinteressati al procedimento;

CONSIDERATO che la procedura di VIA:

ai sensi dell'art. 5 comma 12 l.r. 3/2012, comprende la valutazione relativa all'utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all'art. 185 del d.lgs. 152/2006;

ai sensi dell'art. 16 comma 1 della stessa, sostituisce l'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.lgs. 152/2006;

DATO ATTO pertanto che, con nota prot. n. 25978 del 19.02.2014 si è provveduto a:



Provincia  
di Ancona

comunicare al Proponente, nonché a tutti i soggetti interessati, l'avvio del procedimento di VIA ai sensi del Capo III della l.r. 3/2012, prevedendone la conclusione per il giorno 28.06.2014 secondo quanto indicato dal comma 1 dell' art. 15 e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo comma 4 in merito alla richiesta di documentazione integrativa;

richiedere al Comune di Osimo un aggiornamento del Certificato di Assetto del Territorio (d'ora in poi CAT), relativo all'area interessata dall'intervento, contenente l'effettiva estensione dell'opera oggetto di valutazione;

richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) territorialmente competente gli apporti istruttori di competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 14, comma 2 della citata l.r. 3/2012;

DATO ATTO inoltre che:

in data 13.02.2014, contestualmente alla regolarizzazione dell'istanza da parte del Proponente ed al completamento del deposito di tutti gli elaborati progettuali necessari al procedimento di cui trattasi, la Scrivente ha provveduto a rinnovare nel proprio sito *internet* la pubblicazione di cui al comma 2 dell'art. 13 della l.r. 3/2012, già effettuata in data 31.12.2013 alla presentazione dell'istanza originaria;

copia della documentazione riguardante il progetto è rimasta depositata presso questa Area per i sessanta giorni previsti dal comma 3 dell'art. 13 della citata l.r. 3/2012;

VISTO il Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal Comune di Osimo con nota prot. n. 07073 del 07.03.2014, pervenuta il 12.03.2014 ed assunta al prot. n. 37724 del 13.04.2014, integrato con l'attestazione di conformità il 18.03.2014 con nota prot. n. 8265 assunta al prot. n. 41379 del 19.03.2014, a seguito di richiesta della Scrivente prot. n. 37998 del 14.03.2014;

VISTO l'apporto istruttorio dell'A.R.P.A.M. prot. n. 9761 del 20.03.2014, assunto al prot. n. 43218 del 24.03.2014, integrato con nota prot. n. 20955 del 19.06.2014 assunta al prot. n. 86347 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

PRESO ATTO delle osservazioni sull'intervento in oggetto presentate dal Comitato "Energia, Ambiente e Territorio per i nostri figli" il 17.04.2014, assunte al prot. n. 59313 del 22.04.2014, per il cui approfondimento si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

DATO ATTO che con nota prot. n. 87195 del 23.06.2014:

sono state trasmesse al Proponente, per le controdeduzioni e gli adempimenti di competenza, le osservazioni precedentemente citate, nonché le valutazioni dell'A.R.P.A.M. prot. n. 9761 del 20.03.2014;

sono state formulate le richieste di integrazioni relative all'intervento in oggetto, con contestuale sospensione del procedimento e l'assegnazione di quarantacinque giorni per la presentazione di quanto richiesto, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della l.r. 3/2012;

è stato richiesto al Comune di Osimo di fornire alcuni chiarimenti in merito agli aspetti urbanistici riguardanti l'opera in oggetto;

VISTA la nota del Proponente del 28.06.2014 assunta al prot. n. 90208 del 30.06.2014 con cui, per le ragioni ivi esposte, si comunica, a partire dallo stesso giorno, il riavvio dell'attività dell'impianto, il cui spegnimento era stato disposto con ordinanza del Consiglio di Stato 4184/2013 e confermato con ordinanza cautelare 798/2014;

PRESO ATTO altresì della richiesta del Proponente, pervenuta il 28.07.2014 ed assunta al prot. n. 103177 di pari data, di una proroga di sessanta giorni per la produzione della documentazione integrativa richiesta con la citata nota prot. n. 87195 del 23.06.2014;



DATO ATTO che con nota prot. n. 104892 del 30.07.2014, si è riscontrata la richiesta di cui al precedente punto, concedendo al Proponente quarantacinque giorni di proroga ed indicando pertanto nel 21.09.2014 il termine per la presentazione delle integrazioni;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1032 del 01.08.2014 assunta al prot. n. 107289 del 04.08.2014, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Ancona, ha richiesto l'acquisizione di alcuni documenti relativi all'impianto in esame, ai fini di un'indagine di Polizia Giudiziaria;

DATO ATTO che la richiesta di cui al precedente punto è stata evasa in data 05.08.2014, consegnando *brevi manu* quanto indicato;

CONSIDERATO che, a seguito di approfondimenti istruttori, si è reso necessario richiedere ulteriori integrazioni al Proponente (nota prot. n. 109720 del 07.08.2014);

TENUTO CONTO della nota del Comune di Osimo prot. n. 24330 del 05.08.2014 assunta al prot. n. 110068 del 08.08.2014, che riscontra le richieste contenute nella citata nota della Scrivente prot. n. 87195 del 23.06.2014 e per il cui approfondimento si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

VISTA la nota dello Studio Legale Discepolo del 11.08.2014 (ns. prot. n. 111635 del 18.08.2014), che, in nome e per conto dei signori Capomagi Franco e altri, promotori del ricorso contro l'impianto in oggetto pendente avanti al Consiglio di Stato, si oppone alla ripresa dell'attività comunicata dal Proponente in data 28.06.2014;

PRESO ATTO in tal senso:

della comunicazione del Proponente del 23.08.2014 (ns. prot. n. 115135 del 27.08.2014), con cui si annuncia il riavvio delle procedure di spegnimento dell'impianto in oggetto, mantenendo in attività il solo stoccaggio dei cereali;

della nota dello Studio Legale Discepolo del 25.08.2014, assunta al prot. n. 115224 del 27.08.2014, con cui, tra l'altro, si ribadisce l'invito a far cessare l'attività dell'impianto;

della nota della Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - P.F. Rete Elettrica regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi prot. n. 606253 del 29.08.2014 (ns. prot. n. 117824 del 02.08.2014), con cui è stata comunicata l'intenzione del Proponente di procedere allo spegnimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 121350 del 08.09.2014 si è provveduto a richiedere al Proponente ulteriore documentazione integrativa, necessaria a seguito di pronunciamento dell'A.R.P.A.M. su questioni relative alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO dell'ulteriore nota dello Studio Legale Discepolo del 10.09.2014 (ns. prot. n. 125004 del 15.09.2014), relativa alla richiesta di cessazione dell'attività dell'impianto e riscontrata con nota della Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - P.F. Rete Elettrica regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi prot. n. 682619 del 26.09.2014 assunta al prot. n. 135876 del 03.10.2014;

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 30.09.2014 ed assunta al prot. n. 135473 del 02.10.2014, il Proponente ha richiesto un'ulteriore proroga di quarantacinque giorni per la presentazioni della documentazione integrativa, posticipando quindi la data di consegna al 22.11.2014;

PRESO ATTO che:

con nota del 06.10.2014 assunta al prot. n. 140049 del 09.10.2014, pervenuta alla Scrivente per conoscenza, lo Studio Legale Discepolo ha chiesto alla Regione Marche, tra l'altro, di far cessare l'attività dell'impianto in esame;

la Regione Marche ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente con nota prot. n. 829986 del 20.11.2014 (ns. prot. n. 166111 del 24.11.2014), richiamando la comunicazione di

spegnimento dell'impianto da parte del Proponente;

VISTA la nota del Comune di Osimo prot. n. 31367 del 10.10.2014 assunta al prot. n. 141395 del 13.10.2014, con cui è stato richiesto alla Scrivente un incontro per affrontare le criticità relative all'intervento in oggetto;

DATO ATTO che con nota prot. n. 147463 del 23.10.2014, riepilogando le fasi del procedimento svolte e annunciando la definizione dello stesso nel termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta, è stata formulata al Proponente la richiesta di ulteriori integrazioni, rinnovando l'assegnazione di quarantacinque giorni per la presentazione di quanto richiesto e intendendo altresì accolta l'ultima richiesta di proroga;

CONSIDERATO che il 04.12.2014 (ns. prot. n. 173452 di pari data), il Proponente ha richiesto una proroga di centocinquanta giorni a partire dal 07.12.2014 (scadenza dei quarantacinque giorni assegnati nella precedente nota prot. n. 147463 del 23.10.2014), con scadenza pertanto al 07.05.2015, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con le note di cui ai precedenti punti;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta richiesta (nota prot. n. 173538 del 05.12.2014);

PRESO ATTO dell'ulteriore nota del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Ancona prot. n. 262 del 02.03.2015 (ns. prot. n. 28969 di pari data), con cui si richiedono informazioni sul procedimento di cui trattasi;

VISTA la nota del Proponente del 30.04.2015, assunta al prot. n. 94729 del 14.07.2015 ed inviata alla Scrivente per conoscenza, con cui si chiede all'ufficio competente della Regione Marche di chiarire che, alla luce delle novità normative intervenute, l'impianto in oggetto non è soggetto alle procedure di VIA, richiesta ribadita con comunicazione pervenuta il 02.05.2015 ed assunta al prot. n. 94732 del 14.07.2015;

TENUTO CONTO delle successive richieste di proroga per la presentazione delle integrazioni avanzate dal Proponente e di seguito elencate:

“di almeno 150 giorni”, pervenuta il 29.04.2015 ed assunta al prot. n. 84115 del 23.06.2015, cui è stato dato riscontro con nota prot. n. 84603 del 24.06.2015, fissando la scadenza per la presentazione delle integrazioni al 04.10.2015;

di ulteriori centocinquanta giorni, pervenuta il 28.09.2015, assunta al prot. n. 134883 del 05.10.2015 ed accolta con nota della Scrivente prot. n. 140154 del 14.10.2015 che ha provveduto a fissare la nuova scadenza al 02.03.2016;

di ulteriori otto mesi, pervenuta il 16.02.2016 ed assunta al prot. n. 44173 del 27.04.2016;

DATO ATTO che con nota prot. n. 3226 del 11.01.2017 è stato richiesto al Comune di Osimo un contributo in merito alle problematiche di natura urbanistica concernenti l'impianto di cui trattasi;

VISTE:

la nota della Regione Marche prot. n. 167185 del 28.02.2017 (ns. prot. n. 18186 del 01.03.2017), con cui si riscontra la comunicazione dello Studio Legale Discepolo di richiesta, tra l'altro, di demolizione dell'impianto alla luce dell'annullamento della relativa autorizzazione;

la risposta del Proponente del 03.04.2017 (ns. prot. n. 22425 del 04.04.2017), con cui, per le motivazioni ivi contenute, si contesta la richiesta di demolizione dell'impianto;

PRESO ATTO della nota del Proponente pervenuta il 16.06.2017 (ns. prot. n. 30780 del 20.06.2017), con cui si invitano la Scrivente e gli uffici competenti della Regione Marche alla prosecuzione e conclusione dei rispettivi procedimenti di competenza;

ESAMINATA la documentazione integrativa pervenuta in data 20.06.2017 ed assunta al prot. n. 30914 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto



Provincia  
di Ancona

Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*) e su cui sono stati richiesti ai competenti uffici dell'A.R.P.A.M. gli apporti istruttori di competenza (nota prot. n. 31700 del 28.06.2017);

RITENUTO necessario:

richiedere all'Azienda sanitaria unica regionale (d'ora in poi ASUR) territorialmente competente, un contributo sanitario relativo all'impianto in oggetto, alla luce di quanto introdotto dalla l.r. 1/2015 che prevede che la stessa si esprima nell'ambito delle procedure di VIA, (nota prot. n. 33747 del 17.07.2017);

rinnovare al Comune di Osimo la richiesta di contributo già avanzata con precedente nota prot. n. 3226 del 11.01.2017 (nota prot. n. 33749 del 17.07.2017);

richiedere ai competenti uffici della Regione Marche un chiarimento definitivo sull'applicabilità all'impianto in esame della DAALR 62/2013 *Adeguamento del "Piano Energetico Ambientale Regionale"* (Deliberazione del Consiglio Regionale 16 Febbraio 2005, n. 175) alla normativa "Burden Sharing" e individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti a biomassa e a biogas (nota prot. n. 33751 del 17.07.2017);

VISTI i seguenti contributi, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

Servizio Epidemiologia Ambientale/Osservatorio Epidemiologico Ambientale dell'A.R.P.A.M. prot. n. 26876 del 17.07.2017, assunto al prot. n. 34340 del 21.07.2017 che, per opportuna conoscenza, la Scrivente ha provveduto a trasmettere all'ASUR con nota prot. n. 34359 del 21.07.2017;

A.R.P.A.M. prot. n. 28285 del 27.07.2017 assunta al prot. n. 35593 del 03.08.2017;

DATO ATTO che:

con nota prot. n. 39773 del 15.09.2017 è stata reiterata al Comune di Osimo la richiesta di cui alle precedenti note prot. n. 3226 del 11.01.2017 e prot. n. 33749 del 17.07.2017;

con nota 39775 di pari data si è provveduto a rinnovare alla Regione Marche la richiesta di chiarimenti di cui alla citata nota prot. n. 33751 del 17.07.2017;

con nota prot. n. 40491 del 21.09.2017, e per le motivazioni ivi contenute riguardanti, tra l'altro, l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, è stato disposto il prolungamento del presente procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. 3/2012;

PRESO ATTO:

della nota del Consiglio della Regione Marche prot. n. 6194 del 05.10.2017 assunta al prot. n. 42503 del 09.10.2017 che, in risposta alla richiesta della Scrivente circa l'applicabilità della DAALR 62/2013, ha trasmesso il parere del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti, di cui si dà conto nell'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

della nota del Comune di Osimo prot. n. 26946 del 11.10.2017, assunta al prot. n. 42915 di pari data, di risposta alle richieste di contributo istruttorio della Scrivente;

DATO ATTO che in data 14.11.2017 con nota prot. n. 47311, in considerazione della presenza di motivi ostativi alla positiva conclusione del procedimento di VIA, si è provveduto a trasmettere al Proponente, nonché a tutti i soggetti interessati, comunicazione relativa a possibile rigetto dell'istanza e richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10/bis della l. 241/90, con l'invito a fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, osservazioni e/o documenti finalizzati alla rivalutazione degli elementi e delle informazioni in possesso della Scrivente, con contestuale interruzione dei termini del procedimento, decorrenti *ex novo* dalla presentazione di quanto necessario al superamento delle criticità relative all'opera oggetto di valutazione;



CONSIDERATO che con nota pervenuta il 29.11.2017 ed assunta al prot. n. 47751 del 30.11.2017, il Proponente ha chiesto di poter prorogare al 28.02.2018 il deposito della documentazione finalizzata al superamento dei motivi ostativi di cui alla comunicazione di possibile rigetto dell'istanza;

RITENUTO di accogliere la richiesta di cui al precedente punto, individuando tuttavia come congruo il termine ultimo del 31.01.2018 per il deposito di cui al precedente punto (vedi nota prot. n. 49365 del 13.12.2017);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 97439 del 20.12.2017 assunta al prot. n. 50441 del 21.12.2017 il GSE - Gestore Servizi Energetici ha richiesto alla Scrivente la comunicazione relativa a possibile rigetto prot. n. 47311 del 14.11.2017, richiesta riscontrata con nota della Scrivente prot. n. 50552 del 22.12.2017;

PRESO ATTO della nota prot. n. 31 del 03.01.2018, assunta al prot. n. 320 del 04.01.2018, con cui il Comune di Offagna solleva delle perplessità in merito all'eventuale transito di mezzi pesanti sulle strade intersecanti il proprio territorio;

RITENUTO necessario trasmettere al Proponente la nota di cui al precedente punto, ai fini delle controdeduzioni di competenza (vedi nota prot. n. 590 del 09.01.2018);

DATO ATTO che con nota prot. n. 1790 del 18.01.2018 la Scrivente ha rinnovato all'ASUR la richiesta di apporti istruttori di cui alle precedenti note prot. n. 33747 del 17.07.2017 e prot. n. 34359 del 21.07.2017;

RITENUTO necessario, con note rispettivamente prot. n. 1887 e n. 1890 del 19.01.2018, richiedere all'ufficio competente della scrivente Amministrazione ed al Comune di Osimo chiarimenti in merito alla viabilità di accesso all'area dell'impianto in esame;

VISTO il contributo istruttorio dell'ASUR prot. n. 11160 del 22.01.2018 assunto al prot. n. 2284 del 23.01.2018, trasmesso al Proponente con nota prot. n. 3033 del 31.01.2018 e di cui si dà conto nell'allegato Rapporto sull'Impatto Ambientale (*Allegato I*);

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 29.01.2018 ed assunta al prot. n. 2779 di pari data, il Proponente ha chiesto una proroga fino al 15.02.2018 per il deposito della documentazione di cui ai precedenti punti, e che con nota prot. n. 2794 di pari data la Scrivente ha accolto la richiesta;

VISTA pertanto la documentazione prodotta dal Proponente in esito al preavviso di rigetto, pervenuta il 15.02.2018 ed assunta al prot. n. 4645 di pari data, successivamente integrata con note pervenute il 02.03.2018 ed assunte al prot. n. 6358 e 6364 del 06.03.2018, su cui si è provveduto a richiedere gli apporti istruttori di competenza al Comune di Osimo (vedi nota prot. n. 5195 del 21.02.2018), all'A.R.P.A.M. e all'ASUR (vedi note prot. n. 5197 di pari data e n. 6388 del 06.03.2018);

TENUTO CONTO in tal senso dell'apporto dell'ASUR prot. n. 36594 del 23.02.2018 assunto al prot. n. 6564 del 07.03.2018, per il cui contenuto si rimanda al Rapporto sull'Impatto Ambientale (*Allegato I*);

DATO ATTO che con nota prot. n. 5955 del 01.03.2018, si è provveduto ad informare il Proponente sull'entrata in vigore del nuovo d.lgs. n. 183 del 15.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.12.2017 n. 293, che ha modificato la parte quinta del d.lgs. 152/06, rendendo quindi necessaria l'acquisizione di dati necessari al rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, sostituita dal provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 16 comma 1 della l.r. 3/2012;

PRESO ATTO che il 07.03.2018, ns. prot. n. 6570 di pari data, il Sig. Capomagi Franco, tra i promotori del ricorso contro l'impianto in oggetto, ha depositato la nota del Comune di Osimo del 05.02.2014 relativa alla qualificazione di una delle vie di accesso all'impianto;

VISTE:



Provincia  
di Ancona

la nota del Comune di Osimo prot. n. 7501 del 16.03.2018 assunta al prot. n. 7664 del 19.03.2018, con cui si dà riscontro alle richieste di apporti istruttori della Scrivente precedentemente citate;

le valutazioni dell'A.R.P.A.M. prot. n. 10008 del 23.03.2018, assunte al prot. n. 8420 del 26.03.2018 e relative alla documentazione integrativa depositata dal Proponente;

la risposta del Proponente alla richiesta prot. n. 5955 del 01.03.2018, pervenuta in data 28.03.2018, assunta al prot. n. 8770 del 29.03.2018 e relativa ai dati riguardanti le emissioni in atmosfera dell'impianto in esame;

la richiesta di documentazione della Regione Carabinieri Forestale "Marche" - Stazione di Ancona prot. n. 380 del 09.04.2018, assunta al prot. n. 10976 del 19.04.2018, evasa con nota prot. n. 12694 del 11.05.2018;

la nota ad oggetto "... *Segnalazione e anticipo osservazioni*" ad opera dei Sigg. Franco Capomagi, Tito Picotti e Massimo Ricci, pervenuta il 14.04.2018 ed assunta al prot. n. 10708 del 17.04.2018, con cui si annuncia la presentazione di osservazioni in merito alla documentazione ultima presentata dal Proponente;

la nota del Comune di Polverigi prot. n. 1272 del 14.04.2018, ns. prot. n. 10945 del 19.04.2018, in cui si evidenziano criticità relative alla viabilità di accesso all'impianto;

DATO ATTO che con nota prot. n. 10943 del 19.04.2018 la Scrivente ha provveduto a riscontrare la nota ad oggetto "... *Segnalazione e anticipo osservazioni*", rappresentando che gli aspetti ivi richiamati attengono alla procedura autorizzativa ex art. 12 d.lgs. 387/2003, di competenza regionale, e non a quella di VIA in corso presso questa Amministrazione;

VISTE:

la nota della Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere prot. n. 447268 del 23.04.2018, assunta al prot. n. 11591 del 02.05.2018, in cui, nel dar conto dell'*excursus* autorizzativo relativo all'impianto in esame, comprensivo della richiesta del Proponente di "*conferma/convalida della Autorizzazione Unica n. 22/EFR del 20/04/2012 o comunque il rilascio del provvedimento ritenuto idoneo ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, di cui si ritiene che dovrà avere effetto ex tunc*", comunica di attendere l'esito della procedura di VIA prima di dare seguito alle richieste del Proponente;

la nota dell'Avv. Giuseppe Clementi in nome e per conto di alcuni residenti in Via Chiaravallese nel comune di Osimo, avente ad oggetto "*Osservazioni sulla viabilità di accesso all'area di impianto da traversa Via Chiaravallese*", pervenuta il 02.05.2018 ed assunta al prot. n. 11594 di pari data;

la nota pervenuta il 14.05.2018 ed assunta al prot. n. 13448 del 17.05.2018, con cui il Proponente, in virtù delle novità normative intervenute, contesta la necessità delle procedure di valutazione di impatto ambientale in relazione all'impianto in oggetto e ribadisce il diritto ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto da parte della Regione Marche;

la nota della Regione Carabinieri Forestale "Marche" - Stazione di Ancona prot. n. 491 del 20.06.2018 assunta al prot. n. 17903 del 29.06.2018, in cui si chiedono informazioni sul superamento delle criticità relative all'impianto in oggetto, anche alla luce del confronto tra la Scrivente ed il Comune di Osimo;

le osservazioni sulle integrazioni ad opera dei Sigg. Franco Capomagi, Tito Picotti e Massimo Ricci, pervenute il 02.07.2018 ed assunte al prot. n. 17977 di pari data;

DATO ATTO che:

con nota prot. n. 18889 del 06.07.2018 si è provveduto a richiedere al Comune di Osimo i chiarimenti definitivi in merito alle problematiche legate alla viabilità di accesso all'impianto in

oggetto;

della richiesta di cui al precedente punto si è data informazione alla Regione Carabinieri Forestale “Marche” - Stazione di Ancona (nota prot. n. 19156 del 10.07.2018);

con note prot. n. 20432 del 19.07.2018 e n. 21786 del 02.08.2018 è stata rinnovata al Comune di Osimo la richiesta di cui alla nota prot. n. 18889 del 06.07.2018;

VISTA in tal senso la risposta del Comune di Osimo prot. n. 20242 del 28.07.2018, pervenuta il 02.08.2018 ed assunta al prot. n. 21753 di pari data, per il cui approfondimento si rimanda al Rapporto sull’Impatto Ambientale (*Allegato I*);

PRESO ATTO che il Proponente, con nota pervenuta il 03.08.2018 ed assunta al prot. n. 21940 di pari data, lamentando il mancato rispetto dei termini del procedimento da parte della Scrivente, ha auspicato l’immediata conclusione del procedimento di VIA con l’adozione del provvedimento definitivo;

RITENUTO necessario riscontrare la richiesta di cui sopra (nota prot. n. 23021 del 20.08.2018), rappresentando al Proponente di aver dovuto effettuare delle verifiche in relazione alla viabilità di accesso all’impianto, dovute alla non esaustività della documentazione in possesso della Scrivente;

RITENUTO altresì, per completezza di informazioni, di dover trasmettere alla Regione Carabinieri Forestale “Marche” - Stazione di Ancona la nota del Comune di Osimo precedentemente citata prot. n. 20242 del 28.07.2018, (ns. prot. n. 21753 del 02.08.2018), nonché la succitata corrispondenza tra la Scrivente ed il Proponente in merito all’auspicio di immediata conclusione del procedimento (nota prot. n. 23077 del 21.08.2018);

PRESO ATTO dell’ulteriore sollecito al rilascio del provvedimento finale formulato dal Proponente con nota pervenuta il 01.10.2018 ed assunta al prot. n. 26996 di pari data;

VISTO quanto evidenziato al paragrafo 5 “*Conclusioni*” dell’allegato Rapporto sull’Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*):

**“... *Relativamente all’impatto sulle varie matrici ambientali, nella comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 47311 del 24.11.2017, l’Ufficio ha segnalato la presenza di motivi ostativi alla positiva conclusione del procedimento di VIA.***

***In esito alla produzione documentale successiva, sussistono le condizioni per esprimere un giudizio di compatibilità ambientale negativo, dal momento che permangono nel progetto presentati importanti criticità, di seguito illustrate, che non consentono di concludere per una compatibilità ambientale dell’impianto.***

*Il contesto territoriale in oggetto presenta inequivocabilmente le caratteristiche di un paesaggio agrario di natura storica, con riscontrabili tutti gli elementi tipici che lo caratterizzano, anche a prescindere da una immediata interpretazione da parte dello strumento urbanistico. Occorre superare le frammentazioni determinate dalla tecnica urbanistica e recuperare il senso dell’unità di paesaggio insita nella filosofia della pianificazione regionale.*

*Il progetto di mitigazioni presentato, modificato a seguito delle richieste formulate da questo Ente, appare inadeguato ad affrontare il delicato tema dell’inserimento dell’opera in oggetto nel contesto paesaggistico-territoriale specifico.*

*Le carenze non consentono di valutare compiutamente la mitigazione e la compensazione degli impatti specifici, soprattutto in relazione agli aspetti già oggetto di approfondimento nel corso dell’istruttoria del procedimento e che riguardano prevalentemente le aree di tutela paesaggistico ambientale individuate dal PPAR e dal PRG ad esso adeguato, in cui ricadono non solo l’impianto stesso, ma anche le aree di mitigazione e gran parte dei terreni dove verranno effettuate le colture dedicate alla produzione.*



Provincia  
di Ancona

*La realizzazione dell'intervento comporterebbe notevoli **sacrifici di ordine territoriale-ambientale**, per i quali, a fronte di propri indiscussi vantaggi economici, la ditta non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di adeguati e premianti vantaggi per la comunità locale, in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumo di risorse naturali e benefici collettivi. Né, d'altra parte, rilevano in questa sede le considerazioni del proponente in merito all'opportunità di mantenere l'impianto in relazione alle ingenti spese sostenute per la sua costruzione, peraltro anche legate ad evidenti deficienze progettuali. La presente valutazione non deve infatti risolversi in una mera regolarizzazione dell'opera, ma deve prendere in considerazione l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione (cfr. Sentenze Corte di Giustizia C-196/16, C-197/16 del 26.07.2017 e C-117/17 del 28.02.2018).*

*L'intervento proposto è posizionato in un'area con evidenti criticità di base da un **punto di vista idrogeologico** che, in corso d'opera, hanno comportato la necessità di cambiare pesantemente il progetto al fine di consolidare il versante in dissesto, con la realizzazione di interventi molto onerosi e complessi che necessitano di monitoraggi periodici.*

*Se le criticità fossero state approfondite e valutate preventivamente avrebbero, con molta probabilità, indirizzato verso una localizzazione alternativa dell'opera.*

*In merito alla **viabilità di accesso all'impianto**, due dei tre percorsi individuati dal progetto non risultano utilizzabili, pertanto l'impianto è accessibile esclusivamente da Via Coppa, con un accesso che oltretutto, per motivi di sicurezza stradale, dovrebbe essere spostato di circa 50 mt. a valle.*

*La ditta non ha fornito alcuna valutazione tecnico/progettuale a riguardo, con la conseguenza che l'unica soluzione di accesso, in esito al parere definitivo del Comune, risulta indefinita a livello realizzativo.*

*Oltretutto su tale tracciato si concentrerebbe l'intero flusso di traffico in ingresso e in uscita, che la ditta, in fase progettuale, aveva ritenuto opportuno distribuire su più tracciati.*

*In relazione alla **dieta dell'impianto** si evince che, pur dopo un processo in riduzione nel corso del procedimento, le biomasse diverse dai sottoprodotti rimangono in percentuale consistente, pari al 45% del totale. L'evoluzione progettuale appare più un tentativo di adeguamento alla normativa energetica regionale che il risultato di una reale vocazione aziendale ad una gestione sostenibile dell'attività nel territorio, risultando in definitiva sostanzialmente non allineata con la pianificazione di settore, che privilegia, in ingresso all'impianto, l'utilizzo di materiali di scarto.*

***In relazione alle istanze del proponente di cui al paragrafo 1.2 del presente documento istruttorio, l'esito del giudizio di VIA condiziona negativamente la valutazione relativa all'utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e l'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006.***”;

TENUTO CONTO pertanto che il giudizio di compatibilità ambientale negativo non consente il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, né la positiva valutazione relativa all'utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO:

dell'istruttoria tecnica compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato D alla legge regionale 3/2012, per le cui conclusioni si rimanda all'allegato al presente atto (*Allegato I*);

VISTI E RICHIAMATI:

la l.r. n. 3 del 26.03.2012 “*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*”, pubblicata sul BUR Marche del 05.04.2012 ed in vigore dal 20.04.2012;



Provincia  
di Ancona

l'art. 4 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale *“la Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio”* e che non presentino un impatto ambientale interregionale o una localizzazione sul territorio di due o più Province;

l'Allegato B2 alla citata l.r. punto 2 lettera c);

la Determinazione del Direttore del Dipartimento III – Governo del Territorio della scrivente Amministrazione n. 95 del 03.05.2011 di ***Assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale***, in esito alla procedura di *screening* relativa all'intervento in oggetto;

l'art. 6 comma 1 della citata legge regionale n. 3/2012, così come modificato dalla l.r. 1/2015, ai sensi del quale per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

il comma 1 dell'art. 15 della stessa, secondo cui *“L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA nei centotrentacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1.”*, scadenza che nel presente procedimento, tenuto conto del rinnovo della decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990 e del deposito delle ultime integrazioni da parte del proponente in data in data 28.03.2018, è individuata nel 25.08.2018;

CONSIDERATO tuttavia che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il decorso del termine per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento non priva l'amministrazione procedente del potere di pronunciarsi sulla situazione oggetto dell'istanza del richiedente, essendo la stessa finalizzata alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridicamente rilevante tra amministrazione e soggetto che necessariamente richiede l'emanazione di un provvedimento espresso;

RICHIAMATA inoltre la disposizione dell'art. 20, c. 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., a norma del quale le disposizioni in materia di silenzio assenso non si applicano, tra gli altri, agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente;

RITENUTO, pertanto, di poter legittimamente adottare il provvedimento in oggetto oltre la scadenza suindicata;

VISTI inoltre:

l'art. 7 commi 1 e 2 della l.r. 3/2012: *“Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di euro 350,00. OMISSIS - Gli oneri - OMISSIS - sono destinati:*

a) *per i cinque settimi all'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica - OMISSIS;*

b) *per i due settimi all'ARPAM e al Corpo Forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all'art. 24.”;*

l'art. 17 della stessa *“Informazioni sulla decisione”;*

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”;*

l'art. 107, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;*

la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”;*



il Decreto del Presidente n. 157 del 31.10.2018 ad oggetto: “*Affidamento incarichi dirigenziali*” con il quale viene confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso l’incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

la Determinazione del Dirigente del I Settore Area Risorse Umane ed Organizzazione n. 1135 del 05.11.2018 ad oggetto: “*Titolare di alta professionalità Arch. Sergio Bugatti - Settore IV, Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, rifiuti, suolo. Delega di funzioni dirigenziali. Conferma fino alla data del 20 maggio 2019*” con la quale, tra l’altro, si conferma la delega delle funzioni dirigenziali relative anche all’Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;

il “*Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente*”, come da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 45 del 11.04.2018, ad oggetto “*Art. 29 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente. Integrazioni e modifiche al decreto*”;

DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- I. Di esprimere un **giudizio di compatibilità ambientale negativo** in merito al progetto denominato “**Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 990 kWe mediante digestione anaerobica di biomasse provenienti da filiera corta**” insistente su un’area identificata catastalmente al foglio n. 10 particelle n. 53, 70, 71 e 34 (parte) del Comune di Osimo, presentato dall’Azienda Agraria Green Farm di Guido Leopardi Dittajuti & C. - Società Agricola Semplice, Partita IVA 02408710420 e sede legale nel comune di Osimo (AN), Via Monte S. Pietro n. 6, il 31.12.2013, con istanza assunta al protocollo dell’Ente n. 202777 di pari data e rinnovata il 13.02.2014 (prot. n. 23046 di pari data), così come ulteriormente modificato ed integrato a seguito della comunicazione relativa a possibile rigetto dell’istanza e richiesta di elementi ai sensi dell’art. 10/bis della l. 241/90 prot. n. 47311 del 14.11.2017, per le motivazioni contenute in premessa e nell’allegato Rapporto sull’Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*), che qui si intendono integralmente richiamate.
- II. Di dare atto che l’esito del giudizio di VIA condiziona negativamente anche la valutazione relativa all’utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all’art. 185 del d.lgs. 152/2006 e l’autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.lgs. 152/2006.
- III. Di trasmettere il presente atto al Proponente, Azienda Agraria Green Farm di Guido Leopardi Dittajuti & C. - Società Agricola Semplice, sede legale nel comune di Osimo (AN), Via Monte S. Pietro n. 6.
- IV. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Osimo per quanto di competenza ai sensi della l.r. 3/2012 nonché ai Comuni di Polverigi, Offagna, Filottrano, Santa Maria Nuova e Castelfidardo e a tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento.
- V. Di trasmettere copia ai soggetti intervenuti nel presente procedimento in qualità di controinteressati.
- VI. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Marche, Ente competente alla procedura di rilascio di Autorizzazione Unica ex art.12 del d.lgs. 387/2003.
- VII. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, per estratto nel B.U.R. Marche e in



Provincia  
di Ancona

versione integrale nel sito *internet* della Provincia di Ancona.

- VIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che resta salva e impregiudicata ogni decisione in capo alla Regione Marche.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:**

- fascicolo VIA 11 07 05 456

Ancona, 03/12/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA  
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL  
DIRIGENTE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Comune di Osimo

**Impianto per la produzione di energia elettrica  
da fonti rinnovabili di potenza pari a 990 kWe  
mediante digestione anaerobica di biomasse  
provenienti da filiera corta.**

Proponente:

Azienda Agraria Green Farm di Guido Leopardi & C. Dittajuti & C.

**Rapporto sull'impatto ambientale**

Valutazione di Impatto Ambientale

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSE .....</b>	<b>2</b>
1.1	La Valutazione di Impatto Ambientale rispetto alla procedura autorizzativa .....	2
1.2	Iter del procedimento.....	3
1.3	Individuazione e localizzazione del progetto .....	3
1.4	Identificazione del proponente .....	4
1.5	Deposito degli elaborati.....	4
1.6	Pubblicazione dell'avviso sul quotidiano a diffusione regionale .....	4
1.7	Attestazione dell'avvenuto deposito.....	4
1.8	Indicazione delle osservazioni e memorie presentate.....	4
<b>2</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>5</b>
2.1	Sintesi del quadro di riferimento programmatico .....	5
2.2	Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico.....	5
<b>3</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .....</b>	<b>16</b>
3.1	Sintesi del quadro di riferimento progettuale .....	16
3.2	Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale .....	19
<b>4</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.....</b>	<b>27</b>
4.1	Sintesi delle caratteristiche del quadro di riferimento ambientale.....	27
4.2	Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale.....	33
<b>5</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>44</b>
5.1	Esito dell'istruttoria .....	44
<b>6</b>	<b>OSSERVAZIONI .....</b>	<b>46</b>
6.1	Osservazioni pervenute .....	46
6.2	Memorie .....	54
<b>7</b>	<b>ELENCO ELABORATI.....</b>	<b>60</b>

## 1 PREMESSE

### 1.1 La Valutazione di Impatto Ambientale rispetto alla procedura autorizzativa

L'Azienda Green Farm ha depositato il 15.10.2009 presso la Regione Marche una prima istanza ("progetto 2009") con cui chiedeva il rilascio della Autorizzazione Unica per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da biomasse, localizzato in Comune di Osimo, foglio 10 particelle nn. 51-53-71-74 della potenza termica in ingresso di 2,46 MWt e della potenza nominale di 0,99 MWe.

Successivamente la società depositava istanza di Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA in base a quanto stabilito dalla sopravvenuta L.R. 31/2009. Tale procedimento si concludeva con la Determinazione n. 95 del 3/5/2011 della Provincia di Ancona con la quale il progetto veniva assoggettato a VIA, alla luce di una serie di criticità, in primis l'insistenza della localizzazione dell'impianto in zone per le quali il PRG del Comune di Osimo stabiliva prescrizioni ostative.

A fronte di ciò, dopo aver valutato i rilievi svolti dalla Provincia di Ancona, Green Farm predisponendo lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) per la procedura di VIA contenente nuove e integrative soluzioni progettuali rispetto a quanto già previsto nel progetto 2009.

Nelle more della predisposizione della documentazione per la VIA entrava in vigore la L.R. n. 20 del 31/10/2011 di modifica della L.R. n. 7/2004 che escludeva dalla VIA tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas da biomasse (mediante fermentazione anaerobica metanogenica) di potenza termica inferiore a 3 MWt (All. B2, par. 6 lett. n terdecies, punto 3), indicativamente pari ad una potenza elettrica inferiore a 1 MWe.

Alla luce di tale mutato contesto normativo, Green Farm depositava presso la Regione Marche, in data 20/12/2011, una nuova istanza di Autorizzazione Unica, unitamente ad un ampio e dettagliato nuovo progetto, per la realizzazione di un impianto a biogas da biomasse modificato dalla rielaborazione avvenuta a seguito del decreto provinciale di assoggettamento a VIA.

L'impianto veniva autorizzato con Decreto della PF Autorizzazioni energetiche della Regione Marche n. 22/EFR del 20/04/2012, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, senza aver effettuato pertanto le procedure di VIA.

Successivamente, con decreto n. 104/EFR del 24/10/2012 (pubblicato sul BURM n. 108 del 8/11/2012) veniva autorizzata una variante in corso d'opera al progetto.

Infine a settembre 2013 con una S.C.I.A. presentata al Comune di Osimo venivano apportate ulteriori modifiche progettuali, riguardanti soprattutto la realizzazione della laguna e la sistemazione idrogeologica delle aree limitrofe.

Tuttavia, la legittimità del procedimento autorizzatorio è stata messa in discussione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 22.05.2013. L'Autorizzazione Unica Green Farm è stata infatti impugnata avanti al TAR Marche e i ricorrenti hanno sollevato il vizio della mancata sottoposizione a VIA, sostenendo la incostituzionalità della L.R. n. 3/2012. Mentre il TAR ha respinto sia in via cautelare che definitiva gli assunti dei ricorrenti (cfr. ordinanza n. 383 del 27/07/2012 e sentenza n. 301/2013), il Consiglio di Stato in sede di appello avverso la sentenza

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

del TAR territoriale, con sentenza n. 4729/2014, ha accolto l'appello proposto dai privati contro la sentenza di primo grado, dando rilevanza alla pronuncia della Corte costituzionale.

La successiva impugnativa avanti la Corte di Cassazione si è conclusa con la sentenza n. 25629/2016 che ha respinto il ricorso di Green Farm.

Nel corso del procedimento di appello e in via cautelativa, al fine di preservare il titolo autorizzativo e l'attività imprenditoriale in corso, l'Azienda Agraria Green Farm proponeva istanza di VIA per l'impianto in oggetto.

## **1.2 Iter del procedimento**

Il proponente ha presentato **istanza di VIA** presso la Provincia di Ancona il 31.12.2013, assunta al ns. prot. n. 202777 di pari data, rinnovata con nota del 13.02.2014, registrata al protocollo n. 23046 di pari data.

Nella prima fase istruttoria sono state effettuate diverse **richieste di integrazioni**, succedutesi in relazione ai molteplici aspetti tecnici da valutare e alla peculiarità dell'inquadramento normativo di un impianto a biogas:

- prot. n. 87195 del 23.06.2014;
- prot. n. 109720 del 07/08/2014;
- prot. n. 121350 del 08/09/2014;
- prot. n. 147463 del 23/10/2014.

**Dopo diverse richieste di proroga**, il proponente ha prodotto le **integrazioni** in data 20.06.2017 (prot. n. 30914).

Con nota prot. n. 40491 del 21.09.2017, questa Autorità ha disposto il **prolungamento del procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 2 della LR 3/2012**, in attesa della definizione del quadro normativo e istruttorio.

Con ns. nota prot. n. 47311 del 24.11.2017 si è provveduto ad effettuare **comunicazione relativa a possibile rigetto dell'istanza** con richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/90.

In data 15.02.2018 (prot. n. 4645) la ditta ha depositato le relative **osservazioni**, cui sono seguite gli ulteriori documenti del 02.03.2018 (ns. prot. n. 6358 del 06.03.2018) e del 28.03.2018 (ns. prot. n. 8770 del 29.03.2018).

Nell'ambito del presente procedimento di VIA la Ditta ha presentato istanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 16 comma 1 della LR 3/2012, di rilascio di altri titoli in materia ambientale:

- la valutazione relativa all'utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (art. 5 comma 12 LR 3/2012);
- l'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (art. 16 comma 1).

## **1.3 Individuazione e localizzazione del progetto**

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 3/2012 (ricadente in Allegato B2 punto 2 lettera c della LR 3/2012, assoggettato a VIA con D.D. 95 del 3/5/2011) ha ad oggetto un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 990 kWe mediante digestione anaerobica di biomasse provenienti da filiera corta nel Comune di Osimo.

L'area è identificata catastalmente al foglio n. 10 particelle n. 53, 70, 71 e 34 (parte).

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

In merito al **titolo di disponibilità dell'area**, la ditta ha prodotto:

1. Contratto di vendita del 27.07.2012 stipulato tra i Signori Francesco Leopardi Dittajuti e Guido Leopardi Dittajuti e l'Azienda Agricola Green Farm relativo al foglio n. 10 part. n. 70, 71 e 53;
2. Contratto di affitto di terreno agricolo del 21.03.2012 tra la società Immobiliare Agricola Montetorto s.r.l. e l'Azienda Agricola Green Farm relativo al foglio n. 10 part. n. 34, con scadenza al 10.11.2027.

L'area interessata dall'intervento di mitigazione è in disponibilità del proponente in forza del contratto di affitto agricolo recentemente stipulato tra Guido Leopardi Dittajuti e l'Azienda Green Farm di Guido Leopardi Dittajuti & C. Società Agricola Semplice (cfr. Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà e relativi annessi, prot. n. 4645 del 15.02.2018).

Per quanto riguarda la **disponibilità delle strade interne**, si rimanda al paragrafo 3.2 – Viabilità di accesso.

#### **1.4 Identificazione del proponente**

Azienda Agricola Green Farm di Guido Leopardi Dittajuti & C. - Via Monte San Pietro, 6, 60027 Osimo (AN).

#### **1.5 Deposito degli elaborati**

Dal giorno 13.02.2014 per 60 giorni presso la sede della Provincia di Ancona – Dipartimento III – Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali e presso la sede dei Comuni di Osimo, Polverigi, Offagna, Filottrano, Santa Maria Nuova e Castelfidardo.

#### **1.6 Pubblicazione dell'avviso sul quotidiano a diffusione regionale**

In data 13.02.2014 su Il Messaggero.

#### **1.7 Attestazione dell'avvenuto deposito**

Presente nella documentazione.

#### **1.8 Indicazione delle osservazioni e memorie presentate**

##### **Osservazioni:**

- Franco Capomagi e altri  
ns. prot. n. 59313 del 22/04/2014;

##### **Memorie**

- Comune di Offagna  
prot. n. 47311 del 24.11.2017, ns. prot. n. 320 del 04/01/2018.
- Comune di Polverigi  
prot. n. 1272 del 14.04.2018, ns. prot. n. 10945 del 19/04/2018;
- Franco Capomagi, Tito Picotti e Massimo Ricci  
ns. prot. n. 10708 del 17/04/2018;
- Avv. Giuseppe Clementi, in nome e per conto dei Sig. ri Letizia Giulietti e Fabio Mezzelani  
ns. prot. n. 11594 del 02/05/2018.

La loro **sintesi e la relativa valutazione** da parte dell'Ufficio sono riportate al paragrafo 6 del presente documento istruttorio.

## 2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico

#### Pianificazione di livello comunale

Rispetto al PRG del Comune di Osimo, l'area ricade in ZTO EO-9b "Aree agricole potenzialmente instabili" (art. 23 delle NTA del PRG).

#### Pianificazione di livello regionale e provinciale

Rispetto al PPAR, l'impianto ricade in:

- Categoria costitutiva del paesaggio storico culturale "Paesaggio agrario di interesse storico ambientale" (Art.38 del PPAR)  
Tav. 8 Area 26 "Polverigi-Offagna-Osimo";
- Aree B del Sottosistema Territoriale: Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione (art. 20 del PPAR)  
Tav. 6 Area 18 "Sappanico-Montesicuro-Offagna-MontePolesco".

Per quanto riguarda il PTC, l'area in oggetto ricade nell'ambito territoriale "B" – Ambito territoriale della bassa collina.

L'impianto non ricade in aree censite dal PAI, ma l'area PAI codice F-14-0487 lambisce l'area del lagone.

#### Pianificazione a livello nazionale

L'intervento non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004. L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e non interessa aree parco né Siti di Interesse Comunitario né Zone di Protezione Speciale.

#### Pianificazione di settore

In relazione al PEAR 2016, la ditta dichiara che *"...le caratteristiche progettuali dell'impianto in oggetto e le previste modalità gestionali necessarie alla sua messa in esercizio rispondono coerentemente alle misure proposte dal PEAR..."*

### 2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

#### Pianificazione di livello comunale

Relativamente alla **conformità urbanistica** dell'intervento, con Certificato di Assetto del Territorio prot. n. 7073 del 07.03.2014, assunto al ns. prot. n. 37724 del 13.03.2014, il **Comune di Osimo** certificava che:

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*“Limitatamente all’estensione dell’opera oggetto di valutazione, essa ricade in zona EO\_9b, aree potenzialmente instabili, regolamentata dall’art. 23 delle NTA del vigente PRG”.*  
Con nota prot. n. 8265 del 18.03.2014, ha attestato la conformità urbanistica al PRG vigente.

Con nota ns. prot. n. 87195 del 23.06.2014, l’**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** chiedeva al Comune di Osimo:

- *“Preso atto della dichiarazione di conformità urbanistica del Comune... ma considerando che nel Certificato di Assetto del Territorio... il Comune medesimo localizzava l’intervento esclusivamente in zona EO\_9b, si chiede di specificare la conformità delle opere realizzate con SCIA del settembre 2013 alle previsioni del PRG adeguato al PPAR per le zone EI-3 e EI-8;*
- *In merito ai suddetti interventi, si chiede di chiarire se e a quali condizioni siano realizzabili mediante titolo edilizio certificato”.*

A riscontro, il **Comune di Osimo**, con nota prot. n. 24330 del 05.08.2014, ns. prot. n. 110068 del 08.08.2014, comunicava quanto segue:

- *“Punto 1 - Gli interventi proposti con la citata SCIA 2013, sono compatibili con le vigenti N.T.A. in quanto, gli stessi, sono rivolti al miglioramento ambientale, al superamento delle modificazioni createsi a seguito di eventi calamitosi, o quale azione preventiva rispetto a possibili criticità geologiche in corso di definizione mediante attività di monitoraggio, infatti:*
  - *quelle ricadenti all'interno dell' ambito EI-3 (corsi d'acqua) riguardano la modesta riprofilatura di un piccolo corso d'acqua - che ha subito, durante le intense precipitazioni del 2006, degli indebolimenti o smottamenti degli argini pre-esistenti - mediante il riporto di modeste quantità di terreno: attività compatibili con l'art. 16 delle N.TA del vigente P.R.G.;*
  - *quelli ricadenti all'interno degli azzonamenti EI-8 (area di versante a pericolosità elevata) riguardano interventi di consolidamento e messa in sicurezza della stabilità dei versanti, l'intercettazione delle acque di falda con drenaggi profondi, nonchè interventi di miglioramento delle caratteristiche geotecniche. Tutti gli interventi sono compatibili con l'art. 21 delle N.TA del vigente P.R. G.;*
  - *quelle riguardanti le attività di monitoraggio riguardano l'installazione di apparecchiature e sistemi di misurazione per le finalità di cui al punto precedente;*
- *Punto 2 - Gli interventi suddetti si ritengono assentibili mediante SCIA, ai sensi dall'art. 22 del D.P.R. 380/2001...”.*

#### **Pianificazione di livello regionale e provinciale**

Relativamente a questo livello pianificatorio, l’istruttoria si è concentrata sulla verifica di **conformità dell’intervento al PPAR**, cui il PRG del Comune di Osimo risulta formalmente adeguato.

Con nota ns. prot. n. 87195 del 23.06.2014, l’**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** chiedeva al Comune di Osimo:

- *“In relazione a quanto riportato nel ... Certificato di Assetto del Territorio, si chiede di motivare l’indicazione della presenza nel sito di intervento di un’area B di rilevante valore paesistico ed ambientale ex artt. 20 e 23 delle NTA del PPAR senza tuttavia che venga*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*riconosciuta la contestuale presenza dell'area classificata come 'paesaggio agrario di interesse storico-ambientale' n. 26 "Polverigi Offagna Osimo" dal PPAR.*

- *Si chiede di verificare se l'area PAI (Codice frana F-14-0487 AVD P3/R2) segnalata nel Certificato di Assetto del Territorio interferisca con l'area effettivamente interessata dall'impianto".*

A riscontro, il **Comune di Osimo**, con nota prot. n. 24330 del 05.08.2014, ns. prot. n. 110068 del 08.08.2014, comunicava quanto segue:

- *"Il P.R.G. del Comune di Osimo è adeguato al P.P.A.R. e, in quanto tale, gli azzonamenti urbanistici sono stati qualificati e regolati in conformità agli strumenti sovraordinati quali, appunto, il P.P.A.R. La apparente complessa lettura della disciplina della zona urbanistica sta nel fatto che si è scelto progettualmente, di "sintetizzare" le diverse tutele ambientali, paesaggistiche ed idrogeologiche, all'interno di un unico dettato normativo - sia cartografico che normativo - in cui, la norma più restrittiva assorbe quella meno ristrettiva. Nel caso in questione, quindi, non è che non sia stata riconosciuta la contestuale presenza del paesaggio agrario di interesse storico-ambientale, ma la sua disciplina è stata trasfusa all'interno delle zone urbanistiche di P.R.G., in questo caso, più restrittive, e le cui attività in essere risultano compatibili rispetto a quanto stabilito dallo stesso P.P.A.R. ... Tutte le valutazioni di merito, quindi, sono state fatte in sede di redazione della Variante Generale al P.R.G., le quali hanno determinato la disciplina finale per gestione delle trasformazioni urbanistico-edilizie nel territorio, ivi comprese quelle nella zona di cui trattasi.*
- *L'ambito PAI segnalato nel certificato di assetto del territorio, lambisce appena marginalmente parte del mappale 34, foglio 10, restando in ogni modo esterno alla localizzazione degli impianti e delle attrezzature riguardanti il ciclo produttivo".*

Con nota ns. prot. n. 3226 del 11.01.2017, l'ufficio chiedeva un ulteriore contributo al Comune di Osimo, come segue:

*"...Si premette che il vigente PRG approvato nel 2008, è stato fatto oggetto di specifici rilievi di conformità espressi dalla Provincia nell'ambito dell'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992, alcuni tra i quali hanno riguardato specificatamente la modalità di riadeguamento del PRG al PPAR effettuato nel 2008 al tempo dell'elaborazione della variante generale sopracitata. In particolare dal parere provinciale veniva rilevata una modalità non corretta nella stesura del vigente PRG, confluita poi nella tavole del piano degli azzonamenti aventi una natura prescrittiva, del recepimento degli ambiti di tutela del PPAR. Questa non corretta modalità di recepimento è stata fatta oggetto quindi di specifico rilievo di non conformità al PPAR. Nella scheda n. 8 del parere allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. 390 del 25.09.2007 (e successiva n. 123 del 25.03.2008) si legge infatti: "La struttura del P.P.A.R. si articola nei Sottosistemi Tematici, che individuano le componenti fondamentali dell'ambiente, suddivisi tra quelli geologici, botanico-vegetazionali e storico culturali; vi sono poi Sottosistemi Territoriali che inquadrano ambiti omogenei graduati secondo la loro rilevanza paesistico ambientale; ed infine le Categorie costitutive del paesaggio, elementi fondamentali della struttura territoriale. Il progetto di adeguamento passa necessariamente attraverso una lettura del territorio, che, attraverso fasi successive, arriva a definire un progetto generale di tutela che tenga conto di tutte le proprie componenti ambientali e paesaggistiche. La perimetrazione*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*dell'ambito definitivo non rimane quindi un obiettivo scarno della trasposizione delle tutele, ma elemento significativo per una visione complessa del paesaggio, che si articola nelle sue forme varie e piene di relazioni, tra le risorse naturali, l'ambiente urbano, gli insediamenti sparsi, i nuclei ed i borghi rurali. Obiettivo finale quindi è individuare un'Unità di Paesaggio (cfr. Delibera di Giunta Regionale n.1287 ME/URB del 19/05/97, punto 2.7, pag. 23) dalla quale far trasparire nettamente le componenti caratterizzanti del territorio, al quale il P.R.G. riconosce il valore e ne salvaguarda l'identità. Il presente PRG avendo mutuato l'impostazione generale delle tutele in sede di adeguamento al PPAR del PRG del 1996, ne ha individuato una sorta di classificazione suddivisa tra tutele integrali e tutele orientate, che identifica la risorsa da tutelare, trasponendole poi all'intero di un perimetro di azzonamento del PRG. In definitiva, da tutta l'impostazione del PPAR sopra evidenziata, ne deriva una trasposizione piuttosto scarna, di singole tutele limitata alla sola risorsa da tutelare, con la propria norma tecnica. La criticità di tale impostazione, sostanzialmente diversa rispetto a quella del PRG del 1996, trova un forte limite nell'interruzione che l'azzonamento, relativo ad una risorsa, incontra, interferendo con un altro azzonamento. In sostanza, questa modalità di adeguamento al PPAR, non si adatta precisamente al territorio, in quanto questo non risulta strutturato in modo tale che ciascuna risorsa con il rispettivo ambito risulti isolata l'una dall'altra. Facendo un esempio, un crinale che attraversa il territorio, può incontrare altri ambiti di tutela orientata. In questo caso si pone un problema di gerarchia e prevalenza tra le tutele orientate con le quali interferisce e che il PRG stabilisce di interrompere, o di far proseguire. Il CPT rileva che tale impostazione di adeguamento al P.P.A.R. trova inoltre il suo limite nella perdita dell'unità di paesaggio che il PPAR indica di tutelare e che scaturisce dalla lettura del territorio. Tale carenza del presente PRG risulta evidente in modo particolare nell'azzonamento del paesaggio agrario storico – ambientale (EO 14) che, trasposto in una zonizzazione risulta limitato a piccole porzioni di aree". Con Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 19.12.2007 e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 23.04.2008 è stato contro dedotto al rilievo provinciale affermando che "si è considerata la tutela di maggior peso seguendo il principio della gerarchia delle tutele per determinare una più snella lettura sulle possibilità di trasformazione dei suoli. Nelle tutele definitive nel nuovo strumento urbanistico si conservano i principi cardine contenuti delle norme vigenti e la lettura del territorio è leggibile nelle tavole di analisi che sono parte integrante del piano [leggasi quindi tav. EA11]. Mentre nelle tavole gestionali è subito leggibile ed analizzabile la struttura normativa che interessa l'ambito. Quindi nel PRG vigente adeguato al PPAR si è operato mettendo a punto un sistema complesso di vincolo nel vincolo, superato con l'individuazione di zone univoche urbanistiche che rispondano agli obiettivi stabiliti nell'elaborato degli ambiti definitivi di tutela paesaggistico-ambientale come descritto nel modello di riferimento per le norme tecniche di attuazione dei Piani regolatori generali nell'allegato A.IV/2 del P.T.C. della Provincia di Ancona al capo 2.1.1. [...] Inoltre è da rilevare che una cartografia integrata delle tutele congiuntamente alle trasformazioni dei suoli rappresentata in unica tavola non sembra discernere in maniera cogente dalle norme vigenti. E' ovvio che detta integrazione può essere effettuata con l'uso di elaborazioni informatiche interattive così come già predisposto dai nostri uffici SIT". Pertanto la lettura delle tutele paesaggistiche, al fine della verifica della compatibilità dell'intervento, viene ad essere affermata come analisi delle NTA del PRG e raffronto con la tavola di analisi degli ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR.*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*Alla luce delle premesse sin qui esposte, si chiede pertanto di attestare se, nella porzione di zona EO-9b in cui ricade l'intervento in oggetto, siano o meno ricomprese le tutele derivanti dalla trasposizione passiva di:*

- 1. categoria costitutiva del paesaggio storico culturale "Paesaggio agrario di interesse storico ambientale" (Art.38 del PPAR), analogamente a quanto avviene esplicitamente nella adiacente area EO -14;*
- 2. Aree B del Sottosistema Territoriale: Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione (art.20 del PPAR);*
- 3. ogni altra categoria e/o area dei Sottosistemi Territoriali e Tematici, confluita nella citata zonizzazione agricola EO-9b, a seguito della sintesi delle tutele operata con l'adeguamento del PRG al PPAR.*

*Preme sottolineare che la classificazione di 'paesaggio agrario di interesse storico-ambientale' dell'area in questione ha rilievo non solo al fine di verificare la conformità dell'intervento al PRG adeguato al PPAR, ma anche al fine di accertare l'idoneità dell'area rispetto alla DACR n. 62/2013, oggetto di annullamento parziale ad opera delle note Sentenze del TAR Marche.*

*Gli aspetti sopra richiamati sono altresì oggetto delle osservazioni presentate, nell'ambito del presente procedimento, dal Comitato "Energia, Ambiente e Territorio per i nostri figli"..."*

**Il Comune di Osimo**, con nota prot. n. 26946 del 11.10.2017, assunta al ns. prot. n. 42915 di pari data, ha così riscontrato:

*"Premesso:*

- che il comune di Osimo risulta dotato di PRG vigente adeguato al P.P.A.R., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 23/04/2008 ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e succ. mm. ed ii.;*
- che l'art. 3 delle vigenti N.T.A. individua l'elenco degli elaborati costitutivi del piano;*
- che in detto elenco risultano inserite la Carta del paesaggio vegetale EA 08-o e analisi P.P.A.R. EA 11-o oltre agli elaborati gestionali;*
- che in particolare la categoria costitutiva del paesaggio storico culturale "paesaggio agrario di interesse storico ambientale" di cui all'art. 38 del P.P.A.R. risulta trasposta graficamente nell'elaborato EA 11-o in dettaglio per la zona in argomento la n. 26 (Polverigi-Offagna-Osimo).*

*All'interno della zonizzazione perimetrata e campita, risultano altresì "sintetizzate" le diverse tutele ambientali, paesaggistiche, idrogeologiche, botanico-vegetazioni, storico-monumentali.*

- che per quanta riguarda la classificazione degli edifici di interesse storico monumentale l'individuazione cartografica è avvenuta in tutti gli elaborati gestionali in scala 1:10.000 e 1:2000 con riferimento normativo all'art. 36 e relativo elenco all'allegato n. 1 delle stesse norme.*
- che come già precisato risulta individuata la contestuale presenza delle condizioni individuate nel PPAR per il paesaggio agrario di interesse storico-ambientale con la trasfusione della sua normativa all'interno delle zonizzazioni ricadenti nell'ambito del più volte citato art. 38 del PPAR effettuate con il PRG comunale a seguito della più circostanziata verifica del contesto territoriale comunale.*
- che proprio a tal proposito la Regione Marche con la circolare n. 17 del 18/09/1990 prot. 20/2676/SAG avente per oggetto "Definizione e perimetrazione delle aree caratterizzate dalla*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*presenza di emergenze geomorfologiche ... " ha formulato il risultato con il quale ... i comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPAR, possono procedere ad una ulteriore delimitazione e specificazione ai sensi ed alle condizioni, di cui all'art. 28, ultimo comma lett. a).*

- *che pertanto le zonizzazioni ricadenti all'interno del territorio riconducibile all'art. 38 del P.P.A.R. risultano normate secondo ulteriori livelli di tutela e vincoli rispetto alle trasformazioni oggetto di divieto secondo le norme di attuazione del P.RG. delle singole zonizzazioni.*

*Pertanto:*

*La trasposizione passiva dell'art. 38 del PPAR opera sia nel dispositivo delle NTA vigenti all'art. 23 per la zona EO-9b (aree potenzialmente instabili) che nel dispositivo delle NTA vigenti all'art. 28 zona EO-14 (Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale) in quanto a seguito dell'elaborazione dei dati a scala di più elevato dettaglio e delle verifiche effettuate con le relative considerazioni assunte, si è data conferma dei contenuti di indirizzo dell' art. 38 del PPAR con l'ulteriore integrazione e specificazione, a maggior tutela, degli interventi non ammessi secondo le ulteriori prescrizioni individuate.*

*Risultano applicate le competenze attribuite dallo stesso art. 38 del PPAR allo strumento urbanistico generale nel riferimento richiesto rispetto agli articoli:*

- *23 del P.R.G vigente .. in linea con la L.R. 13/1990 e con le limitazioni delle prescrizioni e delle note particolari.*
- *28 del P.R.G. vigente .. mantenimento del paesaggio agrario di interesse storico ambientale in cui permangono elementi e tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e vegetazione con individuazione in relazione all'art. 3 della L. R. 13/1990 l'elenco degli interventi non consentiti nelle prescrizioni e note particolari.*

*Considerato inoltre:*

- *che l'amministrazione comunale di Osimo con delibera di consiglio comunale n. 6 del 20/01/2010...avente per oggetto: "applicazione art. 60 (esenzioni) delle N. T.A di PPAR alle previsioni del vigente PRG del Comune di Osimo" con il dispositivo n. 4) ha disposto che .... "in caso di impianti di biomassa l'esenzione dal rispetto ai vincoli del PPAR dovrà essere sottoposta all'approvazione specifica degli enti sovra comunali preposti e previa verifica dell'impatto ambientale "*
- *che la Regione Marche - Giunta Regionale, con nota prot. n. 0718064/24/2011 R Marche/GRM/EFR/P 330.20.30/2010 EFR 11/14, pervenuta presso il Comune di Osimo il 28/11/2011 prot. n. 35545, dichiarava che l'opera in oggetto era esclusa da Valutazione di impatto Ambientale.*
- *che le certificazioni di assetto territoriali emesse dal Comune di Osimo risultano conformi alle previsioni delle condizioni normative e documentali emesse anche dagli enti sovraordinati secondo i rispettivi termini di validità e legittimità, riscontrabili alle date di emissione.*

*In conclusione:*

*stante quanto sopra descritto e riportato si ritiene di aver formulato la sequenza degli atti amministrativi comunali e sovraordinati che contemplano le tutele individuate dal PPAR e le relative soglie minime ed inderogabili disponibili in applicazione delle disposizioni amministrative vigenti, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 23/04/2008 ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell' art. 26 della L.R. 34/1992 e succ. mm. ed ii. e degli*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*ulteriori atti e documenti amministrativi ulteriormente emessi dall'Amministrazione Comunale di Osimo riconducibili direttamente o indirettamente all'argomento in esame”.*

Nella **comunicazione relativa a possibile rigetto dell'istanza con richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/90**, ns. nota prot. n. 47311 del 24.11.2017, in relazione all'invarianza idraulica di cui alla LR 22/2011, pur non costituendo motivo di rigetto si osservava quanto segue:

*“L'area di laminazione proposta (“area verde ribassata”) sembrerebbe insistere su terreni in disponibilità della ditta. Tuttavia, essendo l'area in questione esterna al perimetro del progetto ed insistendo su zona con altra vincolistica comunale, è necessario che la ditta argomenti riguardo alla sua fattibilità”.*

Con le **integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018** la ditta ha proposto una nuova ubicazione del bacino di laminazione “...completamente all'interno dell'area classificata dal PRG come EO-14 “Paesaggio agrario di interesse storico ambientale”, normata dall'art. 28 delle N.T.A. Con la traslazione, l'area verde ribassata ricadrà in terreni di proprietà e nelle disponibilità del Proponente... Dalla lettura delle NTA, si evidenzia che risultano fattibili tutte le opere attinenti al regime idraulico, nel quale è inquadrabile l'area verde ribassata necessaria per il rispetto dell'invarianza idraulica dell'impianto”.

In conclusione, l'istruttoria effettuata nell'ambito della presente procedura è stata volta a chiarire se l'area interessata dal progetto fosse ricompresa all'interno del paesaggio agrario storico, (categoria costitutiva del paesaggio disciplinata dall'art. 38 delle N.T.A. del PPAR) come trasposto nel PRG del Comune adeguato al PPAR e quindi assoggettata alle norme di tutela ad esso riferite. Questo perché non era in discussione che il PPAR avesse correttamente perimetrato questo ambito paesistico, come facilmente riscontrabile dalle tavole del Piano regionale, che la annovera peraltro anche tra le Aree B del *Sottosistema Territoriale: Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione* (art.20 del PPAR). Ma occorre comprendere se, al di là delle obiezioni mosse dalla Provincia con i rilievi di conformità sul vigente PRG di Osimo, come ben esplicitate nella ns. nota prot. n. 3226 del 11.01.2017 sopra richiamata, il Comune ritenesse che la propria trasposizione delle tutele paesistiche fosse, se non formalmente, sostanzialmente rispettata, prevedendo nel corpo normativo della zona urbanistica EO-9b, zona in cui ricade l'intervento, alcune norme ricomprendenti anche le previsioni di tutela del paesaggio agrario storico.

L'art. 38 delle NTA del PPAR infatti è chiaro quando espressamente dice: “*Compete agli strumenti urbanistici generali: a - **completare il censimento e l'individuazione delle aree** di cui al primo comma, con particolare riferimento alle ‘Unità di paesaggio’ [omissis]*”. Spetta quindi ai Comuni completare il censimento e non, come per altre categorie costitutive del paesaggio (ad esempio i centri e nuclei storici), **verificare e, ove necessario, definire i perimetri**.

Il PPAR ha individuato quindi, in questo ambito del territorio, una unità di paesaggio del tipo di quello agrario storico e ricompreso tra le aree B di rilevante valore, dove vigono le prescrizioni di base permanenti dell'art. 38 delle NTA del piano regionale e, in quanto tali, ai sensi del precedente art. 27 bis, “*in nessun caso possono essere variate, sia quanto all'ambito territoriale sia quanto al contenuto della tutela, le prescrizioni di base permanenti*”.

Fermo restando quanto sin qui riscontrato, nelle repliche comunali viene più volte ribadita la presenza dell'ambito di tutela nel PRG con la logica della “tutela nella tutela” [Cfr. nota comunale

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

prot. n. 24330 del 05.08.2014: “*Nel caso in questione, quindi, **non è che non sia stata riconosciuta la contestuale presenza del paesaggio agrario di interesse storico-ambientale**, ma la sua disciplina è stata trasfusa all'interno delle zone urbanistiche di P.R.G., in questo caso, più restrittive, e le cui attività in essere risultano compatibili rispetto a quanto stabilito dallo stesso P.P.A.R.*”; cfr. nota comunale prot. n. 26946 del 11.10.2017: “*La trasposizione passiva dell'art. 38 del PPAR opera sia nel dispositivo delle NTA vigenti all'art. 23 per la zona EO-9b (aree potenzialmente instabili) che nel dispositivo delle NTA vigenti all'art. 28 zona EO-14 (Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale) in quanto a seguito dell'elaborazione dei dati a scala di più elevato dettaglio e delle verifiche effettuate con le relative considerazioni assunte, **si è data conferma dei contenuti di indirizzo dell' art. 38 del PPAR con l'ulteriore integrazione e specificazione, a maggior tutela**, degli interventi non ammessi secondo le ulteriori prescrizioni individuate*”.]

Tuttavia, quanto chiaramente affermato dal Comune, cioè il principio della tutela nella tutela, non trova alcun riscontro nella norma della sottozona EO-9b. Va infatti rilevato che la sottozona EO-9b aree potenzialmente instabili e il suo ambito, è una norma di tutela esclusivamente geologica, che detta nell'art. 23 delle NTA del PRG precise prescrizioni di natura geologica, da osservare per dare attuazione agli interventi edificatori previsti in questa zona agricola. E' infatti totalmente diversa dalla normativa di tutela di tipo prettamente paesaggistico del paesaggio agrario storico. Questo è di palese evidenza se si confrontano invece queste prescrizioni particolari contenute nell'art. 23 delle NTA del PRG, con quelle delle sottozone EO-14 denominate appunto del “*Paesaggio agrario di interesse storico ambientale*” contenute nell'art. 28 del vigente PRG, dove realmente trovano luogo norme di divieto nei confronti di manufatti edilizi, che il PRG ritiene assolutamente incompatibili in questi ambiti, ai fini della tutela dell'unità di paesaggio agrario storico.

Si riporta qui di seguito uno stralcio del citato art. 28:

“*In relazione all'art. 3 della L.R. 13/90, **non sono consentiti** gli interventi di seguito elencati:*

a) *I seguenti e specifici interventi edificatori di nuovo insediamento, relativi alle attrezzature:*

- *silos...*
- *lagoni di accumulo, anche per la raccolta dei liquami di origine zootecnica...*

d) *la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali;*

e) *i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale;*

f) *le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, fatte salve le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche.*

*Sono fatte salve le opere relative ai progetti di recupero ambientale”.*

**Dalla approfondita disamina sin qui relazionata del quadro di riferimento programmatico per gli aspetti di conformità con il PPAR, si evidenzia una sostanziale non conformità della struttura dell'impianto, con le norme di tutela del paesaggio agrario di interesse storico ambientale.**

---

In relazione al PAI, con nota prot. n. 87195 del 23.06.2014, l'**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** chiedeva al Comune di Osimo “...di verificare se l'area

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*PAI (Codice frana F-14-0487 AVD P3/R2) segnalata nel Certificato di Assetto del Territorio interferisca con l'area effettivamente interessata dall'impianto".*

A riscontro, il **Comune di Osimo**, con nota prot. n. 24330 del 05.08.2014, ns. prot. n. 110068 del 08.08.2014, comunicava che *"L'ambito PAI segnalato nel certificato di assetto del territorio, lambisce appena marginalmente parte del mappale 34, foglio 10, restando in ogni modo esterno alla localizzazione degli impianti e delle attrezzature riguardanti il ciclo produttivo"*.

A tal riguardo si rimanda alle valutazioni di cui al paragrafo 4.2 – Rifiuti e Suolo – del presente documento istruttorio.

**Pianificazione di settore**

Relativamente alla **conformità dell'intervento alla DAALR 62/2013**, con Certificato di Assetto del Territorio prot. n. 7073 del 07.03.2014, assunto al ns. prot. n. 37724 del 13.03.2014, il Comune di Osimo certificava che:

*"L'intervento in oggetto risulta individuato nell'elenco delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti biogas e biomasse, giusto allegato A – tab. Al rigo 8 (sottosistemi territoriali art. 20 e 23 aree B di rilevante valore paesistico ed ambientale) delle NTA del PPAR, allegato all'atto di C.R. n. 62 del 15/01/2013"*.

Con nota prot. n. 87195 del 23.06.2014, l'**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** osservava:

*"La Ditta dichiara che il progetto ricade nella porzione del territorio comunale inserita nel Sottosistema territoriale B) di rilevante valore paesaggistico-ambientale, n. 18, Sappanico-Montesicuro-Offagna-Montepolesco ed all'interno dell'area del paesaggio agrario di interesse storico-ambientale distinta con il n 26: Polverigi-Offagna-Osimo. Il progetto ricadrebbe quindi in area non idonea rispetto alla DACR n. 62/2013, la quale tuttavia è oggi oggetto di annullamento parziale ad opera di Sentenze del TAR Marche. Si ritiene comunque opportuno e utile, ai fini delle valutazioni necessarie in sede del presente procedimento di VIA, che la ditta argomenti circa la compatibilità dell'intervento rispetto alle suddette tutele previste"*.

In merito all'applicabilità della DAALR 62/2013, dietro ns. richiesta di parere prot. n. 33751 del 17.07.2017, il Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, con nota prot. n. 6194 del 05.10.2017, assunta al ns. prot. n. 42503 del 09.10.2017, ha trasmesso nota del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e assetto del territorio, dal quale si evince che la DAALR n. 62/2013 è stata di fatto resa inapplicabile dalle sentenze del TAR Marche n. 523 e 524 del 2014.

L'ufficio ha comunque ritenuto di valutare la compatibilità dell'intervento rispetto al contesto e alle tutele presenti, come si evince ai paragrafi 2.2 - Pianificazione di livello regionale e provinciale - e 4.2 - Patrimonio naturale, architettonico e Paesaggio – del presente documento istruttorio.

---

Relativamente alla **conformità dell'intervento al Piano Energetico Ambientale Regionale**, con nota ns. prot. n. 87195 del 23.06.2014, l'**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** osservava:

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*“Il Programma Attuativo Provinciale del Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con Atto di Consiglio Provinciale n. 39 del 10-03-2011), al paragrafo 3.2.1 Indicazioni in merito all'utilizzo delle biomasse a fini energetici, precisa che con il termine biomassa “si vogliono indicare tutti i prodotti di natura organica (siano essi animali o vegetali) che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione. Questa definizione va sempre tenuta a mente in quanto non si deve confondere il termine biomassa con le coltivazioni sviluppate al solo fine energetico...*

*...molte biomasse possono trovare uno sfruttamento ai fini energetici senza che ciò corrisponda ad una diminuzione delle risorse destinate ad altri settori, quali ad esempio quello alimentare.... Omissis... Un ultimo contributo sul discorso delle biomasse è legato alla gestione sostenibile del territorio: le biomasse sono da tenere in considerazione anche come modalità di sviluppo del comparto locale, che, attraverso un uso consapevole degli scarti dell'agricoltura e delle biomasse dedicate può ricavare un complemento di reddito utile alla sostenibilità economica dell'attività agricola primaria”.*

*In particolare, il progetto di cui all'oggetto non sembrerebbe essere in linea con quanto disposto dal PAP del PEAR, dal momento che ad oggi è previsto l'utilizzo di coltivazioni sviluppate ai soli fini energetici.*

*A tal riguardo, si chiede che la Ditta argomenti in merito alla conformità con il PAP del PEAR, fornendo indicazioni in merito ad un'eventuale riduzione dell'utilizzo di colture dedicate e, in caso affermativo, ad un programma temporale di attuazione di tale meccanismo”.*

Con ns. nota prot. n. 47311 del 24.11.2017 si provvedeva ad effettuare **comunicazione relativa a possibile rigetto dell'istanza con richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/90**. Si osservava quanto segue:

*“...Il contenimento delle colture dedicate ... è in linea con i contenuti del PEAR 2020, che al paragrafo 6.6 – Linee Guida al 2030 - dispone che:*

*“...Lo sfruttamento delle bioenergie dovrà essere strettamente collegato alla integrazione e alla complementarità con l'agricoltura a fini alimentari. Esso dovrà essere utilizzato anche come strumento per incrementare i ricavi delle aziende agricole e renderle sostenibili economicamente, con l'obiettivo di mantenere il territorio rurale presidiato e governato nell'ottica della sostenibilità. Secondo questi presupposti la biomassa da destinare a impieghi energetici dovrà essere prioritariamente solo quella di scarto, anche proveniente dall'industria agroalimentare, e la destinazione di terreni agricoli a colture dedicate a biomassa per fini energetici dovrà essere disincentivata e limitata quanto più possibile...”*

*Si riporta poi uno stralcio delle Misure di mitigazione per fonte di energia rinnovabile - di cui all'Allegato 2 - per Impianti a biomassa (biomassa solida, biogas, bioliquidi e biometano)*

*Suolo*

*“La realizzazione degli impianti è consentita se la biomassa, diversa dai sottoprodotti e proveniente da colture dedicate, prodotta nel territorio regionale, non supera il 30% in peso...*

*La possibilità di applicazione delle limitazioni sopra richiamate dovrà essere valutata caso per caso...”.*

*Al fine di garantire l'utilizzo agronomico del digestato, la ditta dovrà ridimensionare l'utilizzo delle colture dedicate nella percentuale massima del 30% secondo l'indicazione dell'art. 22 comma 1 lett. b) del DM 264/2016 (rectius DM 5046/2016)”.*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Rispetto a ciò, nelle *integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018* la ditta dichiara che “...*La nuova dieta proposta prevede ... il forte ridimensionamento, rispetto al progetto originario, della quantità di biomassa proveniente non solo da colture dedicate ma anche da colture non destinate all'alimentazione umana di cui alla TABELLA 1B del D.M. 23 giugno 2016 (triticale e sorgo) ed il notevole aumento dei sottoprodotti di prevalente produzione agricola provenienti da filiera corta, sulla base di quanto indicato nei D.M. 264/2016 –D.M. 6 luglio 2012 e D.M. 23 giugno 2016...Con la nuova dieta proposta vengono automaticamente rispettate anche le disposizioni del PEAR 2020*”.

**Dalla ricetta in ingresso definitiva** (cfr. tabella al paragrafo 3.1 del presente documento istruttorio) **si evince che, pur dopo un processo in riduzione nel corso del procedimento, le biomasse diverse dai sottoprodotti risultano in percentuale consistente, pari al 45% del totale.**

**L'evoluzione progettuale è stata frutto più di un tentativo di adeguamento alla normativa di settore che il risultato di una reale vocazione aziendale ad una gestione sostenibile dell'attività nel territorio, e conferma il sostanziale non allineamento con la pianificazione di settore, che privilegia, in ingresso all'impianto, l'utilizzo di materiali di scarto.**

## 3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

### 3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale

L'impianto per la produzione combinata di energia elettrica e termica, alimentato con biogas da biomassa, sarà caratterizzato da una potenza elettrica nominale di 990 kW<sub>e</sub> e termica di 2,46 MW<sub>t</sub> e funzionerà per circa 8.000 ore/anno con una produzione lorda di energia elettrica pari a circa 7.900 MWh (7,90 GWh) e 11.780 MWh termici.

Il sito di ubicazione dell'impianto si trova al centro di un consistente podere di circa 40 Ha di proprietà del Dr. Guido Leopardi ed è a confine con una serie di aziende agricole di proprietà di terzi, che collaborano con la Green Farm fornendo parte della biomassa agricola occorrente all'impianto.

L'impianto è localizzato nell'area agricola denominata "San Vincenzo" compresa tra le strade comunali di via Coppa a Ovest, di via Striscioni a Est e le strade Provinciali di via Chiaravallese a Nord e di via di Jesi a sud.

L'ambito ambientale e paesaggistico è costituito dalla vallecchia attraversata dal fosso di Valle Strescio, che inizia il suo breve corso dal Monte della Crescia per confluire nel fiume Musone, a circa 3 km di distanza dall'impianto.

In merito ai **materiali in ingresso**, con le **integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018**, la ditta ha proposto la seguente dieta in sostituzione della precedente:

art. 22 DM 25.02.2016	Descrizione	Quantitativo annuale t/anno	%
lett. b)	Granella di mais	1.625	10
lett. b)	Insilato di mais	2.925	17
lett. h)	Insilato di triticale	1.750	10
lett. h)	Insilato di sorgo	1.350	8
lett. c)	Lettiera broiler	700	4
lett. c)	Pollina ovaiole	300	2
lett. c)	Lettiera bovini carne	1.825	11
lett. c)	Liquame suino	3.650	22
lett. e)	Tritello/Farinaccio	600	4
lett. e)	Vagliatura semi cereali	750	4
lett. e) oppure f)	Sansa di oliva	1.460	9
	<b>TOTALE</b>	<b>16.935</b>	<b>100</b>

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Dichiara che attualmente per soddisfare le esigenze dell'impianto prevede la coltivazione di 170 Ha di mais (biomassa proveniente da colture dedicate) e 80 Ha di colture agrarie non destinate all'alimentazione umana di cui alla tabella 1B del D.M. 23 giugno 2016 (triticale e sorgo). Vista la disponibilità dei terreni condotti direttamente dalla Greenfarm, evidenzia che la maggior parte delle colture agrarie è autoprodotta. Evidenzia che i terreni deputati alla produzione di biomassa vegetale si trovano per il 90% all'interno del comune di Osimo e il restante 10% proviene dai terreni limitrofi al comune di Osimo.

In merito allo **stoccaggio del materiale in ingresso** all'impianto è previsto:

- **Trincea A:** dimensioni 105 m x 20 m; superficie disponibile 1.820 mq; volume massimo stoccaggio dei materiali in ingresso  $\approx$  3.350 mc; pavimento in calcestruzzo; cordoli in c.a. di altezza 30 cm sul lato corto a monte.
- **Trincea B:** dimensioni 95 m x 20 come area di sgombero.

Qui di seguito si descrivono le singole **fasi del ciclo produttivo**:

1. **Stoccaggio delle biomasse vegetali:**
2. **Caricamento materiali:** Le deiezioni zootecniche vengono periodicamente scaricate all'interno di una vasca coperta dove avviene il processo di idrolisi, prima di essere inviate alla successiva vasca, sempre coperta, destinata alla miscelazione con la biomassa vegetale; da qui, mediante gruppo di pompaggio, viene inviata al digestore anaerobico; Il digestato liquido viene inviato alla vaschetta di raccolta temporanea da m<sup>3</sup> 300, VAS 102. Questa vasca ha la funzione di rifornire di digestato liquido la prevasca di miscelazione da m<sup>3</sup> 600, VAS 101.
3. **Processo di idrolisi:** per spezzare le lunghe catene carboniose delle molecole del materiale organico in frammenti più piccoli facilmente aggredibili dalle colture microbiche. Il serbatoio di idrolisi, in cemento armato, ha diametro 13,50 m e altezza 6 m.
4. **Processo di digestione anaerobica primaria /secondaria:** avviene in tre reattori (digestori primari/secondari) disposti in parallelo funzionanti in mesofilia, ossia con una temperatura di fermentazione ed esercizio di circa 36/40°C. Ciascun digestore è realizzato in calcestruzzo armato di forma cilindrica; i tre digestori hanno un volume utile complessivo di circa 8.000 m<sup>3</sup>, un diametro di 24,5 m ciascuno e un'altezza utile di circa 6 m. Il digestato estratto sarà inviato al separatore solido-liquido e quindi alla laguna di stoccaggio.
5. **Recupero e utilizzo biogas in cogenerazione:** produzione di energia elettrica sfruttando il biogas aspirato dal digestore, desolfurato e deumidificato, con recupero termico dall'acqua motore. È prevista la predisposizione per il futuro del recupero dai fumi di scarico a fini di teleriscaldamento o altro. Le dimensioni esterne dei container sono pari a 12,5 m x 2,5 m x h 2,9 m.

Dipendentemente dalla ricetta, a fronte di una quantità annua di materiale in ingresso di circa 16.935,00 tonnellate (razione giornaliera di biomasse di circa 46 tonnellate), la quantità totale di digestato in uscita dall'impianto e utilizzabile per la distribuzione agronomica è di 13.548,00 ton., diviso in **11.786,76 ton. di digestato liquido** e **1.761,24 ton. di digestato solido**. La ditta dichiara che *“Il digestato separato (frazione solida e frazione liquida) è stato e verrà utilizzato a fini agronomici, nei terreni condotti dalla Green Farm e negli appezzamenti di altre aziende agricole che hanno messo e metteranno a disposizione i loro terreni condotti al fine della produzione della biomassa e/o conseguente utilizzo a fini agronomici del digestato”*.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*“...in considerazione del quantitativo di digestato prodotto, dal suo presunto contenuto di azoto, dal fabbisogno di fertilizzante da parte delle colture praticate sui terreni direttamente condotti dalla Green Farm e quelli delle altre aziende, le quantità potenzialmente distribuibili sono superiori ai quantitativi disponibili...”*

*L’aver a disposizione una certa quantità di superficie permette anche di “turnare” la distribuzione del digestato al fine di rendere maggiormente “sostenibile” l’utilizzazione agronomica di tale prodotto”.*

Nelle **integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018**, la ditta illustra la soluzione relativa allo **stoccaggio del digestato**:

- Stoccaggio della frazione solida in area aperta con superficie in calcestruzzo di dimensioni pari a 50 m x 15 m.
- Stoccaggio della frazione liquida in invaso con l’asse medio maggiore di circa 110 m ed un asse medio minore di circa 35 m. L’altezza media del massimo livello del digestato liquido è di circa 4 m.

In merito alla **Soluzione di connessione** *“L’elettrodotto MT di connessione dell’impianto di produzione è esercito alla tensione nominale di 20 kV, ha una lunghezza complessiva di 1.025 mt circa ed è composto da:*

- *Una prima parte (collegata ad una cabina esistente della rete elettrica di distribuzione) in cavo sotterraneo... di lunghezza 65 mt circa;*
- *Una seconda parte aerea... di lunghezza 925 mt circa;*
- *Una ultima parte (che termina all’interno della cabina di consegna) in cavo sotterraneo... di lunghezza 35 mt circa”.*

In merito alla **viabilità di accesso**, nelle **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017** la ditta dichiara che intende utilizzare tre strade interne, ossia la strada poderale con accesso da via Coppa, la strada interpoderale con accesso da via Chiaravallese e la pista interpoderale limitrofa al fosso di Valle Strescio.

In merito agli **impatti sul traffico**, nelle **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017** la ditta dichiara che *“La distribuzione dei rilevamenti eseguiti ha consentito di verificare il modesto carico veicolare che attualmente interessa le aste stradali oggetto di studio...Anche l’apporto di flusso derivante dalla riattivazione dell’impianto risulta essere limitato e non comporta alcuna criticità, anche in considerazione del fatto che i conferimenti, oltre che in numero estremamente ridotto, saranno distribuiti lungo la giornata”.*

Nelle **integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018**, la ditta ha aggiornato lo studio di impatto viabilistico precedentemente prodotto e dichiara che *“Rispetto alle Integrazioni Giugno 2017, si assiste ad una diminuzione del numero di mezzi impiegati...Con la modifica apportata alle matrici in ingresso, il mese maggiormente interessato dai flussi indotti sarà ancora settembre con max 10 veicoli/ giorno di cui 8 veicoli/ giorno percorreranno la viabilità pubblica. Essi saranno così ripartiti:*

- *3 per il trasporto dei prodotti agricoli in ingresso;*
- *1 per il trasporto dei sottoprodotti in ingresso;*
- *4 per il trasporto del digestato solido e del digestato liquido in uscita.*

*I restanti n. 2 veicoli/giorno invece transiteranno esclusivamente sui terreni agricoli, senza pertanto immettersi sulle strade provinciali in quanto circa 150 ettari di terreno agricolo limitrofo all'impianto verranno utilizzati per la produzione di biomasse agricole...e per lo spandimento di digestato solido/liquido...*

*...tutti i terreni agricoli impegnati per la produzione di prodotti finalizzati all'approvvigionamento dell'impianto di biogas, produrrebbero comunque biomasse agricole buona parte delle quali dovrebbero essere movimentate sfruttando le medesime Strade Provinciali verso le destinazioni finali”.*

### **3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale**

#### **CONFORMITA' AI REQUISITI DI CUI AL DM 5046 del 25.02.2016 – UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO**

La normativa relativa all'utilizzo agronomico del digestato ha subito, nel corso del procedimento, una significativa evoluzione.

All'avvio della Valutazione di Impatto Ambientale il riferimento locale in materia era la **DGR Marche 92/2014** di approvazione delle Linee Guida per l'utilizzazione agronomica del digestato, sulla base della quale si è condotta la prima parte dell'istruttoria.

Successivamente è entrato in vigore il **DM 25.02.2016, n. 5046** - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato - che all'art. 1 comma 2 stabilisce che *“Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le Regioni...disciplinano le attività di utilizzazione agronomica...ovvero adeguano le discipline esistenti, nel rispetto dei criteri e norme tecniche generali previsti nel presente decreto...”*.

Questo Ufficio formulava alla Regione Marche specifico quesito in merito alla esatta individuazione della normativa da prendere a riferimento nelle more dell'adozione, da parte della stessa Regione, dell'atto di adeguamento al menzionato decreto.

La Regione Marche, con nota prot. n. 467151 del 06.07.2016, assunta al ns. prot. n. 63638 del 07.07.2016, informava di aver *“...avviato le procedure per la definizione di un provvedimento regionale di adeguamento della disciplina esistente ai criteri e alle norme tecniche generali del DM 25.02. 2016...fino all'entrata in vigore di tale provvedimento si continua a fare riferimento alla...DGR n. 92 del 03.02.2014”*.

Con **DGR 754 del 18.07.2016** “DM 5046 del 25.02.2016 – applicazione dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. Avvio della procedura di adeguamento della disciplina regionale esistente al decreto”, la Regione Marche ha poi deliberato di applicare, a livello regionale, i criteri e le norme tecniche così come definite dal DM 5046 del 25.02.2016 fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale per le attività di utilizzazione agronomica.

Considerata l'imminenza della adozione della normativa regionale succitata, per evitare che la valutazione finale in sede di VIA venisse effettuata sulla base di un regime normativo di prossimo superamento, con nota ns. prot. n. 40491 del 21.09.2017, questa Autorità disponeva il

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

prolungamento del presente procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 2 della LR 3/2012, in attesa della definizione del quadro normativo, ad oggi non ancora intervenuta.

Nel frattempo è altresì entrato in vigore il **DM 264 del 13.10.2016** - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Nel presente documento si tralasciano le considerazioni superate e si riportano quelle effettuate sulla base del DM 25.02.2016, n. 5046 e del DM 264 del 13.10.2016 di attuale riferimento.

Preso visione delle integrazioni ns. prot. n. 30914 del 20.06.2017, con la nota prot. n. 28285 del 27.07.2017 il **Servizio Rifiuti/Suolo dell'ARPAM** osservava:

“...la ditta dichiara:

- *In merito all'utilizzo della pollina...la ditta dichiara che verrà gestita come sottoprodotto e riporta le sue considerazioni in merito al rispetto delle condizioni riportate nell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, anche alla luce dell'entrata in vigore del DM 264 del 13.10.2016;*
- *In merito alle biomasse costituite da sanse olearie e farine di cereali la ditta riporta le sue considerazioni al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, anche alla luce dell'entrata in vigore del DM 264 del 13.10.2016”.*

Con ns. nota prot. n. 47311 del 24.11.2017 si provvedeva ad effettuare **comunicazione relativa a possibile rigetto dell'istanza con richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/90**. In relazione all'applicazione del DM n. 5046 del 25.02.2016 si osservava quanto segue:

“...Preme sottolineare che le colture dedicate (che comprendono il triticale e il mais di 2° raccolto, dal momento che non rientrano in tabella 1B del DM 6/7/2012 tra le colture non destinate al consumo alimentare), superano il 30% indicato all'art. 22 comma 1 lett. b) del DM al fine della qualificazione del digestato in uscita come sottoprodotto...”

...Al fine di garantire l'utilizzo agronomico del digestato, la ditta dovrà ridimensionare l'utilizzo delle colture dedicate nella percentuale massima del 30% secondo l'indicazione dell'art. 22 comma 1 lett. b) del DM 264/2016 (rectius DM 5046/2016).

In relazione all'utilizzo di sottoprodotti come materie in ingresso (condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06), il proponente argomenta circa i singoli requisiti di sanse, pollina e farinacci...

...Al fine dell'accertamento dei requisiti di sottoprodotto, si chiede che la ditta produca la relazione tecnica di cui all'Allegato 2 del DM 5046/2016 (rectius DM 264/2016).

In merito alla qualificazione del digestato, la ditta argomenta circa il DM 5046/2016, richiamando i requisiti del sottoprodotto di cui all'art. 24...

Sulla base della nuova normativa regionale, attesa a breve, in adeguamento al DM 5046 del 25.02.2016, per questa fase la ditta dovrà dimostrare il rispetto dei criteri di stoccaggio del digestato, delle caratteristiche dimensionali e costruttive dei relativi contenitori/platee, dei tempi di stoccaggio, delle aree di divieto, ecc.”.

Viste le integrazioni della ditta prot. n. 4645 del 15.02.2018, con nota del 14.03.2018 l'**Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo – U.O. Gestione Rifiuti** conferma il contributo del 01.08.2017:

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*“Dall'esame del documento denominato "Risposte alle richieste di integrazioni - controdeduzioni alle osservazioni", presentato dalla ditta in oggetto, preso atto di quanto stabilito dal DM 13/10/2016, n. 264, fatto salvo quanto risulterà dalla valutazione tecnica dell'Arpam, non si hanno osservazioni sull'utilizzo delle biomasse per la produzione di biogas in qualità di sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006”.*

Si è ritenuto in particolare di effettuare la valutazione complessiva in relazione ai requisiti richiesti dal DM 5046 del 25.02.2016 e dal DM 264 del 13.10.2016 al fine di escludere l'impianto, sia per quanto riguarda le matrici in ingresso che relativamente al digestato in uscita, dal regime dei rifiuti. Ciò non toglie che in generale il definitivo accertamento di conformità alla citata disciplina di settore, oltretutto di prossimo adeguamento a livello regionale, attiene alle fasi autorizzative e gestionali di competenza regionale e comunale.

Per quanto attiene alle matrici in ingresso, alla qualifica di sottoprodotto del digestato e allo stoccaggio delle biomasse in ingresso e del digestato (Art. 22 comma 1, Art. 29 comma 1, Art. 24, Artt. 11-12 e art. 32 del DM 5046 del 25.02.2016), visti anche i contributi finali dell'U.O. Gestione Rifiuti e del Servizio Rifiuti/Suolo dell'ARPAM, limitatamente agli aspetti oggetto di valutazione nella presente procedura, non si formulano osservazioni.

## **VIABILITA' DI ACCESSO**

### **DISPONIBILITA' DELLA VIABILITA' DI ACCESSO**

Con *nota ns. prot. n. 87195 del 23.06.2014*, l'**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** chiedeva di *“Argomentare in merito all'adeguatezza della strada interna poderale ed interpoderale, come via di accesso all'impianto, e delle strade comunali di Via Coppa e Via Chiaravallese (cfr. osservazione Franco Capomagi ed altri, ns. prot. n. 59313 del 22/04/2014), approfondendone in particolare le caratteristiche e l'idoneità a sopportare il transito di mezzi pesanti, anche in relazione alle condizioni meteorologiche”.*

Viste le integrazioni pervenute in data 20.06.2017, assunte al ns. prot. n. 30914 di pari data, con ns. nota prot. n. 47311 del 24.11.2017 si provvedeva ad effettuare **comunicazione relativa a possibile rigetto dell'istanza con richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/90**. In particolare si osservava:

*“Circa la proprietà/disponibilità delle strade interne per l'accesso all'impianto, il proponente richiama la prassi e il contenuto dei contratti di affitto prodotti. In particolare dichiara:*

- *Strada interpoderale con accesso da via Chiaravallese: “strada vicinale ad uso privato. Tale strada è stata da sempre utilizzata dai proprietari/conduttori dei terreni agricoli della vallata per il transito in entrata ed uscita dei vari mezzi agricoli, da anni la manutenzione ordinaria e/o straordinaria viene effettuata dal Dott. Guido Leopardi Dittajuti”.*

*Nelle osservazioni (Franco Capomagi e altri, assunte al nostro prot. n. 59313 del 22.04.2014), il Comitato sostiene che l'utilizzo è fortemente contrastato dai residenti, dal momento che l'attività del biogas si discosta dal transito di servizio.*

- *Strada con accesso da via Coppa: “si tratta di una strada interpoderale non cartografata compresa tra le proprietà Guido e Francesco Leopardi e la società Immobiliare*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*Montetorto; permette da sempre l'accesso ai terreni agricoli delle due proprietà e l'accesso al fabbricato di proprietà a valle della strada. Il diritto al passaggio per l'attività agricola della Green Farm proviene dal contratto di affitto”.*

*Nei contratti prodotti non si rilevano accordi a riguardo.*

- *Pista interpoderale limitrofa al fosso di Valle Strescio: “si tratta di una strada in terra che attraversa le proprietà Sinibaldi, Baleani, Marinelli e Leopardi di fatto idonea al passaggio di mezzi agricoli per tutte le attività connesse all'impianto. L'eventuale utilizzo da parte dei mezzi a servizio dell'impianto, qualora reputato utile e/o necessario, sarà accompagnato, previo accordo con i proprietari dei fondi interessati, da un preventivo confronto di carattere interlocutorio con il Comune di Osimo”.*

*Il Comitato sostiene che tale percorso non compare in alcuna mappa.*

*Per la disponibilità delle strade interne di progetto, da Via Chiaravallese e da Via Coppa, si chiede al proponente una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, come previsto dalla LR 3/2012 art. 12 comma 1 lett. i). In merito al terzo percorso, la ditta dovrà chiarire se lo sfrutterà come accesso. In tal caso dovrà essere compreso nella suddetta dichiarazione”.*

Con le **integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018**, la ditta ha prodotto una Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà e relativi allegati, in relazione a cui si osserva quanto segue.

- **Strada 1 – Via Coppa:**

Il passaggio per la strada in oggetto risulta nella disponibilità della ditta.

In particolare la ditta dichiara che *“in data 24, 25 e 28 gennaio 2018 i sigg.ri Honorati Onorato, Silva Lorenzo e Silva Rita, comproprietari del fondo identificato al CT del Comune di Osimo, foglio n. 10 particelle n. 38 – 215 – 18, con apposite dichiarazioni hanno manifestato la piena disponibilità ad autorizzare la Azienda Agraria Green Farm all'esecuzione di eventuali opere sulla strada interpoderale di accesso da Via Coppa che fossero prescritte dagli Enti, mettendo altresì a disposizione sin d'ora il suddetto fondo anche per la eventuale modifica del tracciato della strada (cfr Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà e relativi annessi)”.*

- **Strada 2 – Via Chiaravallese**

La ditta allega le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative solo ad alcune delle particelle interessate.

A tal riguardo Guido Leopardi Dittaiuti dichiara che la strada 2 *“...risulta attualmente asservita ad un uso pubblico in quanto utilizzata da un pubblico indeterminato per il passaggio con ogni automezzo al fine di raggiungere il canile, nonché dai gestori del canile con appositi mezzi per il trasporto degli animali, dei mangimi e di ogni strumento e attrezzatura necessaria per la gestione del canile”.*

Le verifiche condotte dall'ufficio in collaborazione con il Comune di Osimo hanno per contro accertato la natura privata della strada (cfr. nota ns. prot. n. 18889 del 06.07.2018).

- **Strada 3 – strada in terra limitrofa al fosso Valle Strescio**

Il tracciato proposto presenta molteplici criticità, come è stato accertato tramite apposito sopralluogo degli uffici in data 19/06/18, durante il quale è stata anche realizzata una documentazione fotografica georiferita e successive verifiche effettuate con l'ausilio del Sistema Informativo Territoriale provinciale:

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- 1) Il tratto iniziale con accesso dalla via di Jesi seguirebbe il tracciato di una stradina interpodereale non asfaltata fino alla stazione di pompaggio SNAM (relativa al gasdotto Ravenna – Chieti), per circa 400 metri; di tale percorso non viene dimostrata la disponibilità in quanto – come risulta dagli stessi atti di assenso (allegato 7 sub 7a alla dichiarazione sostitutiva di notorietà) – il potere autorizzativo è demandato alla SNAM a causa della servitù imposta. In tale atto, invece, viene data la disponibilità della particella 65, foglio 37 del comune di Osimo, che corrisponde al monumentale viale alberato di accesso alla storica Villa Sinibaldi, bene tutelato ai sensi della parte terza del Codice dei Beni Culturali.
- 2) Per i successivi c.a 850 metri, il tracciato è inesistente e andrebbe progettato ex –novo.
- 3) Le particelle 147 e 73 del foglio 26 indicate allegato 7 sub 7a alla dichiarazione sostitutiva di notorietà, non sono utili per gli ultimi 200 metri del percorso individuato, per il quale sarebbero invece necessarie le particelle 33 e 41 (stessa proprietà).
- 4) Infine, per raggiungere l'area dell'impianto è necessario scavalcare il fosso su area demaniale, realizzando le relative opere.

In conclusione, tale tracciato risulta assolutamente impraticabile in assenza di una preventiva fattibilità tecnico-amministrativa ed una progettazione definitiva che ne valuti caratteristiche ed impatti propri.

---

#### **ADEGUATEZZA DELLA VIABILITA'**

Con *nota ns. prot. n. 87195 del 23.06.2014*, l'*Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali* chiedeva di “*Argomentare in merito all'adeguatezza della strada interna podereale ed interpodereale, come via di accesso all'impianto, e delle strade comunali di Via Coppa e Via Chiaravallese (cfr. osservazione Franco Capomagi ed altri, ns. prot. n. 59313 del 22/04/2014), approfondendone in particolare le caratteristiche e l'idoneità a sopportare il transito di mezzi pesanti, anche in relazione alle condizioni meteorologiche*”.

Viste le integrazioni pervenute in data 20.06.2017, assunte al ns. prot. n. 30914 di pari data, con ns. nota prot. n. 47311 del 24.11.2017 si provvedeva ad effettuare **comunicazione relativa a possibile rigetto dell'istanza con richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/90**. In particolare si osservava:

“*Dietro segnalazione del Comitato, alla Ditta si chiede di argomentare circa quanto rilevato nella nota del Comando Polizia Municipale del Comune di Osimo prot. n. 7469 del 12.03.2011, allegata alla nota del Comune di Osimo prot. n. 8914 del 26.03.2011 assunta al ns. prot. n. 30719 del 01.04.2011... Se ne riporta uno stralcio:*

“*Altro discorso è l'accesso della strada privata o vicinale in Via Coppa – che dovrebbe consentire ai veicoli pesanti di entrare ed uscire dall'impianto...- posto un po' troppo vicino ad una curva a monte della stessa Via Coppa. Tale accesso, per motivi di sicurezza stradale, dovrà essere spostato di circa 50 mt. a valle o comunque ad una distanza tale da permettere ai veicoli che percorrono Via Coppa, provenienti dalla SP n. 5, di avvistare i veicoli pesanti che escono dalla strada privata di cui sopra o che vi entrano, in tempo utile per effettuare tutte le manovre necessarie per la propria sicurezza ed incolumità*”.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*Il Comitato lamenta il fatto che la richiesta non abbia avuto un seguito. Tuttavia dai documenti agli atti si rileva complessivamente un parere favorevole del Comune.*

*La ditta dovrà quindi specificare se e come abbia ottemperato a tale richiesta nel procedimento autorizzativo”.*

Con le **risposte al preavviso di rigetto, prot. n. 4645 del 15.02.2018**, la ditta afferma:  
“...il Comune di Osimo (di cui la Polizia Municipale è un organo) nel corso dei vari procedimenti amministrativi che hanno interessato l'impianto ha sempre espresso parere favorevole senza mai prevedere alcuna prescrizione in ordine allo spostamento dell'accesso da via Coppa”.

Con nota ns. prot. n. 1890 del 19.01.2018, integrata poi con nota ns. prot. n. 5195 del 21.02.2018, si chiedeva a tal riguardo un contributo anche al Comune di Osimo.

Con nota prot. n. 7501 del 16.03.2018, assunta al ns. prot. n. 7664 del 19.03.2018, il **Comune di Osimo** – Dipartimento del Territorio - Settore Pianificazione, unitamente alla Polizia Municipale, ha fornito il seguente parere:

*“...La strada comunale Via Coppa è regolamentata fra altre, dall'ordinanza del Comune di Osimo prot. 9189 del 13/03/2007 che ha istituito il senso unico di marcia in discesa (da S.P. 5 Via Chiaravallese verso la S.P. 3 via di Jesi) per gli autocarri aventi massa complessiva superiore ai 35 q.li, ad eccezione di quelli destinati alla raccolta dei R.S.U.*

*Ciò avveniva a seguito dell'avvenuta modifica alla viabilità su Via Striscioni, di proprietà provinciale, relativa al divieto di transito per gli autocarri.*

*In considerazione di quanto sopra indicato ed al fine di migliorare le generali condizioni di sicurezza del traffico sulla Via Coppa potrebbe valutarsi la revisione della regolamentazione del traffico di autocarri aventi massa complessiva superiore a 35 q.li e a trattori agricoli, invertendo l'attuale senso unico, anziché in discesa, in salita cioè dalla Prov.le 3 Via di Jesi verso la Prov.le 5 Via Chiaravallese, essendo l'accesso all'impianto Biomasse in oggetto posto sul lato dx rispetto a detta direzione di marcia (in salita), con il solo accesso a dx e la sola uscita sempre a dx si limiterebbero le condizioni di rischio in quanto non si verificherebbero attraversamenti di corsia. Tale variazione regolamentare del traffico potrebbe interessare anche Via San Paterniano (altra strada comunale di collegamento tra la S.P. 5 Via Chiaravallese e la S.P. 3 via di Jesi).*

*In merito all'accesso su Via Coppa si ribadisce quanto già espresso con la ns. precedente nota P.M. n. 610 del 10/03/2011 con la quale si prescriveva di traslare verso valle l'attuale accesso stradale...*

Con nota ns. prot. n. 18889 del 06.07.2018, l'ufficio chiedeva al Comune di Osimo un contributo definitivo rispetto alla precedente nota. Se ne riportano alcuni stralci:

*“Su richiesta del Sindaco del Comune di Osimo, in data 13.06 u.s. si è ... tenuto presso i ns. uffici un tavolo tecnico tra Provincia e Comune...*

*Nel corso dell'incontro il Comune di Osimo ha ritenuto di ritirare la proposta di inversione del senso unico di marcia attualmente vigente in Via Coppa ai sensi dell'Ordinanza prot. 9189 del 13.03.2007, in virtù del fatto che tale previsione inciderebbe in modo sostanziale sul traffico pesante della zona senza una preventiva e opportuna concertazione.*

*Il Comune ha inoltre ribadito la prescrizione riportata nella nota P.M. n. 610 del 10.03.2011 di spostamento di circa 50 mt. a valle dell'attuale accesso stradale dell'impianto da Via Coppa.*

*Si prende atto di tali posizioni...*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*In sede del medesimo tavolo tecnico gli uffici hanno altresì discusso le varie ipotesi alternative di viabilità di accesso all'impianto, le quali la scrivente Area ha nuovamente visionato con sopralluogo del 19.06 u.s..*

*Si condividono qui di seguito le valutazioni condotte nelle due occasioni:*

1. ...
2. *“Accesso da Via Chiaravallese: il Comune di Osimo conferma la classificazione della strada di accesso come interpoderale e quindi privata (cfr. precedente paragrafo “Disponibilità della viabilità di accesso”)...*
3. *Strada in terra limitrofa al fosso di Valle Strescio: la strada non è rilevabile in alcuna cartografia catastale o topografica, né ne è riscontrabile traccia in loco”.*

Con nota prot. n. 20242 del 28.07.2018, assunta al ns. prot. n. 21753 del 02.08.2018, il **Comune di Osimo** – Dipartimento del Territorio - Settore Pianificazione, unitamente alla Polizia Municipale, ha fornito il parere definitivo, aggiungendo rispetto a quanto osservato dalla Provincia osservazioni e prescrizioni relative alla fase di esercizio.

**In conclusione, due dei tre percorsi di accesso all'impianto individuati dal progetto non risultano utilizzabili, pertanto l'impianto è accessibile esclusivamente da Via Coppa, con un accesso che oltretutto, per motivi di sicurezza stradale, dovrebbe essere spostato di circa 50 mt. a valle.**

**La configurazione dell'accesso da Via Coppa è stata, in particolare, oggetto del preavviso di rigetto, in relazione a cui la ditta ha argomentato circa la formale assenza di una prescrizione in fase autorizzativa. Pertanto la ditta non ha fornito alcuna valutazione tecnico/progettuale a riguardo, con la conseguenza che l'unica soluzione di accesso, in esito al parere definitivo del Comune, risulta indefinita a livello realizzativo.**

**Oltretutto su tale tracciato si concentrerebbe l'intero flusso di traffico in ingresso e in uscita, che la ditta, in fase progettuale, aveva ritenuto opportuno distribuire su più tracciati.**

#### **PIANO DI MONITORAGGIO**

Nel corso del procedimento si è condotta l'istruttoria relativa al Piano di Monitoraggio, in esito alla quale si formulavano alcune prescrizioni per la redazione del Piano definitivo in fase autorizzativa. Tuttavia, in considerazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui al paragrafo 5, il predetto esito viene stralciato dal presente documento.

#### **IMPATTI CUMULATIVI**

Con **nota prot. n. 87195 del 23.06.2014**, l'**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** chiedeva di *“Considerare tutti i possibili impatti cumulativi con altri impianti, a biomasse e non, presenti in zona (cfr. pag. 51 del SIA). A tal riguardo si invita la ditta a tenere in considerazione le osservazioni di Franco Capomagi ed altri, ns. prot. n. 59313 del 22/04/2014. Tra tutti gli aspetti relativamente ai quali deve essere valutato il cumulo rispetto ad altri impianti, si indicano in particolare:*

- *Traffico;*
- *Concorrenza nell'approvvigionamento delle biomasse;*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- *Concorrenza nello spandimento del digestato”.*

Nelle **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017**, la ditta argomenta in tal senso circa l'assenza di **impatti cumulativi** con l'attività della COVALM Biogas e dell'impianto a biogas da 250 kW sito nel Comune di Polverigi.

Per la valutazione circa la matrice Aria (impatto cumulato Green Farm + Covalm) si rimanda all'istruttoria ARPAM di cui al paragrafo 4.2 – Aria - del presente documento istruttorio.

#### **ALTERNATIVE PROGETTUALI**

Nei documenti progettuali la ditta dichiara che “...l'impianto è stato definitivamente realizzato...L'ipotesi di non realizzare l'opera comporterebbe, allo stato attuale, lo smantellamento dell'impianto in tutte le sue componenti, riportando il sito nello stato ante-operam, nonostante il S.I.A. sviluppato nella presente trattazione non abbia evidenziato criticità ambientali e paesaggistiche...”

*La dismissione dell'impianto comporterà pertanto soltanto perdite di benefici socio-economici ed ovviamente una insostenibile ed irreversibile crisi economica della Società Green Farm che ha investito da oltre tre anni ingentissime risorse progettuali, umane e finanziaria (più di 8 mil di euro, compresa la materia prima già stoccata per il 2014) nello sviluppo e nella realizzazione dell'impianto, senza tralasciare l'aspetto della perdita di lavoro degli addetti che direttamente ed indirettamente collaborano nell'attività intrapresa”.*

A livello di alternative localizzative, la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA relativa alla Green Farm si concludeva con la Determinazione n. 95 del 3/5/2011 della Provincia di Ancona con la quale il progetto veniva assoggettato a VIA, alla luce di una serie di criticità, in primis l'insistenza dell'impianto in zone per le quali il PRG del Comune di Osimo stabiliva prescrizioni ostative. A fronte di ciò, Green Farm ha predisposto un progetto modificato e rielaborato, anche dal punto di vista localizzativo, sottoposto prima alla procedura autorizzativa regionale e poi alla presente Valutazione di Impatto Ambientale.

**Si osserva come le riflessioni della ditta in merito all'opzione zero di dismissione dell'impianto si limitino al fattore socio-economico, senza considerare il notevole sacrificio a livello paesaggistico-ambientale evidenziato, per questo specifico contesto territoriale, sin dalle prime fasi delle procedure valutative.**

**In esito alla Verifica di VIA, la quale prescriveva una revisione dell'ubicazione dell'impianto, la ditta ne ha sì proposto un ridotto spostamento, che tuttavia non si è rivelato una valida alternativa localizzativa (cfr. paragrafi 2.2 – Pianificazione di livello regionale e provinciale - e 4.2 – Patrimonio naturale, architettonico e Paesaggio).**

## 4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

### 4.1 Sintesi delle caratteristiche del quadro di riferimento ambientale

#### Acque

Nel *SIA* il proponente dichiara che *“L’approvvigionamento idrico all’avvio dell’impianto è avvenuto mediante la rete idrica locale. Le quantità di acqua prelevate sono utilizzate per raggiungere la quantità di sostanza secca desiderata per la miscela in ingresso. Viene reintegrato il digestato liquido dei digestori, che viene in parte ricircolato e utilizzato nella prevasca. La parte liquida che non è recuperata per l’umidificazione della biomassa, alla fine del processo subisce una separazione dalla frazione solida attraverso separatore con accumulo della frazione solida su platea per essere utilizzato sui terreni, mentre la frazione liquida sarà inviata alla laguna di stoccaggio in attesa della successiva utilizzazione agronomica...*

*...per quanto attiene alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree pertinenziali esterne del centro di cui trattasi, in relazione alla natura esclusivamente vegetale/zootecnica delle materie impiegate nell’impianto, esse non verranno a contatto con sostanze pericolose o sostanze che possano creare pregiudizio per la tutela dei corpi idrici e non sono previsti sversamenti, nemmeno accidentali di sostanze inquinanti.*

*Per quanto riguarda l’autorizzazione allo scarico per i servizi igienici presenti all’interno del locale di comando... si è provveduto alla realizzazione di una fossa asettica da cui periodicamente verrà effettuato lo spurgo dei fanghi da Ditta specializzata. Pertanto non risulta necessaria alcuna autorizzazione allo scarico”.*

In merito all’**invarianza idraulica**, la ditta prevede la realizzazione di un’area verde ribassata come bacino di accumulo temporaneo di 800 m<sup>3</sup> per un’altezza massima di 1 m, completamente permeabile per favorire l’infiltrazione delle acque eccedenti la prima pioggia accumulate, il quale non richiede la realizzazione di opere edilizie di alcun tipo. Dall’area verde ribassata le acque raccolte saranno poi scaricate nel fosso Valle senza necessità di trattamento né tantomeno di autorizzazione.

#### Aria

Nel *SIA* il proponente dichiara che *“Dalle valutazioni effettuate emerge che l’impianto..., in relazione anche agli effetti combinati di sovrapposizione con l’analogo impianto COVALM ubicato a 3.2 km di distanza, genera, sulla base dei risultati analitici delle emissioni in atmosfera e sulla base del traffico indotto sul territorio dalla presenza degli impianti stessi, un impatto atmosferico scarsamente significativo per tutti gli inquinanti investigati”.*

In merito alle **emissioni odorigene**, nelle **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017** la ditta dichiara che *“Le biomasse vegetali, tra cui la sansa palabile e gli scarti di molitura dei cereali, vengono pesate, scaricate, stoccate e costipate nella trincea e quindi coperte con telone in plastica verde. L’utilizzo di queste biomasse nei digestori avverrà entro le 72 ore dallo stoccaggio al fine di impedire che si inneschi qualsiasi fenomeno di anaerobiosi, potenziale sorgente di odori molesti.*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*Gli effluenti zootecnici verranno immessi direttamente nei digestori senza stoccaggio attraverso un sistema che, utilizzando pompe, bocchette di attacco e tubazioni a tenuta, consentirà di operare senza il rischio che si diffondano odori...*

*La vasca di miscelazione è chiusa impedendo così l'insorgere di odori in fase di alimentazione del materiale in ingresso all'impianto.*

*Inoltre "L'impianto non prevede la captazione dell'aria esausta in nessuna fase del processo... Per l'efficace contenimento degli impatti odorigeni la ditta si impegna ad adottare la serie di pratiche gestionali sotto elencata:*

- *...la massima tenuta dei reattori per evitare la fuoriuscita di biogas;*
- *la copertura della laguna di stoccaggio con teli di plastica".*

*Con le integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018, la ditta aggiunge:*

*"L'indagine olfattometrica eseguita ha rilevato apprezzabili concentrazioni di odore sulle sorgenti interne all'impianto ed allo stesso tempo valori non significativamente diversi al confine dell'impianto sopra e sotto vento, concludendo che "si tratta di valori prossimi alla soglia di rilevanza strumentale associata al metodo di misura impiegato e corrispondenti a valori riscontrabili in ambiente rurale non affetto da dispersioni odorogene significative... il digestato al confine dell'impianto non origina immissioni odorogene di apprezzabile significatività".*

### **Radiazioni/Rumore**

*Nel SIA il proponente dichiara che "All'interno dell'impianto sono identificate due potenziali sorgenti di campi elettromagnetici: il trasformatore (cogeneratore) ed il cavidotto di trasmissione dell'energia elettrica".*

*Con le integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018, la ditta ha dichiarato che "le valutazioni effettuate portano alla conclusione che l'impianto... dà origine ad un impatto acustico rientrante nei limiti imposti dalla vigente normativa ossia dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Osimo".*

### **Rifiuti e suolo**

*Nel SIA il proponente dichiara che "La dislocazione plano-altimetrica degli edifici e manufatti nell'area disponibile è stata studiata in modo da contenere al massimo le movimentazioni di terreno al fine di mantenere quanto più possibile inalterati i profili altimetrici e lo skyline esistenti".*

*Nella Relazione redatta dal Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica si evince che "Nel novembre del 2012 sono iniziati i lavori di scavo previsti per realizzare la laguna. Purtroppo, dopo l'inizio di tale attività si è avuto un periodo di pioggia di eccezionale intensità e durata... Questa imprevista circostanza ha determinato il rammollimento del terreno scavato esposto alla pioggia con conseguente movimento dello stesso. A seguito di questo evento, la Società Green Farm ha chiesto allo scrivente Dipartimento una consulenza per individuare le attività da sviluppare e le soluzioni da adottare per pervenire ad una soluzione che, ovviando alla problematica insorta, offrisse garanzie in termini di sicurezza ed efficienza della laguna e nel contempo si inquadrasse nell'ambito di un intervento di salvaguardia ambientale del sito in cui essa si colloca in ottemperanza alla convenzione stipulata dalla Green Farm con il Comune di Osimo".*

*Ancora dal SIA "La SCIA presentata nel mese di settembre 2013 al comune di Osimo è relativa alla realizzazione delle opere di monitoraggio, miglioramento idrogeologico e*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*salvaguardia ambientale così come previsto dalla convenzione del 06/03/2013 (n° 07686) sottoscritta tra il Comune di Osimo e l'Azienda ...per la compensazione ambientale...*

*Le opere progettate sono raggruppabili in tre categorie:*

1. *Opere di monitoraggio (dei livelli della falda acquifera, della qualità delle acque di falda e di eventuali movimenti dei versanti, ndr);*
2. *Opere di miglioramento idrogeologico (sistemazione dell'area lato fosso, ndr);*
3. *Opere di miglioramento della salvaguardia ambientale mediante il miglioramento del livello di sicurezza della stabilità dei versanti...*
  - a. *diminuzione delle pendenze delle sponde interne della laguna di stoccaggio del digestato liquido;*
  - b. *intercettazione delle acque di falda che potrebbero interferire negativamente con la stabilità dei fronti di scavo mediante la realizzazione di un drenaggio profondo;*
  - c. *miglioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati a garantire un più alto livello di sicurezza della stabilità dei fronti di scavo;*

Con le **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017**, la ditta argomenta circa le suddette opere e dichiara di aver proceduto alla realizzazione delle sole parti di intervento ritenute indispensabili, quali:

- *“Trincea drenante lungo entrambi i lati Nord e Ovest;*
- *Serie di pali in calcestruzzo non armati di cui 2 a doppia fila e una a fila singola lungo il lato Ovest, a valle del diaframma drenante.*

*Per quanto riguarda il diaframma drenante, sono stati realizzati ca. 330 pali secanti con una profondità media di 8 metri, realizzando quindi 1280 metri quadrati di superficie drenante ed utilizzando ca. 850 tonnellate di pietrisco.*

*Con riferimento ai pali in calcestruzzo...Sono stati realizzati 624 pali in CLS non armato, che, considerando una lunghezza media di 6 metri, corrispondono a 3744 metri lineari di intervento complessivi ed a ca. 1058 metri cubi di CLS.*

*...La strumentazione di controllo (piezometri ed inclinometri) e così pure la trincea drenante profonda potranno essere eventualmente lasciati in sito, avendone verificato l'efficienza, se ritenuti utili nell'ambito della futura destinazione dell'area”.*

In merito alla **gestione dei materiali di risulta**, nel SIA la ditta dichiara che *“Le terre di scavo risultanti dalle attività di sbancamento sono state completamente riutilizzate nello stesso sito di produzione: pertanto la gestione delle terre e rocce da scavo è stata effettuata facendo riferimento all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006...”*, per un totale di 22.500mc di sbancamenti e pari rinterrati (di cui 15.000 mc per la sistemazione e miglioramento idraulico ed idrogeologico della zona tra impianto e corso d'acqua).

*“...i riscontri analitici effettuati sui terreni...hanno confermato l'assenza di contaminazione e quindi è stato possibile utilizzare interamente in sito tali materiali come terre e rocce da scavo per livellamenti dei piani di progetto e per i ripristini finali”.*

Con le **integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018 e n. 6358 del 06.03.2018**, la ditta ha proceduto *“all'acquisizione di 6 nuovi campionamenti distribuiti omogeneamente in 3 punti...all'interno dell'area dell'impianto... Il protocollo analitico ha previsto l'esame di tutti i parametri previsti nella Tabella 1, Colonna A, dell'Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del D.Lgs. 152/2006...”*

*... si comunica che i risultati analitici ... non evidenziano per tutti gli altri parametri indagati superamenti delle C.S.C. della Tabella 1, né della Colonna B (siti ad uso commerciale ed*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*industriale), né della Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, come nel caso in oggetto).”*

**Fauna**

Con le **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017**, la ditta dichiara che *“Il progetto non ricade né all’interno né al margine dell’Oasi di protezione San Paterniano come di seguito specificato ma si trova al limite esterno dell’ex Centro Pubblico di Riproduzione della Fauna “La Villa”. Si evidenzia che quest’ultimo da alcuni mesi non è più in funzione non essendo stato rinnovato neanche il contratto di affitto con il proprietario del Centro stesso.*

*Si reputa comunque utile offrire un’analisi del patrimonio faunistico del sito rispetto ai caratteri del progetto in esame...*

*...In conclusione, nel CPuRS non si rilevano specie di elevato valore naturalistico, endemiche o localizzate nella Provincia di Ancona”.*

**Patrimonio naturale, Architettonico e Paesaggio**

Nel **SIA** il proponente dichiara che *“La porzione del territorio in esame esprime certamente valori panoramici, determinati da un persistente equilibrio tra elementi naturali, seminaturali ed antropici... Nell’ambito ambientale e paesaggistico di riferimento... sono presenti:*

- *La Villa Cannone, sita a Villa San Paterniano, di interesse anche per il parco in cui è inserito. È presente un vincolo ai sensi del D.lgs n. 42/2004, ma bisogna evidenziare che l’edificio storico è stato completamente alterato dai successivi interventi di trasformazione in ospedale (ex Ospedale Muzio Gallo) e tutta l’area è oggi in completo degrado;*
- *una serie di case coloniche classificate quali edifici di particolare valore ambientale, per il quali il PRG prevede interventi volti alla loro conservazione.*

*All’esterno dell’ambito di riferimento paesistico-ambientale, nei pressi dell’insediamento di San Paterniano, è sita la Villa Simonetti, anch’essa vincolata ai sensi del D.lgs n. 42/2004... L’intervento certamente non interferisce con i luoghi di maggiore interesse panoramico o storico-culturale, mentre è certamente apprezzabile nell’ambito specifico...*

*Dal punto di vista botanico-vegetazionale, la zona di dettaglio è interessata da soli seminativi con presenza di pochi e sporadici elementi seminaturali, dislocati prevalentemente lungo il perimetro esterno adiacente al fosso e nella parte a nord. Gli elementi di spicco che caratterizzano l’area circostante sono principalmente alcuni individui isolati di roverella (*Quercus pubescens*) localizzati ai bordi delle strade vicinali o ai margini dei seminativi...*

*Un normale sopralluogo evidenzia il fatto che i silos dell’impianto hanno un bassissimo impatto, essendo volumi del tutto coerenti con l’immagine di un paesaggio agricolo determinato da un’attività agricola moderna. Si avverte maggiormente invece l’impatto delle vasche, ma per la giacitura del sito e per la loro modesta altezza, sarà possibile realizzare un loro completo inserimento nel paesaggio con le piantumazioni già progettate...*

*Gli obiettivi principali dell’opera di rinverdimento sono concentrati soprattutto nella strutturazione di fasce arboree per il mascheramento dell’impianto in esame, partendo dalle riprese fotografiche e individuando le aree sensibili. La protezione visiva è avvantaggiata dalla morfologia dell’area, generando un effetto schermante naturale, trattandosi di un avvallamento non visibile dalla rete viaria o da centri abitati.*

*Il secondo obiettivo della mitigazione riguarda la tutela dell’ecosistema e l’aumento della resilienza ambientale, rinforzando soprattutto le formazioni lineari e proteggere ed allargare le formazioni ripariali per incrementare e intensificare i possibili corridoi ecologici”.*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Con le **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017**, la ditta dichiara che *“La qualità complessiva del più ampio contesto di riferimento è certamente interessante per la sua diversità, affermata dalla sua classificazione da parte del PPAR quale area B) di rilevante valore paesaggistico-ambientale. Qualità quasi del tutto assente nell’ambito specifico, priva di quelli elementi di interesse geologico, geomorfologico e naturalistico presenti in altre parti dell’ambito di contesto...”*

*...L’analisi ha... evidenziato che nell’ambito in esame una serie di inevitabili trasformazioni (strade, edifici residenziali, edifici produttivi industriali e agricoli, modifiche colturali, ecc.) avvenute nel tempo hanno alterato una “originaria” integrità, inserendo molteplici e variegati elementi di disturbo. A solo titolo di esempio, la coltura “industriale” dei girasoli nulla ha a che fare con il nostro paesaggio agricolo storico. L’analisi ha però anche evidenziato che in questa porzione del territorio regionale si è manifestata nel paesaggio la capacità di “assorbire” tali trasformazioni: in altri termini di conservare un’immagine – potremmo anche dire una “struttura” – in cui è ancora preponderante l’ordine. L’intervento in esame entra all’interno di questa evoluzione del paesaggio, senza determinare impatti tali da condurlo verso il “disordine””.*

Con le **integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018**, la ditta ha prodotto una planimetria con la rappresentazione delle mitigazioni previste e ha dichiarato:

*“...Dal risultato della ... analisi, e tenendo conto delle direttive riportate nel documento “Allegato 2 – Schede Unità Ecologico Funzionali” della Rete Ecologica delle Marche, sono state individuate le specie arboree e arbustive che, con l’introduzione antropica nell’ambiente, permettono una conservazione del paesaggio naturale in quanto specie già presenti nell’area di intervento ed in un suo intorno significativo.*

*La scelta di impiantare specie arboree con diverso portamento e differente sviluppo intercalate a quelle arbustive è finalizzata alla creazione di una cortina vegetale schermante che operi una ricucitura con la vegetazione ripariale già presente”.*

### **Aspetti socio-economici**

Nel SIA il proponente dichiara che *“La centrale provvede alla produzione di energia elettrica sfruttando il biogas aspirato dal digestore ed è caratterizzata dai recuperi termici dall’acqua motore, al fine di mantenere efficiente la funzionalità del sistema di digestione anaerobica, mentre è prevista la predisposizione per il futuro recupero di calore dai fumi di scarico a fini di teleriscaldamento o altro. Si fa presente che nei programmi dell’immediato futuro dell’Azienda agricola c’è la previsione di realizzare un impianto di compostaggio per la valorizzazione agronomica del digestato e la realizzazione di una o più serre; tali attività potranno proficuamente utilizzare il calore ancora disponibile (...totale recuperabile 1363 kW)”. Con le **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017**, la ditta ha effettuato il calcolo del bilancio energetico dell’impianto, stimando che *“Il bilancio risulta...ampiamente positivo con una produzione netta di energia pari a 18.014MWh/a. In queste condizioni l’energia prodotta è pari a circa 7,6 volte quella impiegata per produrla”.**

Nel SIA il proponente dichiara che *“...le opere comportano un impatto positivo sull’assetto economico e produttivo, in quanto hanno indotto, inducono e indurranno nel loro esercizio una domanda di servizi e attività collaterali con rapporti, anche a carattere economico, con le imprese locali”.* Con le **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017**, la ditta dichiara che *“...I proprietari dei fabbricati e dei terreni confinanti o prossimi all’impianto (Pavoni – Marinelli – Immobiliare Montetorto e Francesco Leopardi) non hanno evidenziato ripercussioni negative in termini di*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*fruibilità delle aree o ricadute economiche negative legate alla presenza dei manufatti o all'attività dell'impianto (quando era in esercizio).*

*Le uniche attività economiche diverse dall'agricoltura presenti nella vallecchia sono rappresentate da 2 campi fotovoltaici che, proprio per la tipologia di produzione svolta, non possono in alcun modo risentire dell'attività della Green Farm.*

*Con riferimento alle strutture ricettive recentemente sorte nella valle (B&B "La Foresteria", con apertura da aprile a ottobre e "Il Maniero"), non si ritiene che la presenza dei manufatti e le attività svolte dall'impianto, vista la distanza cui si trovano nonché il fatto che sono aperte solo 7 mesi l'anno, possa costituire un elemento avverso alla frequentazione delle suddette.*

*Non si rileva la presenza, nella vallata, di impianti di arboricoltura specializzata quali viti e/o olivi. Nell'areale dove sorge l'impianto di biogas, in un raggio di 1,5 Km, non sono presenti aziende agricole che attuano tecniche di agricoltura biologica, né tantomeno si rilevano strutture agrituristiche...*

*...Per ultimo, si evidenzia che nelle sentenze TAR Marche 2013 e Consiglio di Stato 2014 riguardanti il presente impianto e altre sentenze riguardanti analoghi impianti (COVALM – TAR Marche 2015), è stato sancito e ribadito che i fabbricati (patrimonio immobiliare) costruiti in zone agricole non subiscono ripercussioni economiche dalla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, rigettando sempre tutte le richieste di risarcimento da parte di alcuni residenti in zona".*

**Salute umana**

Con le **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017**, la ditta produce l'apposito documento "Valutazione di impatto sulla salute", di cui si riporta la conclusione:

*"Si può affermare che le emissioni in atmosfera determinate dal progetto in esame non costituiscano un pericolo per la salute della popolazione presente nell'area di studio. Basandosi sui risultati dello studio di ricaduta la presente Valutazione del rischio sanitario è stata...svolta sul contributo complessivo dei due impianti (Green Farm e Covalm)..."*

*Indipendentemente dall'inquinante analizzato si evidenzia la presenza molto ridotta di recettori residenti nell'area interessata dai fenomeni di ricaduta. Nel raggio di 1 km si contano poche abitazioni e sono state tutte considerate come recettori sensibili con determinazione puntuale delle ricadute di inquinanti.*

*L'analisi di Rischio di cui al capitolo 7 non rappresenta la situazione reale ma un'ipotesi estremamente cautelativa a valle di tutta una serie di assunzioni prudenziali eseguite nel corso dello studio... Considerato inoltre:*

- *Lo stato di salute della popolazione potenzialmente coinvolta che non evidenzia particolari criticità per patologie correlate agli inquinanti in esame;*
- *Il rispetto dei REL per esposizione acuta;*
- *il rispetto dei valori limite del Rischio e dell'Indice di Pericolo per tutte le sostanze analizzate, sia singolarmente che nel complessivo che nella sommatoria per organo bersaglio;*
- *l'accurata gestione del digestato in riferimento alle modalità di utilizzazione agronomica;*  
*tutto ciò considerato si ritiene che la realizzazione dell'impianto de quo non costituisca impatto significativo nei confronti della salute della popolazione residente nei comuni interessati e che i rischi per la salute pubblica associabili alle emissioni provenienti dall'impianto siano da ritenersi accettabili".*

#### 4.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale

In merito alla diverse matrici ambientali interessate, si fanno propri i seguenti **contributi istruttori dell'ARPAM**:

Nota 1 - Prot. n. 9761 del 20.03.2014, assunto al ns. prot. n. 43218 del 24.03.2014;

Nota 2 - Prot. n. 20955 del 19.06.2014, assunto al ns. prot. n. 86347 del 19.06.2014;

Nota 3 - Prot. n. 28285 del 27.07.2017, assunto al ns. prot. n. 35593 del 03.08.2017;

Nota 4 - Prot. n. 10008 del 23.03.2018, assunto al ns. prot. n. 8420 del 26.03.2018.

#### ACQUE

Preso visione delle *integrazioni ns. prot. n. 30914 del 20.06.2017*, prodotte in esito alle richieste di cui alla *nota 1*, con la *nota n. 3* l'ARPAM chiedeva ulteriori chiarimenti circa il fossetto di guardia perimetrale alla laguna e la sua conformità alle previsioni dell'allora vigente DGR n. 92 del 03/02/2014.

Con le *integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018*, la ditta dichiara che “...nel caso in questione si ribadisce che il sistema di accumulo e smaltimento del digestato liquido è un sistema chiuso...Pertanto, il fosso di guardia, di cui all'art.12 comma 5 lettera c) del D.M. 5046 del 2016, a cui si fa riferimento nella Nota ARPAM (Prot. n. 28285 del 27/07/2017), nel caso in questione non risulta necessario”.

Con la *nota n. 4* l'ARPAM conclude:

“...si prende atto dei chiarimenti forniti dalla ditta alle questioni precedentemente evidenziate nella nostra precedente nota prot. n. 28285/27/07/2017, non rilevando particolari osservazioni”.

Con nota del 26.05.2017, l'Area Ambiente - U.O. Acque comunica che “Limitatamente alla tematica relativa allo scarico delle acque reflue, stando a quanto dichiarato dall'azienda nella documentazione prodotta ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, non si evince la presenza di scarichi di acque reflue, né di acque meteoriche di piazzali potenzialmente contaminate. Pertanto, non configurandosi altri elementi riconducibili alla matrice scarichi idrici, tale impianto non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque”.

#### ARIA

Il Servizio Aria dell'ARPAM, nella *nota n. 1*, chiedeva integrazioni e osservava:

“Per quanto riguarda la fase di smantellamento dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, pur nella assenza di informazioni, il servizio aria non ritiene di chiedere ulteriori chiarimenti, tuttavia ritiene opportuno, per quanta di competenza, che il proponente metta in atto, al fine di salvaguardare lo stato della qualità dell'aria, tutte le seguenti azioni atte a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnica disponibile:

1. Le aree interessate da lavorazioni che generano polveri, i cumuli di materiale e le strade del cantiere devono essere irrorate intensificando tale intervento nei periodi di massima attività anemologica o di siccità con sistemi di annaffiatura.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

2. *Processi di movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità d'uscita e contenitori di raccolta chiusi.*
3. *Le aree esposte al vento e quelle vicine ai ricettori sensibili devono essere protette con sistemi atti al contenimento delle polveri.*
4. *Pulire accuratamente e tenere coperte le vasche e le zone che contenevano sostanze odorigene fino al completo smantellamento.*
5. *Ridurre al minimo i lavori di raduno, ossia la riunione di materiale sciolto nei luoghi di trasbordo, proteggere i punti di raduno e realizzarli in aree lontane dai ricettori sensibili.*
6. *Impianto di pulizia delle ruote e della scocca dei mezzi all'uscita delle aree di cantiere.*
7. *Fermata dei lavori in condizioni anemologiche sfavorevoli.*
8. *Effettuare le operazioni di carico-scarico dei materiali polverulenti in zone appositamente dedicate e schermate da teli.*
9. *Adozione di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto nei veicoli utilizzati per la movimentazione di materiale polverulento e/o odorigeno.*
10. *Velocità dei mezzi modesta all'interno delle zone di lavorazione.*
11. *I mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere adeguati alle normative europee in fatto di emissioni o in alternativa forniti di filtri per il particolato”.*

Presa visione delle **integrazioni ns. prot. n. 30914 del 20.06.2017**, con la **nota n. 3** l'ARPAM osservava:

*“...Il proponente ha dichiarato a pag. 132 che il separatore del digestato solido-liquido è una pressa a coclea, mentre a pag. 125 che è un separatore a compressione elicoidale...*

*Il proponente ha affermato che il digestato non produce odori (in contrasto con i risultati della indagine odorimetrica effettuata)...*

*Il proponente ha dichiarato che “non è tecnicamente possibile” collegare alla torcia la valvola di sicurezza, in caso di sovrappressioni di gas.*

*Risulta una modifica al progetto già valutato, riguardante l'abbattimento di acido solfidrico (H<sub>2</sub>S) che non sarà più effettuato con l'adduzione controllata di piccole quantità d'aria con l'uso di batteri...e con filtri, ma solo con due filtri a carbone attivi additivati con catalizzatore. Manca la descrizione del tipo di catalizzatore, l'efficienza di abbattimento, e l'eventuale emissione in atmosfera derivante dai filtri stessi...*

*Il proponente ha effettuato misure dirette della qualità dell'aria ante-operam in un punto interno all'impianto..., per un totale di 45 giorni, durante i quali, a dichiarazione della ditta, l'impianto era fermo. Non è stato scritto se l'impianto era anche privo di materiale stoccato.*

*Per le diossine sono riportate le concentrazioni misurate, senza tener conto del fattore “tossicità equivalente”. Per il biossido di azoto è stata riportata la media giornaliera e non la media del periodo.*

*Si evidenzia che nelle misure presentate i valori di cadmio sono superiori al valore obiettivo annuale, fissato dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. pari a 5 ng/mc...*

*Dai dati misurati risultano venti prevalenti da Nord-Ovest e Sud-Est nel primo periodo di misurazione e da Sud-Est e da Nord-Est, con venti rilevanti da tutto il primo e quarto quadrante, nel secondo periodo di misurazione.*

*Per le simulazioni di ricaduta degli inquinanti, però sembra che il proponente abbia utilizzato la rosa dei venti annuale ripresa dalla stazione Jesi 1 che presenta venti prevalenti da Ovest-Sud-Ovest e Nord-Est.*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*Solamente i recettori G, H, I, L, M, N prossimi all'impianto, costituiti da insediamenti abitativi a distanze comprese tra 370 metri e 850 metri, sono stati riportati in cartina con la rosa dei venti annuale della stazione di Jesi. Non sono stati rappresentati tutti i recettori menzionati compresi i due posti a 150 e 220 metri dall'impianto in esame.*

*Il proponente ha integrato la precedente relazione del 2013 di valutazioni post operam sull'impatto atmosferico, considerando solamente l'impatto cumulativo atmosferico dell'impianto in esame con un altro impianto a biogas ubicato ad Osimo...(COVALM)...Non è stata fatta la valutazione dell'impatto dell'impianto in esame da solo...*

*Si evidenzia che le analisi effettuate al camino del cogeneratore non sempre sono state svolte utilizzando i metodi normati per la determinazione dei vari inquinanti, mentre per il COT il proponente non ha utilizzato il valore realmente emesso ma ha considerato un valore di 150 mg/mc pari la valore limite di legge, attualmente in linea generale non più vigente.*

*Ha inoltre considerato le emissioni lineari lungo la viabilità esterna del traffico indotto per l'approvvigionamento delle biomasse, per NO<sub>x</sub>, CO e PM<sub>10</sub>, considerando 5150 viaggi all'anno in ingresso ed in uscita, concentrati in 60 giorni all'anno, senza specificare i fattori di emissione e la provenienza delle emissioni in atmosfera, ma riportando in tabella ed in mappe di isoconcentrazione i risultati ottenuti con l'uso del software AQRoads della Enviroware...*

*Dai risultati presentati appare che i valori simulati delle emissioni lineari sono inferiori a quelli derivanti dall'esercizio degli impianti a biogas e quindi trascurabili.*

*Nelle mappe di isoconcentrazione ... non sono evidenziati i recettori e l'impianto in esame.*

*Il proponente ha concluso che "i valori di concentrazione delle ricadute degli inquinanti investigati...determinano nella maggioranza dei casi un incremento rispetto al fondo inferiore al 5% con la conseguente conclusione di impatto scarsamente significativo" evidenziando al contempo alcune eccezioni riguardo il PM<sub>10</sub> e l'NO<sub>2</sub>. Non sono stati forniti dati di qualità dell'aria ante-operam per HCl, COV, SO<sub>x</sub>, H<sub>2</sub>S per cui si ritiene che per essi non è possibile effettuare una valutazione di "incremento rispetto al fondo".*

*Per quanto riguarda il PM<sub>10</sub> si ritiene che il confronto del valore giornaliero debba essere fatto con il valore massimo giornaliero misurato e non con il valore di concentrazione media giornaliera, come fatto. In tal caso risulta un impatto scarsamente significativo anche per il PM<sub>10</sub> presso i recettori. Solo al confine dell'impianto si registra un valore superiore al 5% per il periodo di mediazione giornaliero.*

*Per quanto riguarda gli NO<sub>2</sub>, l'impatto risulta significativo presso tre recettori (D, G ed I), per la mediazione oraria, anche se i contributi dei due impianti ai valori di qualità dell'aria permettono di rimanere al di sotto dei limiti di legge. Risulta invece un impatto scarsamente significativo per il periodo di mediazione annuale...*

*Osservazioni:*

*Vista la documentazione integrativa presentata...si evidenzia che il proponente non ha sempre risposto sufficientemente a quanto richiesto e si ritiene di proporre all'autorità competente le ... prescrizioni, riguardanti l'impianto nella configurazione prevista con le integrazioni".*

---

Nel corso del procedimento si è condotta l'istruttoria relativa all'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, in considerazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui al paragrafo 5, il relativo esito ne risulta negativamente condizionato.

## **RADIAZIONI/RUMORE**

Il **Servizio Radiazioni/Rumore dell'ARPAM**, nella **nota n. 1**, in merito alla **matrice Rumore** si trovava “...nell'impossibilità di formulare valutazioni favorevoli in merito al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente da parte del progetto in esame...Per poter formulare nuove valutazioni tecniche di competenza, risulta necessario che la ditta in esame fornisca...documentazione ad integrazione...”.

In merito alla **matrice Campi elettromagnetici**, il Servizio osservava che “...Il collegamento alla rete elettrica verrà realizzata tramite un nuovo elettrodotto in Media Tensione in parte interrato e in parte aereo... che avrà una lunghezza complessiva di circa 800 metri...Risulta ...necessario che il proponente fornisca documentazione ad integrazione, che chiarisca le problematiche... riportate...”.

Preso visione delle **integrazioni ns. prot. n. 30914 del 20.06.2017**, con la **nota n. 3** l'ARPAM, in merito sia alla **matrice Rumore** che alla **matrice Campi elettromagnetici** si trovava “...nell'impossibilità di formulare valutazioni favorevoli in merito al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente da parte del progetto in esame...Per poter formulare nuove valutazioni tecniche di competenza, risulta necessario che il proponente fornisca apposita documentazione ad integrazione, che tenga conto di tutte le osservazioni...formulate e che risolva le criticità messe in evidenza”.

Con ns. nota prot. n. 47311 del 24.11.2017 si provvedeva, anche a tal riguardo, ad effettuare **comunicazione relativa a possibile rigetto dell'istanza con richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/90**.

Preso visione delle **integrazioni ns. prot. n. 4645 del 15.02.2018**, con la **nota n. 4** l'ARPAM in merito alla **matrice Rumore** “*esprime valutazioni favorevoli alla valutazione previsionale di impatto acustico...proponendo di vincolarla all'ottemperanza...*” di una prescrizione.

In merito alla **matrice Campi elettromagnetici** esprime valutazioni favorevoli.

## **RIFIUTI E SUOLO**

Con **nota prot. n. 87195 del 23.06.2014**, l'Area **Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** chiedeva:

“In merito alle opere di monitoraggio, miglioramento idrogeologico e salvaguardia ambientale, realizzate con SCIA del settembre 2013, ...:

- a. di produrre copia della convenzione del 06/03/2013 (n. 07686) sottoscritta tra il Comune di Osimo e l'Azienda Agricola Green Farm;
- b. di valutare l'impatto dei suddetti interventi, innegabilmente invasivi, relativamente a tutte le matrici ambientali (es. vegetazione e paesaggio) e di illustrare come tale impatto viene mitigato o compensato;
- c. descrivere a livello tecnico le opere di miglioramento idrogeologico del fosso (interventi sulla vegetazione, riprofilatura e rinforzo degli argini, ecc), evidenziando se esse siano state preventivamente autorizzate dall'ufficio provinciale competente (Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche)”.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Con medesima nota l'**Area Protezione Civile ed Assetto Idrogeologico** osservava che *“Dall’esame della documentazione presentata, in particolare nel S.I.A. a pag. 97 vengono trattate le migliorie progettuali in corso d’opera con riferimento alla S.C.I.A. presentata nel settembre 2013 al Comune di Osimo. In particolare viene fatto riferimento ad una convezione del 06/03/2013 sottoscritta tra Ditta e Comune, nella quale verranno attivate procedure di monitoraggio, miglioramento idrogeologico e controllo stabilità versante individuato dal PAI, quale ambito di criticità, pur essendo esterno all’area dell’impianto.*

*Alcune opere atte a verificare quanto sopra indicato, sono state realizzate mentre altre dovrebbero essere state completate con l’entrata in funzione dell’impianto. Poiché il complesso della strumentazione installata dovrebbe fornire dati riguardanti gli impatti dell’impianto sulla stabilità dei pendii e sulle acque sotterranee, ai fini di valutare la compatibilità dello stesso sulle componenti ambientali è necessario che il richiedente produca i dati rilevati da tali strumentazioni con una relazione sugli eventuali impatti rilevati”.*

Con ns. nota prot. n. 47311 del 24.11.2017 si provvedeva ad effettuare **comunicazione relativa a possibile rigetto dell’istanza con richiesta di elementi ai sensi dell’art. 10/bis della L. n. 241/90**, in cui l'**Area Copianificazione, Sviluppo Economico, Infrastrutture, Mobilità – U.O. Attività Estrattive** osservava:

*“...Nell’Elaborato A “risposte alle richieste di integrazioni controdeduzioni alle osservazioni”, vengono descritte nel dettaglio sia le finalità sia le opere posizionate e le attività previste per il sistema di monitoraggio, miglioramento idrogeologico e salvaguardia ambientale, realizzate con SCIA del settembre 2013.*

*In particolare viene specificato che attualmente risultano essere state realizzate solo le parti di intervento ritenute indispensabili e che si procederà al completamento dei lavori previsti in un secondo momento, sulla base dei risultati del monitoraggio in corso di utilizzo della laguna...*

*Vengono inoltre presentati sia i risultati del monitoraggio del livello di falda, condotto nella fase ante-operam presso i piezometri P1 e P2 (successivamente smantellati) e post-operam presso tre nuovi piezometri indicati con le sigle SP1 SP3 e SP5, sia del monitoraggio inclinometrico (oggetto di specifico report - Allegato 8).*

*Dalle letture eseguite negli inclinometri installati emergono delle distorsioni superficiali sia nello strumento SP8 (indicato in relazione come “Biomass1”), che mostra movimenti apprezzabili superficiali (da circa -4.00 m e più netta da circa -2.00 m), sia nello strumento SP7 (indicato in relazione come “Biomass2”), che mostra anch’esso movimenti apprezzabili superficiali tra -4.00 e -3.00 m.*

*Tali dati pur correttamente trasmessi non sono corredati da un esaustivo commento degli stessi, in particolare sull’efficacia delle opere di miglioramento idrogeologico già poste in essere e/o sull’eventuale necessità di integrare tali soluzioni progettuali al fine della messa in sicurezza dell’ambito di intervento; possibilità quest’ultima tra l’altro prevista dalla ditta stessa proprio in base ai risultati del monitoraggio. Si ritiene pertanto necessario chiarire ulteriormente tale criticità”.*

Con le **integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018**, in risposta all’U.O. Attività estrattive, la ditta ha prodotto una relazione tecnica del consulente esterno.

L’impianto in oggetto da un punto di vista geologico-geomorfologico risulta posizionato in area a debole pendenza ma ai piedi di un versante collinare molto acclive caratterizzato dalla

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

presenza di una vasta area in frana individuata dal PAI con il codice identificativo F-14-0487 classificata come scorrimento attivo di pericolosità elevata (P3) e rischio medio (R2).

Anche la Carta Geologica Regionale (CARG) individua, nel versante posizionato a N-NO immediatamente a ridosso dell'area dell'impianto in esame, una zona caratterizzata da depositi di frana con indizi di evoluzione (Legenda: MUSa1); infine lo stesso PRG del Comune individua l'area in questione come area potenzialmente instabile (regolamentata dall'art. 23 delle NTA del vigente PRG), caratterizzata da forti limitazioni per l'edificazione e con prescrizioni di esecuzione di approfonditi studi geologico-tecnici. Essi devono essere indirizzati a determinare la stabilità effettiva dell'area, le necessarie opere di presidio strutturali e non, per la tutela delle opere di trasformazione urbanistica dall'eventuale evoluzioni dei dissesti.

Nonostante tali evidenti e forti criticità di base da un punto di vista idrogeologico la Ditta ha inizialmente, apparentemente, sottovalutato la problematica (vedere Relazione Geologica datata Dicembre 2011), pur realizzando, comunque, un certo numero di indagini sia di tipo geognostico che geofisico, considerando la presenza del versante in dissesto ad una distanza tale da non influenzare la stabilità complessiva della zona in intervento e sostenendo la stabilità dell'area, senza tuttavia eseguire alcuna verifica di stabilità.

Tale problematica è successivamente emersa (nel novembre 2012) in tutta la sua evidente gravità in corso d'opera, in occasione dei lavori di scavo previsti per la realizzazione della laguna, dove si sono riattivati, a causa di intensi eventi meteorici, importanti movimenti franosi lungo il versante, tanto da rendere necessarie pesanti modifiche progettuali, presentate con la SCIA del 2013. Esse riguardavano essenzialmente proprio la sistemazione idrogeologica delle aree immediatamente circostanti l'area in oggetto e le stesse rendevano necessaria la consulenza del Dipartimento di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche (vedere Relazioni di Analisi a firma del Prof. Ing. Erio Pasqualini datata 21/08/2013). Tale contributo ha portato a delineare una soluzione progettuale molto complessa ed onerosa, al fine di assicurare la stabilità del pendio e dei fronti di scavo nell'area della laguna, sulla base di rilievi topografici di dettaglio, di ulteriori indagini geotecniche e specifiche analisi di stabilità.

Sono state inoltre individuate le varie problematiche da affrontare e programmate le attività da sviluppare tra cui, in particolare, l'esecuzione di una ulteriore campagna di indagini di tipo geognostico (realizzati in particolare n.10 sondaggi a rotazione spinti fino alla formazione di base, con estrazione di altrettanti campioni di terreno per l'esecuzione di prove di laboratorio), l'installazione di un sistema di monitoraggio sia delle acque sotterranee (dei sondaggi eseguiti n. 3 sono stati strumentati a piezometro) sia dei movimenti del pendio (installati n. 2 inclinometri posizionati lungo il pendio Ovest e Nord) definendo inoltre il conseguente programma di monitoraggio periodico successivo alla realizzazione dei necessari interventi di consolidamento.

Nell'ambito di tali attività si è accertata la presenza di venute d'acqua nei fronti di scavo e di un livello piezometrico a circa 3.0-3.5 m sotto il piano campagna.

Tenuto conto di tutte le corpose analisi svolte, per la stabilizzazione dell'area l'Università ha successivamente individuato una soluzione progettuale molto complessa (successivamente parzialmente realizzata), consistente, in particolare, nella realizzazione di:

- un diaframma drenante sul pendio Nord e sul pendio Ovest mediante la tecnica dei tubi secanti riempiti di materiale drenante (realizzati ca. 330 pali con profondità media di 8 m), per l'intercettazione delle acque di falda che potrebbero interferire negativamente con la stabilità del versante;

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- un intervento di miglioramento del terreno mediante l’inserimento di colonne interrato in calcestruzzo non armato sulle sponde lato Ovest (realizzati 624 pali in CLS con lunghezza media di circa 6 m), per un maggiore consolidamento del pendio;
- interventi di stabilizzazione superficiale (compattazione) per il miglioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni.

A tali interventi è successivamente seguita l’attività di monitoraggio periodico sia delle acque sotterranee sia degli eventuali movimenti del pendio.

Successivamente sono stati presentati, e commentati dall’Università Politecnica delle Marche, i risultati di tali monitoraggi evidenziando, per quanto riguarda gli inclinometri, spostamenti estremamente contenuti (dai 3 ai 14 mm) attestando la stabilità dell’area in esame.

**Tale tortuosa e complessa ricostruzione sta a dimostrare quanto l’intervento proposto (ed in parte realizzato) sia stato posizionato in un’area con evidenti criticità di base da un punto di vista idrogeologico che, in corso d’opera, hanno comportato la necessità di cambiare pesantemente il progetto al fine di consolidare il versante in dissesto. Sono stati progettati e in parte realizzati interventi molto onerosi e complessi che necessitano di monitoraggi periodici. Pertanto, se le criticità fossero state approfondite e valutate preventivamente avrebbero, con molta probabilità, indirizzato verso una localizzazione alternativa.**

---

Riguardo alla **gestione dei materiali di risulta**, il proponente ha optato per l’utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Il **Servizio Rifiuti/Suolo del l’ARPAM**, nella **nota n. 2**, osservava che:

*“In merito alle analisi chimiche condotte sulle terre e rocce da scavo si evidenzia che i parametri ricercati non permettono di escludere l’eventuale contaminazione delle terre così come previsto dall’art. 185 del D.Lgs 152/06 ss.m.ii.”.*

Preso visione delle **integrazioni ns. prot. n. 4645 del 15.02.2018 e n. 6358 del 06.03.2018**, con la **nota n. 4** l’ARPAM osserva:

*“...Al fine di ovviare a qualsivoglia incertezza in merito alla non contaminazione del suolo, la ditta ha convenuto di procedere all’acquisizione di 6 nuovi campionamenti...La ditta dichiara che i risultati analitici non evidenziano per tutti gli altri parametri indagati superamenti delle CSC della Tabella 1, né della colonna B né della colonna A.*

*Dalla valutazione della documentazione presentata e da quanto sopra esposto non si riportano ulteriori osservazioni”.*

Nel corso del procedimento si è condotta la valutazione relativa all’utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, in considerazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui al paragrafo 5, il relativo esito ne risulta negativamente condizionato.

**FAUNA**

Con **nota ns. prot. n. 87195 del 23.06.2014**, l’**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** chiedeva di *“Approfondire la compatibilità dell’intervento con le tutele*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*del patrimonio faunistico presenti sul sito (cfr. osservazione Franco Capomagi ed altri, ns. prot. n. 59313 del 22/04/2014)”.*

A tal riguardo l’U.O. Polizia Provinciale della Provincia di Ancona, con nota prot. n. 44335 del 26.10.2017, forniva il seguente contributo istruttorio:

*“...l’impianto in oggetto (georeferenziato in 43° 30.054’ N – 13° 24.515’ E) è ubicato all’interno di una Zona di ripopolamento e cattura (ZRC) denominata San Filippo con una superficie di 638 ettari. La ZRC è stata istituita ai sensi dell’art. 9 L.R. 7/95 con D.G.R. n. 653 del 20/06/2017 e ricomprende all’interno del suo perimetro il precedente Centro Pubblico di Riproduzione fauna. Si informa che le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale ed al suo irradiazione, inoltre accertate le densità tramite censimenti, possono essere previste delle catture con traslocazione in altri territori. Le ZRC sono istituite con durata di cinque anni prorogabili poi di due anni. La gestione è affidata all’ATC AN2 di competenza e nella fattispecie è improntata principalmente all’accrescimento delle popolazioni di lepore e fagiano. Nelle ZRC è vietata la caccia, possono essere autorizzate forme di controllo su specie opportunistiche o invasive (art. 25 LR 7/95).*

*L’area dell’impianto dista metri 1320 circa dal perimetro lato Ovest dell’OASI di Protezione denominata “San Paterniano”.*

*Nel territorio circostante l’impianto non insistono né SIC o ZPS (Siti di interesse Comunitario o Zone di protezione speciale)...”.*

Non si riportano ulteriori osservazioni.

**PATRIMONIO NATURALE, ARCHITETTONICO E PAESAGGIO**

Con **nota prot. n. 87195 del 23.06.2014**, l’**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** chiedeva di *“...approfondire lo studio degli impatti visivi, attraverso l’analisi del bacino visuale da realizzarsi con carta della visibilità, dove vengano evidenziate le aree da cui risulta visibile l’impianto e specificati i punti sensibili, fotoinserti che rappresentino in modo verosimile il progetto con le opere di mitigazione presentate a pag. 233 del SIA (cfr. schema pag. 219) e sezioni ambientali (sezioni-skyline sul territorio interessato, che evidenziano il rapporto tra l’ingombro dell’impianto e le emergenze presenti) relative ad ambiti significativi nell’intorno dell’intervento. Le analisi visive devono tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi con gli impianti esistenti nella zona”.*

Viste le integrazioni pervenute in data 20.06.2017, assunte al ns. prot. n. 30914 di pari data, con ns. nota prot. n. 47311 del 24.11.2017 si provvedeva ad effettuare **comunicazione relativa a possibile rigetto dell’istanza con richiesta di elementi ai sensi dell’art. 10/bis della L. n. 241/90**. In merito agli aspetti paesaggistici si osservava quanto segue:

*“Con nota prot. n. 6194 del 05.10.2017, assunta al ns. prot. n. 42503 del 09.10.2017, l’Assemblea Legislativa delle Marche, su richiesta di questo Ente, ha fornito un parere in merito all’applicabilità della DAALR 62/2013 (cfr. paragrafo 2.2 – Pianificazione di settore – del presente documento istruttorio, ndr)...*

*Risulta pertanto decaduta ogni eventuale non idoneità del sito in oggetto in relazione alle previsioni della succitata DAALR.*

*Tuttavia, in relazione agli aspetti paesaggistici, ambientali ed ecologici, si ritiene che le opere di mitigazione previste negli elaborati progettuali presentati debbano essere integrate con quanto*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*espresso dalla Rete Ecologica delle Marche, considerando che l'impianto si trova nella Unità Ecologico Funzionale "21 – Colline tra Santa Maria Nuova e Osimo" per la quale è prevista una scheda sia nel "Quadro conoscitivo e sintesi interpretative", sia nel "Quadro propositivo". Nello specifico in questi elaborati vengono indicati i vari aspetti della UEF tra cui le specie target presenti, che a loro volta vengono illustrate in schede di dettaglio nel "Allegato 1 nodi e specie". Da questi elaborati, soprattutto dall'analisi SWOT e dagli "obiettivi gestionali", è possibile ricavare indicazioni sugli interventi di mitigazione in modo da renderli i più efficaci possibile per le specificità del territorio in cui è presente l'impianto.*

*Inoltre, per quanto concerne l'assetto planimetrico delle piantumazioni previste, queste dovrebbero avere un andamento più naturale, quindi meno rigido e geometrico, questo soprattutto nella zona sud-est e nord-ovest, in tali zone si dovrebbero riuscire a ricreare delle connessioni con la vegetazione presente in modo da diminuire l'aspetto della struttura del sistema naturale caratterizzata da tessere di ridotte dimensioni (small patches) come indicato appunto dalla REM".*

Vista la documentazione **prot. n. 4645 del 15.02.2018**, per quanto riguarda il progetto di mitigazioni presentato, modificato a seguito delle richieste formulate da questo Ente, si osserva che lo stesso appare inadeguato ad affrontare il delicato tema dell'inserimento dell'impianto in oggetto nel contesto paesaggistico-territoriale specifico.

In particolare l'elaborato grafico è di difficile lettura in quanto carente nella corrispondenza tra le essenze riportate in legenda e la griglia di impianto proposta; inoltre la scala è indeterminata, non sono riportati tutti gli elementi di progetto dell'impianto (es. bacino laminazione acque meteoriche) e la densità di tale griglia appare del tutto irrealistica per numero di essenze e distanze reciproche, soprattutto in presenza di piante ad alto fusto.

**Tali carenze non consentono di valutare compiutamente la mitigazione e la compensazione degli impatti specifici, soprattutto in relazione agli aspetti già oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria del procedimento e che riguardano prevalentemente le aree di tutela paesaggistico ambientale individuate dal PPAR e dal PRG ad esso adeguato, in cui ricadono non solo l'impianto stesso, ma anche le aree di mitigazione e gran parte dei terreni dove verranno effettuate le colture dedicate alla produzione.**

Giova ricordare che, sulla base di tale pianificazione, il contesto territoriale in oggetto presenta inequivocabilmente le caratteristiche di un paesaggio agrario di natura storica, con riscontrabili tutti gli elementi tipici che lo caratterizzano, anche a prescindere da una immediata interpretazione da parte dello strumento urbanistico; in tal senso occorre superare le frammentazioni determinate dalla tecnica urbanistica e recuperare il senso dell'unità di paesaggio insita nella filosofia della pianificazione regionale.

A tal riguardo si rimanda alle conclusioni di cui al paragrafo 5 del presente documento istruttorio.

#### **ASPETTI SOCIO-ECONOMICI**

Con **nota ns. prot. n. 87195 del 23.06.2014**, l'Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali chiedeva di:

- *"Approfondire la problematica del bilancio energetico e della sostenibilità ambientale dell'impianto...estendendo l'analisi all'intero ciclo di vita del processo, secondo lo schema "energia prodotta – energia consumata...";*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- *Descrivere e valutare gli aspetti relativi alle potenziali ripercussioni sul patrimonio immobiliare e, più in generale, sulle attività economiche preesistenti nel territorio circostante, sotto il profilo della fruibilità delle aree e delle possibili ricadute negative di natura economica legate alla presenza e all'esercizio dell'impianto. In particolare si chiede di approfondire gli aspetti relativi alle eventuali interferenze del progetto con territori caratterizzati da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 (cfr. Allegato D punto 3; art. 12 comma 7 D.Lgs. 387/2003)".*

La ditta ha dato riscontro con le **integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017**.

**A fronte di indiscussi vantaggi economici della ditta, la realizzazione dell'intervento comporterebbe notevoli sacrifici di ordine territoriale-ambientale** (cfr. paragrafi 2.2 - Pianificazione di livello regionale e provinciale - e 4.2 - Patrimonio naturale, architettonico e Paesaggio – del presente documento istruttorio).

**Oltretutto la ditta non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di adeguati e premianti vantaggi per la comunità locale, in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumo di risorse naturali e benefici collettivi. A tal riguardo si veda l'osservazione di Franco Capomagi, Tito Picotti e Massimo Ricci, ns. prot. n. 17977 del 02/07/2018** (paragrafo 6 del presente documento).

**Né, d'altra parte, rilevano in questa sede le considerazioni del proponente in merito all'opportunità di mantenere l'impianto in relazione alle ingenti spese sostenute per la sua costruzione, peraltro legate ad evidenti deficienze progettuali. La presente valutazione non deve infatti risolversi in una mera regolarizzazione dell'opera, ma deve prendere in considerazione l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione** (cfr. Sentenze Corte di Giustizia C-196/16, C-197/16 del 26.07.2017 e C-117/17 del 28.02.2018).

#### **SALUTE UMANA**

Con **nota prot. n. 147463 del 23.10.2014** l'**Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali** chiedeva di effettuare le valutazioni in merito agli impatti sulla salute umana sulla base di una *check list* costruita in accordo con ARPAM e ASUR.

**ARPAM Servizio Epidemiologia Ambientale**, con nota prot. n. 26876 del 19.07.2017, ns. prot. n. 34340 del 21.07.2017, forniva un contributo epidemiologico in relazione alla procedura in oggetto, trasmesso all'ASUR per opportuna conoscenza con nota ns. prot. n. 34359 del 21.07.2017 e di cui si riportano le conclusioni qui di seguito:

*"...la situazione sanitaria dei residenti nel comune di Osimo, sulla base dell'analisi dei dati disponibili dei ricoveri ospedalieri e dei decessi, ha mostrato alcune specifiche problematiche per l'evidenza di eccessi di mortalità e di ospedalizzazione; in particolare appaiono meritevoli di attenzione quelle malattie per le quali SENTIERI ha evidenziato una possibile associazione con l'esposizione all'inquinamento atmosferico. Per tali patologie, e anche per altri eventi come l'endometriosi e l'aborto spontaneo, pur non citate da SENTIERI tra gli esiti associabili alla pressione ambientale in studio, sarebbe opportuno sviluppare un'attività di sorveglianza epidemiologica che, oltre all'utilizzo dei flussi informativi correnti di mortalità e di ricovero ospedaliero, potesse giovare dell'impiego di dati provenienti da altre fonti, quali il registro dei tumori di popolazione e l'archivio informatizzato dei certificati di assistenza al parto (CedAP)".*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

**ASUR Marche area Vasta n. 2**, con nota prot. n. 11160 del 22.01.2018, ns. prot. n. 2284 del 23.01.2018, osservava:

*“...premessato che è presente un errore probabilmente formale alla tabella 7-4 (pag. 103) del documento Allegato 16 – Valutazione di impatto sulla salute - ... dove nella valutazione delle Diossine (DIOX) vengono utilizzati mg/m<sup>3</sup> anziché pg/m<sup>3</sup>.*

*Tenuto conto del contributo del "Servizio di Epidemiologia Ambientale Osservatorio Epidemiologico Ambientale Arpa Marche" e del comitato "Energia, Ambiente e Territorio per i nostri figli"; si è valutato che il rischio aggiuntivo dato dall'installazione ed uso dell'impianto, risulta essere accettabile sotto il profilo igienico-sanitario.*

*Tuttavia a tutela della salute della popolazione si fa presente quanto segue:*

- *Dalla valutazione tossicologica prodotta non è chiaro il background dello stato ambientale ante operam, ovvero se l'analisi svolta per la valutazione del rischio sanitario correlato alle emissioni impiantistiche è stata effettuata nel momento in cui gli altri due impianti di similare produzione adiacenti all'impianto della ditta Green Farm, erano attivi o meno.*
- *Le emissioni previste dal sito e quelle valutate non tengono in considerazione di tutti i parametri previsti dalla comune letteratura in materia di impianti a biomassa, per tale si demanda alle valutazioni dell'ente tecnico ambientale preposto.*
- *Per evitare emissioni odorigene moleste, lo stoccaggio deve avvenire in vasche/contenitori chiusi e a tenuta, asserviti da opportuno trattamento dell'aria esausta”.*

In risposta al contributo ASUR prot. n. 11160 del 22.01.2018, con le **integrazioni prot. n. 4645 del 15.02.2018**, la ditta ha dichiarato che:

- Nel periodo in cui la ditta ha condotto i monitoraggi ambientali l'impianto in oggetto era inattivo, mentre l'impianto COVALM di Osimo e l'impianto Verdenergia di Polverigi erano in funzione;
- In merito ai parametri, ha già provveduto alle integrazioni richieste da ARPAM;
- In merito allo stoccaggio degli insilati, lo stoccaggio in vasche/contenitori chiusi e a tenuta e l'inserimento di sistemi di trattamento dell'aria esausta non sono necessari. Evidenzia poi che, nel periodo in cui l'impianto era in esercizio, verifiche effettuate da ARPAM su segnalazioni esterne non hanno mai riscontrato particolari esalazioni odorigene.

Viste le integrazioni, **ASUR Marche area Vasta n. 2**, con nota prot. n. 36594 del 06.03.2018, ns. prot. n. 6564 del 07.03.2018, conclude:

*“...preso atto della precisazione sulla valutazione dello stato di background, in cui entrambi gli stabilimenti confinanti erano attivi al momento del monitoraggio, a tutela della salute pubblica, rispettati i limiti odorigeni previsti dalla normativa vigente, visti gli approfondimenti presentati dal C.R.P.A. Spa (Centro Ricerche Produzioni Animali, ndr.), si accettano le modalità di gestione delle biomasse tramite doppio telo.*

*Si rimanda all'organo tecnico ambientale (ARPAM), per gli aspetti riguardanti le emissioni per la matrice aria”.*

## 5 CONCLUSIONI

### 5.1 Esito dell'istruttoria

Relativamente all'impatto sulle varie matrici ambientali, nella comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 47311 del 24.11.2017, l'Ufficio ha segnalato la presenza di motivi ostativi alla positiva conclusione del procedimento di VIA.

In esito alla produzione documentale successiva, sussistono le condizioni per esprimere un giudizio di compatibilità ambientale negativo, dal momento che permangono nel progetto presentato importanti criticità, di seguito illustrate, che non consentono di concludere per una compatibilità ambientale dell'impianto.

Il **contesto territoriale** in oggetto presenta inequivocabilmente le caratteristiche di un paesaggio agrario di natura storica, con riscontrabili tutti gli elementi tipici che lo caratterizzano, anche a prescindere da una immediata interpretazione da parte dello strumento urbanistico. Occorre superare le frammentazioni determinate dalla tecnica urbanistica e recuperare il senso dell'unità di paesaggio insita nella filosofia della pianificazione regionale.

Il progetto di mitigazioni presentato, modificato a seguito delle richieste formulate da questo Ente, appare inadeguato ad affrontare il delicato tema dell'inserimento dell'opera in oggetto nel contesto paesaggistico-territoriale specifico.

Le carenze non consentono di valutare compiutamente la mitigazione e la compensazione degli impatti specifici, soprattutto in relazione agli aspetti già oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria del procedimento e che riguardano prevalentemente le aree di tutela paesaggistico ambientale individuate dal PPAR e dal PRG ad esso adeguato, in cui ricadono non solo l'impianto stesso, ma anche le aree di mitigazione e gran parte dei terreni dove verranno effettuate le colture dedicate alla produzione.

La realizzazione dell'intervento comporterebbe notevoli **sacrifici di ordine territoriale-ambientale**, per i quali, a fronte di propri indiscussi vantaggi economici, la ditta non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di adeguati e premianti vantaggi per la comunità locale, in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumo di risorse naturali e benefici collettivi. Né, d'altra parte, rilevano in questa sede le considerazioni del proponente in merito all'opportunità di mantenere l'impianto in relazione alle ingenti spese sostenute per la sua costruzione, peraltro anche legate ad evidenti deficienze progettuali. La presente valutazione non deve infatti risolversi in una mera regolarizzazione dell'opera, ma deve prendere in considerazione l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione (cfr. Sentenze Corte di Giustizia C-196/16, C-197/16 del 26.07.2017 e C-117/17 del 28.02.2018).

L'intervento proposto è posizionato in un'area con evidenti criticità di base da un **punto di vista idrogeologico** che, in corso d'opera, hanno comportato la necessità di cambiare pesantemente il progetto al fine di consolidare il versante in dissesto, con la realizzazione di interventi molto onerosi e complessi che necessitano di monitoraggi periodici.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Se le criticità fossero state approfondite e valutate preventivamente avrebbero, con molta probabilità, indirizzato verso una localizzazione alternativa dell'opera.

In merito alla **viabilità di accesso all'impianto**, due dei tre percorsi individuati dal progetto non risultano utilizzabili, pertanto l'impianto è accessibile esclusivamente da Via Coppa, con un accesso che oltretutto, per motivi di sicurezza stradale, dovrebbe essere spostato di circa 50 mt. a valle.

La ditta non ha fornito alcuna valutazione tecnico/progettuale a riguardo, con la conseguenza che l'unica soluzione di accesso, in esito al parere definitivo del Comune, risulta indefinita a livello realizzativo.

Oltretutto su tale tracciato si concentrerebbe l'intero flusso di traffico in ingresso e in uscita, che la ditta, in fase progettuale, aveva ritenuto opportuno distribuire su più tracciati.

In relazione alla **dieta dell'impianto** si evince che, pur dopo un processo in riduzione nel corso del procedimento, le biomasse diverse dai sottoprodotti rimangono in percentuale consistente, pari al 45% del totale. L'evoluzione progettuale appare più un tentativo di adeguamento alla normativa energetica regionale che il risultato di una reale vocazione aziendale ad una gestione sostenibile dell'attività nel territorio, risultando in definitiva sostanzialmente non allineata con la pianificazione di settore, che privilegia, in ingresso all'impianto, l'utilizzo di materiali di scarto.

**In relazione alle istanze del proponente di cui al paragrafo 1.2 del presente documento istruttorio, l'esito del giudizio di VIA condiziona negativamente la valutazione relativa all'utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e l'autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006.**

## 6 OSSERVAZIONI

### 6.1 Osservazioni pervenute

**Franco Capomagi e altri, ns. prot. n. 59313 del 22/04/2014.**

#### **Osservazione n. 1 – Illegittimità procedura ex post**

La procedura di VIA ex-post non è ammissibile e pertanto il procedimento in corso deve essere chiuso. Anche qualora il procedimento venisse proseguito, dovrà essere applicato l'assetto legislativo e autorizzativo attuale e non quello in vigore all'atto dell'autorizzazione.

#### **Controdeduzione**

Alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea relativa alle Cause riunite C-196/16 e C-197/16 inerente «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Impianti di biogas – Valutazione degli effetti sull'ambiente successiva alla realizzazione degli impianti» si ritiene che la VIA ex-post sia del tutto assentibile.

Trattandosi di una valutazione postuma degli impatti ambientali di un'opera già autorizzata, si ritiene che il relativo procedimento debba svolgersi "ora per allora", pertanto applicando la normativa vigente all'epoca dell'avvio del procedimento che ha condotto all'adozione della AU rilasciata.

#### **Valutazione**

Le recenti sentenze della Corte di Giustizia europea relative alle Cause riunite C-196/16 e C-197/16 e alla Causa C-117/17 hanno stabilito che il diritto dell'Unione non osta a che un impianto formi oggetto, dopo la realizzazione del progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle nuove autorità competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti della direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a una valutazione di impatto ambientale, purchè le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non forniscano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di esimersi dall'applicarle. Occorre altresì tenere conto dell'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto.

L'ammissibilità della presente procedura è stata definitivamente sancita dalla recente giurisprudenza e dalla novellata legislazione in materia.

#### **Osservazione n. 2 – Inquadramento giuridico e stato di fatto**

Le problematiche connesse all'impugnativa del Consiglio dei Ministri cui è succeduta la nota Sentenza della Corte Costituzionale erano a conoscenza di tutti sin dal maggio 2012, per cui la realizzazione dell'impianto è stata frutto di una libera scelta e di un'assunzione consapevole dei rischi connessi da parte della ditta.

Il Comitato aggiunge che *“Quanto alla variante in corso d'opera, di cui al Decreto 104/EFR del 24/10/2012, si ritiene che la stessa, per i contenuti, confermi la superficialità e l'approssimazione del progetto presentato nell'unica conferenza dei servizi del 14/2/2012 in sede di autorizzazione, per cui in fase di realizzazione si sono manifestate le criticità da sempre*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*evidenziate, vedi la difficoltà di realizzazione delle trincee in una zona instabile su terreno in forte pendenza”.*

**Controdeduzione**

La ditta non controdeduce.

**Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Rifiuti e Suolo - del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 3 – La Società**

La Greenfarm è stata costituita solo in funzione del progetto e non ha mai operato in precedenza.

**Controdeduzione**

La ditta non controdeduce.

**Valutazione**

Non si ritiene l’osservazione pertinente alla presente procedura.

**Osservazione n. 4 – Costi/benefici**

*“Si evidenziano le forti incongruenze tra i costi dichiarati in sede di autorizzazione e quelli rappresentati nell’attuale SIA. Si ritiene che anche questo aspetto denoti l’approssimazione del progetto autorizzato e che tale aspetto, anche se magari non interessa la fase di VIA, confermi ancora di più l’inadeguatezza della fidejussione prestata per la fase di ripristino. Già la stessa si presentava non in linea con le previsioni delle Linee Guida nazionali, in quanto prevedeva solo un ripristino parziale, in difformità all’art. 13 lett. j); alla luce delle consistenti varianti in corso d’opera e della lievitazione dei costi rappresentata in questa occasione, l’inadeguatezza si appalesa ancora maggiore. Gli indubbi benefici per la proponente, derivanti essenzialmente dalla fruizione di incentivi pubblici, contrastano invece con la penalizzazione che viene inferta ai cittadini e all’ambiente circostante con un notevole impatto su tutte le componenti...”.*

**Controdeduzione**

La ditta non controdeduce.

**Valutazione**

Gli aspetti inerenti la fidejussione non attengono alla presente procedura di VIA. Per le ulteriori riflessioni, si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Aspetti socio-economici - del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 5 – Accessibilità all’area - Viabilità**

Via Coppa è una strada comunale larga non più di 6 mt, lungo la quale il transito degli autocarri è consentito solo in un senso. L’accesso dalla strada privata è posto proprio a ridosso della curva e non consente una buona visibilità. La necessità di spostamento indicata dal parere del Comune (prot. n. 610 del 10.03.2011) non ha avuto alcun seguito.

L’appesantimento del traffico interessa anche i centri abitati di Casenuove, Villa San Paterniano, San Paterniano.

L’utilizzo dell’accesso da Via Chiaravallese è invece fortemente contrastato dai residenti, in quanto la strada interna insiste su proprietà privata e da sempre è adibita al solo transito di servizio, non certo a sostegno di un’attività fortemente impattante.

La stima di 950 trasporti annui solo in entrata (18.000 tonn.) è riduttiva dal momento che la forte pendenza della strada di accesso rende difficoltosi i trasporti con carichi elevati.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

La strada interpodereale lungo il fosso Strescio, con accesso da Via Jesi, non si rileva su alcuna mappa.

Si evidenzia l'incongruenza delle informazioni in merito a distanze e provenienze dei reflui zootecnici.

I trasporti in uscita di 12.200 mc annui, a fronte delle 18.000 tonn. in ingresso, sembrano essere stimati in difetto.

Non è stata fatta la valutazione cumulativa degli impatti derivanti anche dagli altri impianti presenti a breve distanza.

**Controdeduzione**

La ditta rimanda alle integrazioni prodotte in risposta alle richieste dell'ufficio (cfr. paragrafi 2.1.8, 2.1.9 e 2.1.11 dell'Elaborato A - prot. n. 30914 del 20.06.2017).

**Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 3.2 – Viabilità di accesso/Impatti cumulativi - del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 6 – Pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale**

1. Rispetto al PPAR, il progetto ricade in un'area B di rilevante valore identificata con il n. 18 Sappanico – Montesicuro – Offagna – Montepolesco, nella quale *“...deve essere attuata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale, utilizzando il massimo grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio”* (art. 23 NTA PPAR).

2. L'impianto è altresì interessato dall'art. 38 del PPAR – paesaggio agrario di interesse storico-ambientale – che prevede tutele che contrastano con la proposta. Il PRG del Comune di Osimo, per le sottozone EO14 – Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale, prevede un ampio elenco di interventi non consentiti, che esclude la possibilità di realizzare un simile impianto.

L'impianto ricade nella zona territoriale EO-9b, che non deriva direttamente dall'individuazione delle categorie costitutive del paesaggio PPAR ma è frutto della trasformazione in zona omogenea della cartografia di analisi geologica e geomorfologica elaborata per il vigente PRG e coincide con la zona potenzialmente franosa.

Il PRG è stato adottato senza tenere in considerazione le osservazioni della Provincia, tanto da ingenerare il contenzioso tuttora aperto. Se ne riporta uno stralcio significativo:

*“...le zonizzazioni di determinate risorse del paesaggio, che il PPAR vuole tutelare (si prenda a solo titolo di esempio le categorie del sottosistema storico culturale), vengono interrotte per far posto ad altre tipologie di tutele appartenenti ad esempio alla tutela geologica e idrogeologica. Le norme tecniche relative a ciascun ambito non consentono di implementare il cosiddetto principio del vincolo nel vincolo...”*

Il certificato di assetto del territorio avrebbe dovuto evidenziare una totale non conformità stante la presenza di un'area di Paesaggio Agrario di interesse storico-ambientale con aggiunta di fattori di instabilità.

3. Le aree B di rilevante valore (art. 23 NTA PPAR) e le aree di Paesaggio Agrario di interesse storico-ambientale (art. 38 NTA PPAR) sono state inserite tra le aree non idonee di cui alla DAALR 62/2013, per cui l'impianto è incompatibile. La Delibera è divenuta operativa quando l'impianto era già realizzato e funzionante, benchè fosse largamente incompleto. Si ritiene pertanto che la DAALR 62/2013 debba essere considerata applicabile al procedimento. Si rigetta il tentativo di sminuire l'effettivo valore dell'area, che si presenta di elevata qualità.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

4. La struttura del Muzio Gallo – Villa Cannone, classificata di valore monumentale, presenta una alta valenza e merita il recupero. L'insediamento dell'impianto ne pregiudicherebbe il valore socio-economico e non deve pertanto essere consentito.
5. Nel territorio sono presenti diversi edifici rurali classificati dal PRG di Osimo di valore ambientale, il cui valore paesaggistico ed abitativo verrebbe compromesso.
6. L'impianto non rispetta il PAP del PEAR, dal momento che le biomasse provenienti da coltivazioni dedicate rappresentano l'88% del totale.

**Controdeduzione**

1. Il PPAR (art. 23) ammette interventi anche di rilevante trasformazione del territorio, a patto che vengano poste in essere tutte le necessarie e/opportune attenzioni per un intervento collocato in una porzione del territorio regionale in cui sono presenti – in varia misura e qualità – valori ambientali e paesaggistici.  
La lettura della compatibilità dell'intervento non può che essere fatta in modo integrato valutando i sistemi in cui è scomponibile la “complessità” del paesaggio.
2. L'impianto trasforma i prodotti agricoli dell'azienda per la generazione di energia elettrica, quindi rientra tra gli interventi consentiti nelle sottozone EO9b dell'art. 23 delle NTA del PRG. In merito alla fondatezza della norma comunale, i valori di tipo ambientale e paesaggistico sono stati “cancellati” solo apparentemente, dal momento che la tutela di “minor peso” è stata assorbita dalla tutela più rilevante.
3. Gli atti autorizzativi sono stati di fatto rilasciati prima dell'entrata in vigore della DACR n. 62/2013 per cui l'impianto, all'epoca della sua realizzazione e messa in esercizio, rispondeva coerentemente alle previsioni localizzative per tale fattispecie progettuale.  
Rispetto ad altre porzioni del Sottosistema territoriale B) di rilevante valore paesaggistico-ambientale, n. 18, Sappanico-Montesicuro-Offagna-Montepolesco, nel sito in oggetto non si riscontrano quegli elementi di rilevante valore che hanno condotto alla individuazione nel PPAR di tali aree di tutela. È indubbio il “disvalore” attribuito alle recenti edificazioni sorte lungo alcuni tratti delle strade principali (di crinale, di versante e di fondovalle), con alcune tipologie edilizie poco coerenti con il contesto agricolo.
4. L'originaria villa è stata “cancellata” e la struttura dell'ex ospedale (lavori iniziati negli anni '30 e inaugurato nel 1959) versa in condizioni di completo abbandono ed è stata anche ulteriormente “rimaneggiata”. Oltretutto l'impianto è sito a circa 1.2 chilometri e non c'è alcuna relazione percettiva con la struttura dell'ex ospedale.
5. Le disposizioni del PPAR, recepite dal PRG, stabiliscono per gli edifici di maggior valore un ambito di tutela (50 metri) ma, soprattutto, integrandosi con quanto stabilito dall'art. 15 della L.R. n. 13/1990, pongono norme che regolano le possibili trasformazioni edilizie. Ossia interventi di recupero, modulati in ragione delle singole caratteristiche degli edifici colonici, che non vengono in alcun modo ostacolati dalla presenza dell'impianto.
6. L'azienda ha l'obiettivo fondamentale di attuare, sin dalla riattivazione dell'impianto, un sostanziale ridimensionamento della quantità di biomassa proveniente da colture dedicate in primo raccolto (cfr. paragrafo 3.1 del presente documento istruttorio).

**Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 2.2 – Pianificazione di livello comunale/ Pianificazione di livello regionale e provinciale/ Pianificazione di settore – e al paragrafo 4.2 – Patrimonio naturale, Architettonico e Paesaggio - del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 7 – Qualità della progettazione**

La variante di cui al Decreto 104/EFR del 24.10.2012 e la SCIA del settembre 2013 dimostrano che in fase autorizzativa non sono stati effettuati i dovuti approfondimenti. La SCIA, giustificata come realizzazione delle opere di monitoraggio, miglioramento idrogeologico e salvaguardia ambientale, è in realtà funzionale alla problematica realizzazione della laguna di stoccaggio del digestato.

Si nutrono forti perplessità circa l'adeguatezza di una SCIA piuttosto che di una variante all'Autorizzazione Unica per la realizzazione di un diaframma drenante di 330 pali e di 624 pali in cls non armato. Le raccomandazioni del progettista evidenziano il permanere delle criticità e non escludono la necessità di ulteriori interventi.

L'estrazione dei pali per il ripristino del sito si ritiene praticamente impossibile se non con forti sbancamenti.

**Controdeduzione**

La ditta non controdeduce.

**Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 2.2 – Pianificazione di livello comunale – e al paragrafo 4.2 – Rifiuti e Suolo - del presente documento istruttorio.

La fase di dismissione dell'impianto attiene alla procedura di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 di competenza regionale.

**Osservazione n. 8 – Sistemazione delle aree di cantiere**

Il rinterro in fascia di tutela integrale dei corsi d'acqua, al fine di ricollocare in sito le terre di scavo, si presenta come un consistente innalzamento del piano di campagna originario piuttosto che come un miglioramento idraulico e idrogeologico.

Inoltre non si rileva alcun riferimento alle norme che regolano l'invarianza idraulica (LR 22/2011).

**Controdeduzione**

Per verificare la compatibilità idraulica è stato predisposto apposito studio.

**Valutazione**

In merito ai lavori di rinterro, si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 2.2 – Pianificazione di livello comunale/Pianificazione di livello regionale e provinciale – del presente documento istruttorio.

In merito all'invarianza idraulica, il proponente ha depositato la relativa documentazione (prot. n. 30914 del 20.06.2017). Questa è stata oggetto dell'istruttoria, ferma restando la competenza della Regione Marche in tema di invarianza idraulica.

**Osservazione n. 9 – Stoccaggio delle biomasse**

La pavimentazione delle trincee è stata realizzata in asfalto anziché in calcestruzzo senza che ciò fosse ritenuto una variante sostanziale.

**Controdeduzione**

La ditta non controdeduce.

**Valutazione**

Si ritiene l'osservazione non pertinente rispetto al presente procedimento.

**Osservazione n. 10 – Gestione e utilizzazione del digestato**

L'utilizzo del digestato presenta criticità, tra cui il rischio di superamento dei limiti di legge per l'apporto di azoto e il rischio di emissioni climalteranti e dannose presso la laguna di stoccaggio. In via prudentiale il digestato dovrebbe essere considerato come rifiuto.

**Controdeduzione**

La ditta rimanda alle integrazioni prot. n. 30914 del 20.06.2017 prodotte in risposta alle richieste dell'ufficio.

**Valutazione**

La produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato è normata dal DM 5046 del 25.02.2016, come eventualmente recepito dalla futura normativa regionale. A tal riguardo si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 3.2 – Conformità ai requisiti di cui al DM 5046 del 25.02.2016 – del presente documento istruttorio.

La tematica delle emissioni della laguna è stata oggetto dell'istruttoria dell'ARPAM Aria (cfr. paragrafo 4.2 – Aria - del presente documento istruttorio).

**Osservazione n. 11 – Emissioni in atmosfera/Valutazione del cumulo degli impatti**

Nel cumulo degli impatti deve essere considerato, oltre che l'impianto Covalm, anche l'impianto situato in località Polverigi a circa 3 km direzione nord.

La valutazione deve essere estesa a tutti gli impianti del contesto (biogas e non solo) e a tutte le componenti connesse (emissioni, traffico, ecc.).

Nella valutazione degli inquinanti non si rileva la componente metano, che deve essere compresa nel COT.

**Controdeduzione**

La ditta argomenta in tal senso circa l'assenza di impatti cumulativi con l'attività della COVALM Biogas e dell'impianto a biogas da 250 kW sito nel Comune di Polverigi.

La tematica del COT è stata chiarita con Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 118, in relazione a cui la ditta dichiara “... *l'ampio rispetto del ... limite (100 mg/Nm<sup>3</sup>, ndr.) in quanto già le analisi degli effluenti gassosi a camino condotte quando il motore era in esercizio avevano rilevato una concentrazione di COT non metanico molto al di sotto del limite (7,35 mg/Nm<sup>3</sup>)*”.

**Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 3.2 – Impatti cumulativi – e all'istruttoria ARPAM Aria di cui al paragrafo 4.2 – Aria – del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 12 – Mancato recupero di calore**

Le diverse dichiarazioni di intenti, non supportate da alcun elemento di concreta fattibilità, sembrano voler sviare l'attenzione dal fatto che gran parte dell'energia termica prodotta viene dispersa nell'ambiente.

**Controdeduzione**

La ditta rimanda alle integrazioni prodotte in risposta alle richieste dell'ufficio sul bilancio energetico (cfr. paragrafo 4.1 – Aspetti socio-economici - del presente documento istruttorio).

**Valutazione**

Si osserva che il recupero termico, pur essendo fortemente auspicabile, non rappresenta un obbligo di legge.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

**Osservazione n. 13 – Caratterizzazione meteo climatica dell’area - Qualità dell’aria ante\_operam - Individuazione dei recettori sensibili**

Sono stati utilizzati i dati della stazione meteo climatica di Jesi, situata a ca. 30 km.

Per la definizione della concentrazione di PM10 e PM2,5, si è fatto riferimento ai dati delle stazioni di Osimo (distanza 5km) e di Chiaravalle, caratterizzate da situazioni totalmente diverse.

Mancano l’indicazione dell’impianto a biogas di Polverigi e, come recettori sensibili, le frazioni di San Paterniano e Casenuove.

**Controdeduzione**

La ditta rimanda alle integrazioni prodotte in risposta alle richieste di ARPAM prot. n. 9761 del 20.03.2014.

**Valutazione**

Si rimanda all’istruttoria ARPAM Aria di cui al paragrafo 4.2 – Aria - del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 14 – Valutazione impatto acustico**

Non sono state considerate numerose sorgenti di rumore per cui la valutazione risulta non esaustiva.

**Controdeduzione**

La ditta rimanda alle integrazioni prodotte in risposta alle richieste di ARPAM prot. n. 9761 del 20.03.2014.

**Valutazione**

Si rimanda all’istruttoria ARPAM Radiazioni/Rumore di cui al paragrafo 4.2 – Radiazioni/Rumore - del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 15 – Emissioni odorigene**

L’argomento viene liquidato con una dichiarazione circa la mancanza di norme specifiche e di dati statisticamente significativi relativi a questa tipologia di impianti. Tuttavia la collocazione all’interno di una valle favorisce spesso l’accumulo di odori, per cui molte e frequenti sono state le lamentele e le segnalazioni dei cittadini.

**Controdeduzione**

La ditta rimanda alle integrazioni prodotte in risposta alle richieste di ARPAM prot. n. 9761 del 20.03.2014.

**Valutazione**

Si rimanda all’istruttoria ARPAM Aria e ASUR di cui al paragrafo 4.2 – Aria/Salute umana – del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 16 – Illuminazione**

Presso l’impianto è stato realizzato un sistema di illuminazione esterna che genera impatto luminoso, quando non se ne ravvisa la necessità.

**Controdeduzione**

La ditta prevede un impianto che rimanga spento durante le ore notturne e si attivi in automatico solo in caso di apertura del cancello principale di ingresso o in caso di allarme.

**Valutazione**

La soluzione della ditta si ritiene accettabile.

**Osservazione n. 17 – Opere di mitigazione**

Nonostante la mitigazione perimetrale di progetto, peraltro mai realizzata, l'impianto risulta comunque visibile da molti punti dei crinali circostanti.

La piantumazione sarà apprezzabile dopo parecchi anni e comunque non rispetta la superficie minima stabilita dalla DAALR 62/2013 (triplo rispetto all'impianto).

**Controdeduzione**

La ditta non controdeduce.

**Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Patrimonio naturale, Architettonico e Paesaggio/Vegetazione - del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 18 – Stato delle acque superficiali e sotterranee**

I due piezometri realizzati per misurare la falda in corrispondenza della laguna, poi smantellati, non avrebbero ottemperato alla prescrizione dell'art. 23 delle NTA del PRG di monitoraggio per un "periodo significativo". Le misure hanno oltretutto evidenziato un consistente graduale affioramento della falda nel corso dei mesi.

**Controdeduzione**

La ditta rimanda alle integrazioni prodotte in risposta alle richieste dell'ufficio (cfr. paragrafi 2.1.14 e 2.1.22 dell'Elaborato A - prot. n. 30914 del 20.06.2017).

**Valutazione**

L'ottemperanza alle prescrizioni del PRG non attiene alla presente procedura.

Per gli ulteriori aspetti si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Rifiuti e Suolo - del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 19 – Stato della fauna**

L'area ha una rilevanza faunistica per la presenza dell'oasi di protezione San Paterniano – Santo Stefano e del Centro Pubblico di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale – CpuRF La Villa e La Villa 2, istituito in base alla LR 7/95.

La scelta del luogo è senz'altro motivata dalle particolari condizioni ambientali e rappresenta un motivo di incompatibilità con il progetto.

**Controdeduzione**

La ditta rimanda alle integrazioni prodotte in risposta alle richieste dell'ufficio (cfr. paragrafo 4.1 – Fauna - del presente documento istruttorio).

**Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Fauna - del presente documento istruttorio.

**Osservazione n. 20 – Visibilità**

L'impianto è visibile non solo da alcuni punti lungo il crinale, ma anche da numerose abitazioni che si affacciano sulla valle. Da alcune si può addirittura vedere anche l'impianto Covalm.

**Controdeduzione**

La ditta dichiara che *“Nel bacino visivo (ambito paesistico-ambientale specifico) non ci sono altri impianti simili, sono invece presenti tre campi fotovoltaici. Nell'analisi si può subito escludere il campo fotovoltaico posto lungo la S.P. n. 3 Val Musone (n. 3), poiché per la sua distanza e collocazione non ha alcuna interazione con l'impianto in esame. Nell'osservazione si*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

*fa riferimento all'impianto a biogas della C.O.Val.M., posto in località Cucchiarello, ma la lettura della cartografia...evidenzia l'assenza di alcun tipo di relazione dal punto di vista percettivo...*

*Una concreta simultanea percezione degli impianti collocati nel medesimo bacino visivo (co-visibilità) è presente in un unico punto posto lungo Via Striscioni...si "intravede" il campo fotovoltaico (n. 1) sito a Ovest dell'impianto a biogas, mascherato dalla vegetazione e dal crinale stesso, lungo cui si sviluppa la Via Coppa. Orientando lo sguardo verso Nord-Ovest è invece visibile l'altro campo fotovoltaico (n. 2) posto sul crinale lungo cui si sviluppa la Via Chiaravallese".*

**Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Patrimonio naturale, Architettonico e Paesaggio - del presente documento istruttorio.

## 6.2 Memorie

I contributi di seguito riportati sono stati considerati dall'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 lett. b) della L. 241/1990.

**Comune di Offagna, prot. n. 47311 del 24.11.2017, ns. prot. n. 320 del 04/01/2018**

**Osservazione**

Si sollevano perplessità sull'eventuale transito di veicoli pesanti, autocarri e autotreni sulle SS.PP. n. 2, n. 28 e n.6.

**Controdeduzione**

I mezzi impiegati per i conferimenti che potenzialmente potrebbero interessare il centro abitato di Offagna saranno una minima percentuale rispetto al totale. Essi infatti sono potenzialmente riferibili ai soli trasporti relativi al sottoprodotto derivante dalla molitura dei cereali (farinaccio) conferito dal Molino Stacchiotti S.r.l., sito in via Varano n. 387, Ancona (AN). Esso fornirà circa 150 tonnellate di biomassa all'anno cui corrispondono meno di 10 conferimenti/anno ovvero max 1 conferimento/mese. La ditta richiama poi alcune limitazioni di orario per mitigare gli impatti.

**Valutazione**

La viabilità provinciale, in quanto tale, prevede il transito di mezzi pesanti, fermo il rispetto dei limiti eventualmente e specificatamente espressi.

**Comune di Polverigi, prot. n. 1272 del 14.04.2018, ns. prot. n. 10945 del 19/04/2018**

In relazione al traffico generato dall'impianto sui centri abitati, la ditta propone delle azioni di mitigazione praticamente impossibili da tenere sotto controllo e da garantire da parte dei comuni interessati e che non producono riduzioni significative delle emissioni rumorose e di inquinanti.

Attualmente la strada provinciale n. 2 Sirolo - Senigallia già viene utilizzata quale collegamento nord-sud della Provincia di Ancona, con la notevole presenza di mezzi pesanti e non solo.

Il Comune chiede quindi:

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- che gli approvvigionamenti di biomassa siano individuati nei pressi dell'impianto stesso, e non localizzati in siti che comportano l'attraversamento di centri urbani;
- che venga effettuato uno studio sui flussi di traffico che analizzi anche le altre strade dell'hinterland coinvolte dal polo in progetto, con maggior riguardo alla SP n. 2, risultando la stessa già interessata da alcune criticità a livello di intersezioni a causa della presenza di zone produttive, centri abitati nonché di alcuni tratti non adeguati al traffico esistente, e che risulta già oggi pesantemente gravata dal transito di mezzi pesanti, che utilizzano tale tratto viario quale scorciatoia per bypassare la SS.76 nella zona Barcaglione di Falconara.

**Valutazione**

Si evidenzia che non sussistono vincoli normativi circa il bacino o la distanza massima di approvvigionamento delle biomasse.

Tuttavia nel corso del confronto con il Comune di Osimo circa la viabilità di accesso all'impianto (cfr. paragrafo 3.2 – Viabilità di accesso - del presente documento istruttorio), si sono sviluppati degli approfondimenti circa la mitigazione dell'impatto sui centri abitati. Tuttavia, in considerazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui al paragrafo 5, le relative conclusioni sono state stralciate dal presente documento.

**Franco Capomagi, Tito Picotti e Massimo Ricci, ns. prot. n. 10708 del 17/04/2018.**

Con nota ns. prot. n. 10943 del 19.04.2018, l'ufficio ha comunicato che il contributo riguarda “...*aspetti non direttamente pertinenti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in corso presso la scrivente Autorità*”.

**Avv. Giuseppe Clementi, in nome e per conto dei Sig. ri Letizia Giulietti e Fabio Mezzelani, ns. prot. n. 11594 del 02/05/2018**

Per classificazione giuridica la traversa di Via Chiaravallese deve essere definita interpoderale, non essendo iscritta nell'elenco delle vie vicinali di uso pubblico del Comune di Osimo (cfr. parere del Comune di Osimo prot. n. 369 del 05.02.2014).

L'utilizzo è stato di natura esclusivamente agricola fino ai primi anni 2000, quando è iniziata l'attività del canile gestito dalla ASSO srl.

Non si può dubitare del transito, esclusivamente di natura agricola, dalla via Chiaravallese fino al fabbricato colonico nei pressi del quale sorge oggi il canile (la strada molto probabilmente nacque a servizio di detto fabbricato).

Non altrettanto può dirsi per il tratto successivo, fino all'impianto della Green Farm, che è sorto in un luogo che, in origine, non era servito da alcuna strada.

In sostanza la possibilità di raggiungere l'impianto da Via Chiaravallese non preesisteva all'impianto, mancava cioè fisicamente una strada, fino a quando non è stata appositamente realizzata. È logico infatti che una strada ha senso nei limiti in cui conduce da qualche parte.

In virtù del contratto di affitto agricolo di gennaio 2018, la ditta gode delle servitù esistenti a favore del fondo, che riguardano però solamente l'uso agricolo tradizionale.

Le dichiarazioni sostitutive agli atti (Giovanni Pavoni, Francesco Leopardi Dittaiuti, Onlus Amici Animali) non contraddicono quanto sopra.

Quanto a Guido Leopardi Dittaiuti, legale rappresentante della Green Farm, dichiara che negli ultimi anni i proprietari frontisti abbiano serenamente accettato il transito, che non corrisponde al

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

vero. Tace altresì che il Sig. Mezzelani ha in passato formalmente contestato l'uso della strada proprio verso l'impianto Green Farm.

Gli assistiti confermano la netta opposizione all'utilizzo improprio della strada interpodereale.

**Valutazione**

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 3.2 – Viabilità di accesso - del presente documento istruttorio.

**Franco Capomagi, Tito Picotti e Massimo Ricci, ns. prot. n. 17977 del 02/07/2018.**

a. Disponibilità viabilità di accesso

La strada con accesso da Via Chiaravallese non è vicinale e non è assolutamente disponibile e utilizzabile. Come certificato dal Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo, è una strada interpodereale privata e non può essere utilizzata per usi impropri. L'utilizzo improprio non è consentito da alcuni residenti-proprietari aventi diritto.

La pista interpodereale limitrofa al fossa di Valle Strescio non esiste e non è mai esistita. Il tracciato indicato è quasi interamente in ambito EI-3 di tutela integrale dei corsi d'acqua e costituirebbe un pericolo per la circolazione sulla SP3 via di Jesi, a seguito dell'apporto di sporcizia e residui di terra. Anche per supportare questa ipotesi, il proponente si è avvalso di alcune dichiarazioni, che non rappresentano l'intera proprietà e che non possono considerarsi attendibili.

Con riferimento alla disponibilità dell'accesso da via Coppa, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene allegato il contratto di affitto agricolo stipulato in data 23/01/2018, palesemente strumentale perchè stipulato quasi 6 anni dopo l'ottenimento dell'autorizzazione regionale.

b. Adeguatezza della viabilità - strada 1 accesso da via Coppa

Non si è ottemperato in alcun modo alla nota del Comando di Polizia Municipale n. 7469 del 12/03/2011 circa l'adozione di misure di sicurezza stradale.

La forte pendenza della strada comporta il fatto che i trasporti dovranno avere carichi ridotti, con la conseguenza che il numero di transiti reali saranno sicuramente superiori rispetto a quelli stimati dal proponente nello studio di impatto viabilistico.

Viene poi ribadito che vi è stata totale inadempienza circa la più volte richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 13/06/2012 e Convenzione prot. 7686 del 06/03/2013.

c. Impatti sul traffico e studio di impatto viabilistico

Via Striscioni, indicata nello studio di impatto viabilistico come percorso per il conferimento di materiali vari, non può essere utilizzata a causa della sua configurazione e del divieto di transito per i camion. Non essendo individuabile l'effettivo percorso utilizzabile, lo studio non può considerarsi attendibile.

Inoltre risultano anomali i trasporti riguardanti l'impianto in questione ed altri impianti, anche da un punto di vista di razionalità e principio di filiera corta.

d. Impatti sulle matrici ambientali, ricaduta delle emissioni inquinanti e classificazione impatto sullo Stato della qualità dell'aria

- il proponente ha utilizzato la rosa dei venti annuale ripresa dalla stazione di Jesi e non i dati specifici della zona direttamente interessata;
- il proponente ha rappresentato in maniera molto riduttiva il quadro dei recettori sensibili, tralasciandone numerosi, sia per quanto riguarda i centri abitati sia per gli insediamenti abitativi. Bisogna poi considerare la presenza di un asilo privato

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

(Serendipità) a 900 mt e 5 strutture ricettive (B&B e country house) ricomprese tra 600 e 1.500 mt.

L'errato ed improprio utilizzo di parametri di valutazione non attinenti alla specifica zona interessata inficia in maniera sostanziale la valutazione del proponente.

e. Ricetta dell'impianto - D.Lgs. 152/2006, DM 264/2016, DM 5046/2016

- il materiale agricolo derivante da colture agrarie non rispetta i limiti di legge;
- il proponente non ha ottemperato a quanto richiesto dal DM 5046/2016 al fine dell'accertamento dei requisiti di sottoprodotto;
- l'utilizzo della pollina rientra all'interno della normativa rifiuti, non sussistendo i requisiti per la gestione;
- alcune parti dell'impianto costruito non corrispondono più alla tipologia di dieta, come la trincea B per lo stoccaggio, che la ditta dichiara essere non più necessaria senza dire nulla in merito alla sua rimozione.

f. Separazione fase solida e liquida digerato

Viene contestato il fatto che il digerato solido è privo di odori e pertanto la separazione, fatta completamente all'aperto e in continuo, genera male odori. L'effettuazione dell'operazione in ambiente chiuso e con aspirazione e trattamento dell'aria dovrebbe essere imposta.

g. Invarianza idraulica

Questo aspetto era stato totalmente omesso in sede di progetto autorizzato. La soluzione prospettata è un tentativo di rattoppo e non è conforme alle norme urbanistiche, sia la prima, collocata in zona EI-3 - tutela integrale dei corsi d'acqua, che la seconda in zona EO-14 - Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale. Non si tratta nè di "opera attinente al regime idraulico", nè di "opera relativa a progetti di recupero ambientale". Si tratta di un'opera funzionale e strettamente collegata all'impianto.

h. Aspetti paesaggistici - DACR 62/2013 - PPAR e PRG

Viene ribadita la totale non conformità relativamente a PPAR e PRG. Quanto alla DACR 62/2013, viene rigettata l'impostazione della Regione Marche di considerare non applicabile la DACR 62/2013 nella sua interezza. Riteniamo che la DACR 62/2013 debba essere applicata con riferimento alle parti non oggetto di osservazioni da parte del TAR. Pertanto il sito è tuttora non idoneo ai sensi della suddetta DACR.

i. Scia settembre 2013

Le opere eseguite con la Scia del settembre 2013 non possono essere considerate "opere di miglioramento progettuale in corso d'opera", in quanto eseguite un anno dopo l'avvio dell'impianto, connesse alle criticità emerse in sede di realizzazione della laguna del digerato in un sito caratterizzato da rilevanti problematiche di stabilità; il tutto a seguito di una carenza progettuale/autorizzativa e della fretta di avviare un impianto senza che lo stesso fosse completato.

j. Trincee di stoccaggio della biomassa

E' stata riconosciuta la necessità di effettuare un intervento teso a garantire un maggior livello di sicurezza circa l'impermeabilità delle trincee. Quindi l'impianto ha operato per circa due anni con trincee con base in asfalto non impermeabili, con un potenziale inquinamento.

k. Interferenze con le produzioni agricole e strutture ricettive

- Il proponente ha rappresentato una situazione non realistica. E' stato dichiarato:
- *"non si rileva nella vallata la presenza di impianti di arboricoltura specializzata quali viti e/o olivi"*.

Ciò non corrisponde al vero, in quanto nella vallata esistono piccoli vigneti e molti olivi coltivati singolarmente o raggruppati, appartenenti a proprietà diverse. Sempre nella vallata e a una

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

distanza di poche centinaia di metri esiste la coltura specializzata di un grande uliveto composto da ca. 1000 alberi (proprietà Magi Tiffi).

- *“in un raggio di 115 Km non sono presenti aziende agricole che attuano tecniche di agricoltura biologica, né tantomeno si rilevano strutture agrituristiche”.*

Esistono invece 5 strutture ricettive (B. & B. e country house) ricomprese tra 600 e 1.500 mt. Diverse famiglie ed anche i gestori di alcune strutture ricettive praticano già tecniche di coltivazione biologica per le esigenze familiari e delle strutture stesse. Gli altri agricoltori che intendono gradualmente convertire maggiori superfici al biologico si troveranno penalizzati dalle ricadute inquinanti dell'impianto.

l. Patrimonio faunistico del sito

A seguito dell'ampliamento della ZRC- San Filippo, attualmente l'impianto si colloca proprio al centro della ZRC- San Filippo e non a 2,6 km, come erroneamente indicato.

m. D.Lgs 183/2017

L'impianto è stato interessato da annullamento totale dell'autorizzazione originaria e, di conseguenza, ne è stato disposto il blocco dell'operatività.

Ai sensi del D.Lgs 183/2017, l'impianto deve essere classificato come "nuovo" e, conseguentemente, essere soggetto e valutato in base ai parametri di legge relativi.

n. Impatti sulla salute umana

La valutazione di impatto sanitario presentata non riguarda l'area specifica dell'impianto, ma riporta una disamina generale su base nazionale, regionale, provinciale, area vasta 2 e, solo per alcuni dati statistici, a livello comunale, con dati più recenti fermi a oltre 7 anni.

Questo studio poteva essere indifferentemente prodotto per qualsiasi altro progetto in qualsiasi parte del territorio comunale e non può quindi ritenersi attendibile per lo scopo.

o. Visibilità - mitigazione a verde

La collocazione dell'impianto rende praticamente impossibile neutralizzare l'impatto visivo e gli effetti dell'intervento di mitigazione proposto non si potranno avere prima del termine di vita dell'impianto.

**Valutazione**

- a. Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 3.2 – Viabilità di accesso - del presente documento istruttorio.
- b. *Idem*  
La Convenzione prot. 7686 del 06/03/2013 non riguarda il procedimento in corso.
- c. *Idem*
- d. Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Aria - del presente documento istruttorio.
- e. Si rimanda al paragrafo 3.2 - Conformità ai requisiti di cui al DM 5046 del 25.02.2016 – del presente documento istruttorio.
- f. Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Aria - del presente documento istruttorio.
- g. In merito all'invarianza idraulica, il proponente ha depositato la relativa documentazione (prot. n. 30914 del 20.06.2017). Questa è stata oggetto dell'istruttoria, ferma restando la competenza della Regione Marche in tema di invarianza idraulica.
- h. Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 2.2 – Pianificazione di settore - del presente documento istruttorio.

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- i. Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 2.2 – Pianificazione di livello comunale – e al paragrafo 4.2 – Rifiuti e Suolo - del presente documento istruttorio.
- j. L’osservazione non è pertinente rispetto al procedimento in corso.
- k. Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Aspetti socio-economici - del presente documento istruttorio.
- l. Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Fauna - del presente documento istruttorio.
- m. Nel corso del procedimento si è condotta l’istruttoria relativa all’autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, in considerazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui al paragrafo 5, il relativo esito ne risulta negativamente condizionato.
- n. Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Salute umana - del presente documento istruttorio.
- o. Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo 4.2 – Patrimonio naturale, Architettonico e Paesaggio - del presente documento istruttorio.

## 7 ELENCO ELABORATI

### **Deposito - Prot. n. 23046 del 13.02.2014:**

- *Studio di Impatto Ambientale;*
- *S.I.A. Sintesi non tecnica;*
- *DOC\_01a: Inquadramento intervento;*
- *DOC\_01b: Planimetria ubicazione catastale;*
- *DOC\_01c: Certificati catastali;*
- *DOC\_01d: Certificato accatastamento impianto;*
- *DOC\_02: Certificato di assetto del territorio;*
- *DOC\_03: Tavola viabilità di accesso;*
- *DOC\_04a: Relazione Tecnica “situazione finale”;*
- *DOC\_04b: Relazione Tecnica “situazione finale”;*
- *DOC\_04c: Relazione Tecnica “Planimetria Reti Tecnologiche”;*
- *DOC\_05: Planimetria Impianto;*
- *DOC\_06a: Sezioni Impianto;*
- *DOC\_06b: Prospetti Impianto;*
- *DOC\_07: Verbale di conformità tecnica del progetto – Genio Civile “U.O. Sismica provincia AN”;*
- *DOC\_08: Planimetria rete drenaggi e rete fognaria;*
- *DOC\_09a: Documentazione V.V.F.F. - Relazione tecnica Illustrativa;*
- *DOC\_09b: Documentazione V.V.F.F. - Planimetria rete antincendio idranti ed estintori;*
- *DOC\_09c: Documentazione V.V.F.F. – Approvazione progetto VVFF;*
- *DOC\_10: Planimetria rete di distribuzione biogas;*
- *DOC\_11: Schema di flusso trattamento biogas;*
- *DOC\_12a: Relazione Geologica;*
- *DOC\_12b: Planimetria e stratigrafie indagini geognostiche di progetto “impianto Biogas”;*
- *DOC\_12c: Planimetria e stratigrafie indagini geognostiche di variante “laguna” (marzo 2013);*
- *DOC\_12d: Planimetria sondaggi e piezometri, stratigrafie indagini geognostiche di variante “laguna” (luglio 2013);*
- *DOC\_12e: Analisi chimiche - terre e rocce da scavo;*
- *DOC\_13: Verbale ARPAM n°0029841 del 09-08-13;*
- *DOC\_14a: Certificati materiale inerte - CE ANNO 2012;*
- *DOC\_14b: Certificati materiale inerte - CE ANNO 2013;*
- *DOC\_15a: Opere di migliorie progettuali (sistemazione laguna di stoccaggio digestato liquido) – Relazione di Analisi agosto 2013;*
- *DOC\_15b: Opere di migliorie progettuali (sistemazione laguna di stoccaggio digestato liquido) – Relazione Finale dicembre 2013;*
- *DOC\_15c: Opere di migliorie progettuali (sistemazione laguna di stoccaggio digestato liquido) – Allegati 1÷2÷3;*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- *DOC\_15d: Planimetria con individuazione della pavimentazione in CLS e recinzione in pali e rete metallica;*
- *DOC\_15e: Planimetria e profili stato attuale e futuro;*
- *DOC\_16: Planimetria ubicazione urbanistica;*
- *~~DOC\_17a: P.U.A. 01\_PUA maggio 2013\_prot\_comune\_Osimo;~~ (superato)*
- *DOC\_17b: Integrazione e chiarimenti P.U.A. del 28/05/13;*
- *DOC\_17c: Cartografia siti di spandimento del digestato sovrapposti a stralci CTR con Fogli Catastali.*

**Integrazioni – Prot. n. 30914 del 20.06.2017:**

- *Elaborato A: Risposte alle richieste di integrazioni controdeduzioni alle osservazioni;*
- ~~*Allegato 1: Planimetria rete drenaggi;*~~ (superata)
- *Allegato 2: Relazione di invarianza idraulica;*
- *Allegato 3: Contratti di vendita e di affitto attestanti la disponibilità dell'area;*
- *Allegato 4: Relazione Paesistico-Ambientale;*
- *Allegato 5: Studio di impatto viabilistico;*
- *Allegato 6: Soluzione tecnica minima per connessione impianto alla rete MT Astea esistente" elaborato da ASTEA prot. n. 6918 del 05.10.2009;*
- *Allegato 7: Accordo tra il Comune di Osimo e la Società Green Farm;*
- *Allegato 8: Rapporto letture tubi inclinometrici impianto biomasse loc. San Paterniano-Osimo (AN);*
- ~~*Allegato 9: Piano di Utilizzazione Agronomica del Digestato D.G.R. 92/2014;*~~ (superato)
- *Allegato 10: Scheda tecnica geomembrana HDPE;*
- *Allegato 11: Report di analisi digestato Green Farm del 01.08.2014;*
- *Allegato 12: Impianto "Green Farm" – Misura delle concentrazioni di odore;*
- *Allegato 13: Integrazione alla relazione post operam sull'impatto atmosferico – luglio 2015;*
- *Allegato 14: Filtri a carbone – particolari costruttivi;*
- *Allegato 15: Relazione previsionale sull'impatto acustico – luglio 2015;*
- *Allegato 16: Valutazione di impatto sanitario;*
- *Allegato 17: Modulistica per domanda di autorizzazione emissioni in atmosfera art. 269 D. Lgs. 152/2006.*

**Risposta al preavviso di rigetto – Prot. n. 4645 del 15.02.2018:**

- *ELABORATO A "Risposte alla richiesta di ulteriori elementi di cui alla comunicazione prot. n. 47311 del 24.11.2017 della Provincia di Ancona, risposte ai rilievi contenuti nel contributo istruttorio ASUR di cui al prot. 11160 del 22.01.2018, controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Comune di Offagna nelle nota di cui al prot. n. 47311 DEL 24.11.2017";*
- *DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ E RELATIVI ALLEGATI;*
- *ALLEGATI*
  - *ALLEGATO 1: Relazione previsionale di impatto acustico – ottobre 2017*
  - *ALLEGATO 2: Tavola 1 – Rete MT realizzata*
  - *ALLEGATO 3: Rapporti di prova analisi chimiche terre e rocce da scavo 2018*
  - *ALLEGATO 4: Impianto "Green Farm" – Misura delle concentrazioni di odore*
  - *ALLEGATO 5: Schede tecniche sottoprodotti*

**SETTORE IV**  
**Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607  
Codice Fiscale n. 00369930425  
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- *ALLEGATO 6: Planimetria generale* (sostituisce la precedente “Planimetria rete drenaggi)
- *ALLEGATO 7: Scheda tecnica geomembrana in HDPE per impermeabilizzazione fondo lagone*
- *ALLEGATO 8: Scheda tecnica telo di copertura lagone*
- *ALLEGATO 9: Scheda tecnica pompa acque meteoriche*
- *ALLEGATO 10: Piano di Utilizzazione Agronomica del digestato –febbraio 2018*  
(sostituisce i precedenti)
- *ALLEGATO 11: Nota Comune di Osimo prot. n. 8914 del 26.03.2011 e allegata nota Polizia Municipale prot. n. 610 del 10/03/2011*
- *ALLEGATO 12: Nota Comune di Osimo resa in data 15.03.2012 depositata presso la Regione Marche nel procedimento ex art. 12 d.lgs 387/03*
- *ALLEGATO 13: Provvedimento di Autorizzazione Unica n.22/EFR del 20.04.2012*
- *ALLEGATO 14: Convenzione con Comune di Osimo prot. n. 7686 del 06.03.2013*
- *ALLEGATO 15: Planimetria intervento di mitigazione a verde*
- *ALLEGATO 16: Report di lettura inclinometri e note esplicative Prof. Pasqualini circa l'efficacia delle opere di miglioramento idrogeologico*
- *ALLEGATO 17: Dichiarazione Covalm e c.i. Gabrielloni*
- *ALLEGATO 18: Dichiarazione Verdenergia*
- *ALLEGATO 19: CRPA – Parere su confinamento stoccaggio insilati*
- *ALLEGATO 20: “BIOGAS DONE RIGHT”*
- *ALLEGATO 21: Verbali di sopralluogo ARPAM 0029841 del 09.08.2013*

**Integrazioni – Prot. n. 6358 del 06.03.2018:**

- *ALLEGATO 3: Rapporti di prova analisi terreni 2018 COMPLETE.*

**Integrazioni – Prot. n. 8770 del 29.03.2018:**

- *Nota di trasmissione;*
- *Relazione impianti;*
- *Allegato G\_Impianti termici.*